DCCCV SEDUTA

MARTEDÌ 29 APRILE 1952

Presidenza del Presidente DE NICOLA

INDICE

Commemorazione del senatore Guido Castelnuovo:

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 32814, 32820
RUINI 32815
PANETTI 32816
FILIPPINI 32818
PARRI 32818
PLATONE 32818
CAMINITI 32819
JANNELLI 32819
SEGNI, *Ministro della pubblica istruzione* . 32819

Congedi 32314

Disegni di legge:

(Deferimento all'esame di Commisisoni permanenti e speciali) 32820
(Presentazione) 32892
(Rimessione all'Assemblea) 32821
(Trasmissione) 32820

Disegno di legge: Riordinamento di ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dell'Aeronautica » (1654-*B*) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) (Discussione ed approvazione con modificazioni):

PRESIDENTE 32821, 32827
CADORNA, *relatore* . . . . 32822, *passim* 32835
PACCIARDI, *Ministro della difesa* 32822, *passim* 32835
PALERMO 32827
TOMÈ 32828
PARATORE 32834, 32835

Disegno di legge: Miglioramenti economici al clero congruato » (2244) (*Approvate dalla Camera dei deputati*) (Approvazione) . 32836

Disegno di legge: « Approvazione ed esecuzione dell'Accordo relativo ai trasporti aerei regolari tra l'Italia e gli Stati Uniti del Brasile, concluso a Roma il 25 gennaio 1951 » (2066) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (Approvazione) . . . . . *Pag.* 32837

Disegno di legge: « Approvazione ed esecuzione dell'Accordo provvisorio di trasporto aereo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federativa Popolare di Jugoslavia, concluso a Roma il 23 dicembre 1950 » (2068) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (Approvazione) 32847

Disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione degli Atti adottati a Ginevra il 19 settembre 1949 dalla Conferenza delle Nazioni Unite sui trasporti stradali ed i trasporti automobilistici » (2196) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (Approvazione) 32854

Disegno di legge: « Autorizzazione alla spesa di lire 60.000.000 per la partecipazione dell'Italia al Fondo dell'assistenza tecnica ampliata delle Nazioni Unite » (1772) (Approvazione) 32854

Disegno di legge: « Norme integrative circa l'ordinamento dell'Istituto superiore di sanità » (1948) (Discussione e approvazione):

BOCASSI 32855
CAPORALI, *relatore* 32855
CAPPA, *Ministro della marina mercantile* . 32855

Disegno di legge: « Provvedimenti a favore dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra » (2053) (*D'iniziativa dei senatori Macrelli ed altri*) (Rinvio della discussione):

PRESIDENTE 32857

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

Disegno di legge: « Provvidenze per i mutilati ed invalidi e per i congiunti dei caduti che appartennero alle Forze armate della sedicente repubblica sociale italiana » (2097) (Discussione):

TESSITORI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* . . . . . *Pag.* 32857, 32873, 32876
RUGGERI 32857, 32865
ZELIOLI 32859
MERLIN Angelina 32861
TOSATTI 32864
GAVINA 32865
PARRI 32867
CINGOLANI 32869
CALDERA 32870
TOMÈ, *relatore* 32872. 32876
LOCATELLI 32876
LUCIFERO 32877

Disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale tra l'Italia e la Turchia, concluso ad Ankara il 17 luglio 1951 » (2185) (Approvazione) 32877

Disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale tra l'Italia e la Francia, concluso a Parigi il 4 novembre 1949 » (2189) (Approvazione) 32882

Disegno di legge: « Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Francia relativo ai cimiteri di guerra, concluso a Roma, a mezzo scambio lettere, il 20 giugno 1950 » (2186) (Discussione e approvazione):

BOERI 32886
SCHIAVONE, *relatore* 32886
TAVIANI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 32887

Interpellanza (Annunzio) 32892

Interrogazioni (Annunzio) 32892

Relazioni (Presentazione) 32820

La seduta è aperta alle ore 16.

LEPORE, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Casati per giorni 10, Merzagora per giorni 8, Ricci Federico per giorni 5.

Se non vi sono osservazioni, questi congedi si intendono concessi.

Commemorazione del senatore Guido Castelnuovo.

PRESIDENTE. (*Si leva in piedi, seguìto dall'Assemblea*). Un gravissimo lutto ha colpito la nostra Assemblea: il 27 corrente si è spento dopo straziante malattia il collega Guido Castelnuovo.

Figlio del noto scrittore e romanziere Enrico, era nato a Venezia il 14 agosto 1865. Nel 1886 conseguì la laurea nell'Università di Padova, dove era stato allievo del grande matematico Giuseppe Veronese; fu poi nell'Università di Torino assistente di Enrico D'Ovidio, che con Corrado Segre gli fu guida nell'ampliare le ricerche dagli studi iniziali della geometria proiettiva degli iperspazii alla geometria delle trasformazioni birazionali, ricostruendo teorie soprattutto nel campo della geometria della superficie, al quale ha legato indelebilmente il suo nome.

Dal 1891 al 1935, Egli tenne la cattedra di geometria analitica e proiettiva nell'Università di Roma e fu anche incaricato di geometria superiore e di calcolo delle probabilità. Collocato a riposo, fu nominato professore emerito della Università di Roma. Fu anche fondatore e per alcuni anni direttore della Scuola universitaria di scienze statistiche ed attuariali.

Accademico dei Lincei, fu perseguitato per ragioni razziali: dopo la Liberazione fu nominato Commissario straordinario del Consiglio nazionale delle ricerche e successivamente Commissario dell'Accademia nazionale dei Lincei, della quale fu poi eletto due volte consecutive alla carica di Presidente. Era socio delle principali Accademie italiane e straniere e Presidente della Commissione nazionale per l'U.N.E.S.C.O.

Della sua opera di trattatista e divulgatore di dottrine scientifiche rimangono cospicua testimonianza i suoi scritti maggiori, e cioè: il

« Trattato di geometria analitica », il « Trattato di calcolo delle probabilità », i volumi « Spazio e tempo secondo le vedute di Alberto Einstein » e le « Origini del calcolo infinitesimale moderno ». La sua attività scientifica è attestata, inoltre, dai numerosissimi studi pubblicati nelle riviste specializzate, alcuni dei quali furono raccolti nel volume: « Memorie scelte », pubblicato nel 1937.

Era stato nominato dal Presidente della Repubblica senatore a vita il 5 dicembre 1949, a norma dell'articolo 59 della Costituzione, per altissimi meriti nel campo scientifico.

Guido Castelnuovo nascondeva sotto un piglio scontroso un animo generoso e — con la purezza della sua vita dedicata ad una infaticabile ricerca scientifica, con la saldezza del suo carattere, con l'austerità dei suoi sentimenti — era per noi un Maestro e un Esempio. Egli rappresentava nella nostra Assemblea non soltanto la scienza italiana, ma la sintesi più significativa delle indefettibili virtù del cittadino fedele ad un'alta visione morale dei suoi doveri, onorando il Senato per un periodo che tutti noi sentiamo — con profondo dolore — troppo breve.

Alla sua memoria vada il nostro devoto commosso rimpianto. (*Segni di generale consentimento*).

Ha chiesto di parlare il senatore Ruini. Ne ha facoltà.

RUINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non mi sento in grado di commemorare Guido Castelnuovo come scienziato; altri lo farà meglio di me. Voglio esprimere soltanto l'impressione che provava chi come me proveniva da altri campi del pensiero quando si accostava a questo altissimo ingegno, e si trovava di fronte una originalità ed una elasticità veramente inconfondibili. Dalla geometria, alla quale egli ha dato i più decisivi contributi, la sua mente spaziava in ogni settore della matematica; affrontava col calcolo delle probabilità problemi e dava contributi fecondi all'attività pratica dell'attuariato e delle assicurazioni; si addentrava e dava espressione chiara e comprensiva alla teoria della relatività. Il puro matematico dava vita nella sua personalità ad una comprensione sensibilissima della vita pratica. Ampiezza ed elasticità erano i caratteri del suo spirito.

Guido Castelnuovo fu un grande maestro di scuola e di vita. Lo accostai la prima volta quando segnò il manifesto degli intellettuali di Croce. Visse sotto il fascismo, esule in Patria, con dignità incontaminata. Assunto dopo la liberazione ad uffici che gli erano dovuti perchè era il più adatto, diede la prova di se stesso; ed a lui si deve in gran parte se organismi scientifici come l'Accademia dei Lincei poterono salvarsi e riprendere nel clima della libertà che è il necessario clima della scienza.

Ho accennato a tutto ciò per dire che cosa era per me, per tutti gli italiani, questo grande scienziato, questo grande italiano, che degnamente fu, per gli altissimi meriti di cui parla la Costituzione, chiamato a far parte della nostra Assemblea come senatore a vita.

È qui che preferisco fermarmi per rivelare un aspetto non ancora conosciuto, quasi inedito, che chiamerei quasi dell'ultimo Castelnuovo. Come senatore egli prese parte, lo ricordiamo, ai lavori dell'Assemblea e delle sue Commissioni nelle materie attinenti alla scuola, all'educazione, alle ricerche, mostrando sempre le sue doti di chiarezza e di precisione. Egli era il mio vicino di posto, e non posso ricordare senza commozione questo vegliardo che sembrava così giovane; chi gli dava ottantasette anni? Aveva ancora una freschezza robusta di fibra e di mente, e con pacata serenità, senza nessun atteggiamento che poteva essere consentito alla sua statura spirituale, era sempre pronto a dire nelle varie questioni il suo punto di vista.

Ma il Castelnuovo non ancora conosciuto è più propriamente nell'interesse e nella partecipazione che ebbe in materia direttamente politica. Anche qui faceva impressione: questo grande matematico che aveva sempre avuto idee larghe e di sinistra ma non s'era mai iscritto ed immerso nella vita politica, sentì il bisogno, ed il suo dovere come membro del Parlamento, di vivere più attivamente la politica del suo Paese. Riconosceva la necessità attuale dei partiti perchè senza la loro formazione la democrazia non potrebbe funzionare; sentì nel tempo stesso che poteva essere necessaria qualche voce di indipendente e di imparziale come lievito di idee nel seno delle Assemblee politiche, ed egli appunto vagheggiò che si formasse non un altro partito ma un movi-

mento di spiriti veramente liberi. Si unì ad alcuni di noi e ripeteva con noi: « dobbiamo essere indipendenti non solo di fronte ai partiti ed al Governo, ma anche fra noi stessi, così che sia più significativo il nostro consenso sui punti essenziali. Veramente indipendenti da ogni totalitarismo di sinistra e di destra; non ciecamente conformisti con le forze del centro, anzi critici — d'una critica costruttiva —; voci in questo senso potevano non essere inutili per indicare gli indirizzi e le strade della democrazia.

Presiedeva — eravamo in dodici — le nostre riunioni, che erano senza rumore e senza ostentazioni; cercavamo di veder chiaro in noi stessi, per poter chiarire al Paese situazioni non facili e spesso confuse. Sotto la sua presidenza concordammo le direttive che poi esposi all'Assemblea per questi indipendenti sul Patto atlantico, al quale dichiarammo che l'Italia doveva essere lealissimamente fedele, ma — appunto per mantenere i suoi impegni — non poteva procedere ad occhi chiusi senza precisare i limiti delle sue possibilità ed accentuare gli scopi profondi di pace. Prima dell'ultima crisi ministeriale, quando non era ancora prevista e credevamo che vi fosse tempo per predisporre accordi e programmi tra forze e partiti veramente democratici, ci raccoglievamo nel suo studio a palazzo Corsini con rappresentanti di altri partiti democratici — il nostro non è un partito, è un movimento — con grande riserbo; nulla avevamo da nascondere, ma sapevamo che i ritrovi ed i comitati spettacolari alla luce dei lampi di magnesio non portano sempre risultati conclusivi. Eravamo sulla buona via, ma venne l'ultima crisi ministeriale che interruppe il nostro lavoro, perchè non eravamo crisaioli o pescatori nelle crisi.

Sarà difficile riprenderlo, ora che egli è scomparso; non era ancora un uomo politico, ma necessario ad un'azione politica di indipendenti. Lo ricorderemo. Sentiremo il suo spirito sereno di democratico e di riformatore. L'indipendenza, la vera indipendenza, diventava per lui una fede.

Altri rievocherà meglio di me la sua figura di scienziato; ho voluto soltanto, mi sembrava un dovere, dire chi fu politicamente Guido Castelnuovo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il senatore Panetti. Ne ha facoltà.

PANETTI. Ho l'onore alto e sentito di presentare a nome del Gruppo democristiano, al quale appartengo, l'omaggio reverente alla memoria, al valore, all'altezza di spirito di Guido Castelnuovo. Sono già state ricordate le caratteristiche della sua carriera dal nostro eminente Presidente e i punti essenziali dei suoi studi. Io accenno ad un triplice ordine di riconoscimenti che l'alto suo merito ebbe in questi ultimi tempi. Prima di tutti la presidenza della Accademia dei Lincei, di quell'Accademia gloriosa, che ebbe le sue origini nel principio del secolo decimosettimo, quando gli allievi di Galileo Galilei aprivano nuove vie alla ricerca scientifica fondandola sulla concreta constatazione dei fenomeni fisici. In secondo luogo la nomina in questa sede, primo tra i senatori a vita, nomina conferitagli dal Presidente della Repubblica, in omaggio alla sua posizione scientifica nel nostro Paese. In terzo luogo, perchè tale in ordine di tempo, quantunque come significato non sia inferiore agli altri — e del resto si citano spesso all'ultimo posto i risultati di maggiore rilievo — l'avere ottenuto dal Governo attraverso il riconoscimento dei suoi migliori organi e dei suoi più autorevoli componenti il primo finanziamento della ricerca scientifica, di quella ricerca alla quale aveva dedicato tutta la sua vita. Ha ottenuto questo successo al termine della sua carriera e non è privo di significato che la sua attività siasi chiusa con questo risultato. Gli atti che chiudono un'esistenza sono qualche volta i più cari e quelli che rimangono più strettamente legati alla memoria di un uomo. Questo, secondo me, è il retaggio di Guido Castelnuovo, particolarmente nobile ed alto.

È stata ricordata la sua opera nel campo della geometria. Non è questo certamente il luogo di fare una dissertazione su tale argomento. Lasciate tuttavia che io rammenti come, quando il Castelnuovo cominciò a lavorare in questo indirizzo, sotto la guida di Giuseppe Veronese suo maestro, si svolgeva un periodo di particolare attività e di grandi innovazioni per questa scienza, dopo che lo Staudt aveva compiuto il miracolo di creare la geometria senza figure e senza formule fondandosi semplicemente sul ragionamento logico, costruendo

quella meraviglia della scienza moderna che si chiama la geometria di posizione.

Castelnuovo uscì da un gruppo di studiosi i cui nomi rimarranno come i caposaldi del progresso matematico italiano (intendo ricordare Enrico D'Ovidio e Corrado Segre); si impossessò di questa materia, trattò subito il problema della geometria proiettiva dell'iperspazio, nome astruso che può far pensare ad una specie di assurdo fisico, poichè lo spazio ha tre sole dimensioni e non quante se ne vogliono; ma che è finzione matematica di un concetto più generale che trasporta nella geometria i metodi dell'analisi dove una grandezza che varia in funzione di altre può dipendere da un numero qualsiasi di parametri. Quindi spazio a più dimensioni, e in esso superficie e linee che hanno un numero di dimensioni superiori a quelle delle superfici e delle linee reali. In questa geometria si lavora come nella geometria corrispondente allo spazio fisico, stabilendo delle relazioni di proprietà, per esempio delle relazioni immanenti, per cui eseguendo certe trasformazioni si trovano altre funzioni, diciamo altre superfici, che le conservano. In questo campo Castelnuovo segnò un passo decisivo, che rimarrà legato al suo nome, attraverso gli studi ed il progresso della geometria. Nè progresso solo astratto: permettetemi di ricordare come, per iniziativa di un altro illustre italiano, il Cremona, fondatore del Politecnico di Milano, si adottò la geometria di posizione come strumento per lo studio statico delle strutture resistenti, fondandosi sulle proprietà delle figure reciproche per la costruzione dei diagrammi che portano il suo nome e che trasformano gli schemi strutturali in grafici che rappresentano le forze operanti in essi. Permettetemi un paragone ardito: come se la cupola di Michelangelo si trasformasse, per mezzo di questi mutamenti, nel reticolato delle forze che operano nel suo interno, assicurando col loro gioco reciproco l'equilibrio della sua struttura.

Il Castelnuovo, portato all'astrazione matematica, non si spinse in questo campo della geometria: rimase fedele all'altro, quello della indagine teorica, dalla quale pure le applicazioni pratiche discendono; ma, pure avendo care le concezioni universali della matematica, seppe, come il nostro illustre Presidente ha ricordato, trattare altri problemi in un campo profondamente diverso, come i problemi che interessano la matematica attuariale, cioè quella dei fenomeni economici, per la quale dettò un trattato sul calcolo delle probabilità, che ebbe tre edizioni apprezzatissime, mentre continuava nell'insegnamento, brillantemente assunto da giovanissimo e continuato per così lunga serie di anni, ad occuparsi della geometria analitica e della geometria descrittiva.

L'opera scientifica del Castelnuovo, attraverso questa nuova visione della matematica, si diffuse poi in un numero cospicuo di allievi, che gli rimasero fedelissimi, ammirati dalla lucidità della sua esposizione. Di questa lucidità darò un esempio recente: consentitemi che, accanto a cose di tanto rilievo, io ne citi una semplicissima, che ho avuto diretta occasione di constatare poco più di un mese fa, discutendosi in seno ad una commissione dell'Accademia dei Lincei dei criteri per assegnare i premi nazionali, istituiti da Luigi Einaudi, che sono diventati una specie di agone delle più vive intelligenze della nostra Nazione, per classificarsi nell'ordine della originalità e della perfezione della ricerca scientifica, con l'elenco dei premiati dei successivi anni. Ebbene, il Castelnuovo, come Presidente dell'Accademia, ebbe la bontà di scrivermi una lettera per fissare le direttive sulla scelta degli studiosi più degni di considerazione, senza far nomi, semplicemente segnalando i concetti di orientamento: una lettera squisita per semplicità e per sicurezza di vedute, nella quale toccava tra l'altro un punto non evidente, per distinguere le competenze particolarmente orientate verso un dato settore, da quelle che si esercitarono al tempo stesso in due settori affini, per le quali il Presidente della Repubblica ha istituito i così detti premi generali.

Questione sottile che il Castelnuovo, già scosso nelle sue condizioni di salute, affrontava con mente sicura, con mano ferma — la sua mano gentile che però possedeva un polso energico — tracciando le vie da seguire nel giudicare rettamente.

Guido Castelnuovo, ho detto, ebbe un terzo alto riconoscimento della sua eccezionale attività, di cui siamo debitori al Ministro dell'istruzione pubblica, onorevole Segni, cui va la gratitudine degli studiosi italiani in questo mo-

mento, perchè ha introdotto per la prima volta nel bilancio preventivo della pubblica istruzione il capitolo che finanzia la ricerca scientifica. Fu l'incontro, la fusione di spiriti e di intenti fra Guido Castelnuovo e il Ministro, che raggiunse questo risultato. Naturalmente altri concorsero: altri Ministri, in settori diversi integrarono contemporaneamente questo provvedimento tanto invocato per valorizzare le capacità di studio della nazione italiana. Guido Castelnuovo aveva, con la sua fermezza, con la sua forte volontà — mascherata dalla signorilità del suo modo di esprimere le proprie idee, e dal cortese riguardo verso ogni persona — aveva, come ho detto, affermato che a questo risultato si doveva giungere. E permettetemi di ricordare come senatori e deputati avevano già lavorato, fin dall'inizio quasi di questa legislatura, a questo fine, senza però ottenere alcun risultato decisivo. Non cito altri nomi; ma sento il dovere di fare una eccezione per ricordare l'opera convinta e tenace dell'onorevole Giuseppe Firrao, che in giovane età mancò al nostro affetto il 10 dicembre 1950.

Con questo particolare, che sottolinea uno dei successi dell'attività di Guido Castelnuovo, io chiudo queste poche parole commemorative, proponendomi di ritornare prossimamente sui programmi di attività che dovranno dimostrare la comprensione degli studiosi per il sacrificio finanziario che il Governo ha deciso per il potenziamento della ricerca scientifica. La serietà di intendimenti e di propositi in coloro che ad essa si dedicano, sarà un modo di onorare l'alta memoria di Guido Castelnuovo, il quale dovrà compiacersi che il seme da lui sparso possa davvero essere fecondo di risultati degni della sua opera di maestro e potenziatore dell'avvenire dei nostri studi. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il senatore Filippini. Ne ha facoltà.

FILIPPINI. Anche il mio Gruppo a mio mezzo intende associarsi a questa doverosa attestazione di omaggio all'altissima figura di Guido Castelnuovo. Figlio di Enrico Castelnuovo, il quale il duplice ingegno, quello pratico e positivo dimostrò reggendo la direzione della scuola di commercio di Venezia, e quello romantico e sentimentale trasfuse in molta copia di romanzi, di novelle, di racconti a carattere e a sfondo sociale, Guido Castelnuovo, con la tenacia, con la serietà, con la laboriosità caratteristica e propria della sua razza, a poco per volta assurse ai supremi fastigi della cultura e della scienza. E, forse come tutti coloro che sono innamorati di una missione, scontento di sè, insoddisfatto di sè e degli altri, desideroso soltanto ed ansioso di porre l'Italia in gara con le altre nazioni nel campo delle ricerche e delle conquiste scientifiche, pur ieri era qui in mezzo a noi combattente fervido per questo altissimo ideale.

Per questa ragione, nell'ora in cui la sua bella figura scompare, a questa nobile figura di lavoratore e di scienziato che ebbe gli occhi rivolti non verso il passato ma verso l'avvenire, noi ci inchiniamo con profondo rispetto e mandiamo alla sua memoria il nostro saluto deferente e commosso. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il senatore Parri. Ne ha facoltà.

PARRI. La scomparsa di Guido Castelnuovo riempie l'animo nostro di profonda tristezza. Egli apparteneva alla schiera di quei maestri del tempo antico alla quale gli uomini della generazione nostra si sentivano quasi personalmente attaccati; la loro scomparsa è per noi come una lacerazione del nostro stesso passato. Egli rappresentava quella tradizione di grandi matematici che è un onore caratteristico della nostra cultura, ed io stesso ho avvertito l'influenza profonda che le sue indagini originali, la stessa sistemazione che egli dette al calcolo delle probabilità esercitarono sui giovani studiosi, sui tecnici delle generazioni che gli succedettero. L'ampiezza della sua cultura, ricca di echi e di interessi, anche nel campo politico; la vivacità e la freschezza del suo spirito, straordinarie nella sua età; la gentilezza del suo animo, ce lo rendevano ancora più caro, e rendono più accorata oggi la nostra tristezza e più commosso l'omaggio che oggi rendiamo alla sua memoria e le condoglianze che esprimiamo alla sua famiglia e all'Accademia dei Lincei, che perde un capo veramente memorando nella sua storia.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il senatore Platone. Ne ha facoltà.

PLATONE. A nome del mio Gruppo mi associo alle parole che sono state pronunciate. Io non voglio aggiungere molto a quanto hanno detto i colleghi che mi hanno

preceduto. Certo la scomparsa di Guido Castelnuovo lascia in noi un rimpianto profondo quale sentiamo quando scompare un grande ed un maestro. Non dimenticheremo le sue opere e non dimenticheremo quanto abbiamo di persona potuto vedere della sua opera, con quale vigore e con quale intelligenza ha difeso gli interessi della ricerca e degli istituti scientifici in Italia. La ricerca scientifica in Italia perde oggi un uomo che non solo ha dato il grandissimo contributo diretto del suo ingegno, ma che ha anche operato nel campo politico e nel campo legislativo ad estenderla e a potenziarla.

Mi sia permesso aggiungere una parola di rammarico per il fatto che nel Paese la grandezza di Guido Castelnuovo non sia stata ancora sufficientemente sottolineata dalla stampa, e mi si permetta di esprimere l'augurio che anche nel vivo di una lotta politica come quella che oggi si svolge, la stampa italiana ed in generale il Paese non dimentichino l'importanza che ha nella nostra vita nazionale l'opera e l'esempio di un grande scienziato.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il senatore Caminiti. Ne ha facoltà.

CAMINITI. A nome del Gruppo liberale e mio personale mi associo alla commossa commemorazione del senatore Castelnuovo, uomo di grande cultura e cittadino esemplare.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il senatore Jannelli. Ne ha facoltà.

JANNELLI. I colleghi del mio Gruppo si associano reverenti e commossi al lutto del Senato per la morte di Guido Castelnuovo, il quale non è stato solo uno dei più grandi matematici di questo secolo, ma ha onorato l'Italia vivamente e profondamente dalla scuola e dalle Accademie di cui faceva parte e soprattutto all'estero come socio ricercato e stimato di numerosi enti culturali. Noi intendiamo onorare non soltanto la sua memoria, ma soprattutto il suo carattere fermo e adamantino che seppe dimostrare durante il regime fascista, quando « non mosse collo nè piegò sua costa ». Fu assertore fermo, preciso e autentico della libertà della scuola e si chiuse in un silenzioso, volontario esilio fino al giorno in cui, caduto il regime, ritornò alla lotta. Noi lo avemmo nella nostra Assemblea, soprattutto nella Commissione della pubblica istruzione, lavoratore assiduo ed efficiente, sempre fiducioso nel futuro della Patria, della quale fu veramente grandissimo figlio.

Vogliamo, con queste nostre parole, associarci al cordoglio di tutto il Senato e preghiamo il nostro illustre Presidente di inviare alla famiglia l'attestazione di questi nostri sentimenti.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Ministro della pubblica istruzione. Ne ha facoltà.

SEGNI, *Ministro della pubblica istruzione.* Onorevole Presidente, onorevoli senatori, a nome del Governo ed anche mio personale, mi associo alla commemorazione che è stata così nobilmente fatta del grande scienziato, che ha nobilitato l'Italia non soltanto per l'altezza del suo ingegno, ma anche per la nobiltà del suo carattere, dell'uomo che ha lavorato nel settore scientifico ed umano, con il quale ho avuto in questo ultimo periodo la fortuna di collaborare, purtroppo per così breve tempo. Voglio ricordare Guido Castelnuovo, presidente dei Lincei per due volte, eletto alla unanimità; ricordo Guido Castelnuovo autorevole membro della Commissione per la pubblica istruzione del Senato e Presidente di quella Commissione parlamentare per le ricerche scientifiche che ha avuto così grande peso nella decisione, ricordata dal senatore Panetti, che portò ad uno stanziamento sotto quel titolo nel bilancio della Pubblica istruzione. Questo è certo un fatto notevole poichè per la prima volta in Italia si è riconosciuta l'importanza della ricerca scientifica, cercando di operare uno sforzo che fosse all'altezza della scienza italiana. Guido Castelnuovo, quale presidente di quella Commissione, è stato, come giustamente si è ricordato, il massimo fautore di questo nuovo stanziamento e colui che seppe convincere con la sua parola autorevole, con la sua convinzione profonda, anche gli organi che presiedono al Tesoro, della necessità e della continuità da dare a questo stanziamento.

Abbiamo ammirato il professor Castelnuovo sempre, non solo come scienziato ma anche come gentiluomo. Devo ricordare la serietà delle sue discussioni e l'altezza con cui sosteneva i propri punti di vista nelle particolari contingenze: ritengo che difficilmente si potranno avere uomini così spassionati nel valutare gli avvenimenti. Guido Castelnuovo, così duramente colpito nel periodo fascista, conservò

sempre una serenità di spirito che gli permetteva di vedere obiettivamente gli avvenimenti e perfino di scusare taluni dei più gravi errori. Perciò il Senato e tutta l'Italia perdono non soltanto un grande scienziato ma anche una grande anima, un uomo di intelletto, di ingegno e di cuore superiore.

All'uomo mando un reverente saluto personale e mando il reverente saluto di tutto il Governo. Prego il Presidente del Senato di voler partecipare alla famiglia dell'estinto il senso di questo cordoglio che io esprimo.

PRESIDENTE. Invierò le espressioni di cordoglio del Senato alla desolata famiglia, alla città natale di Venezia ed all'Accademia dei Lincei.

Trasmissione di disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge, d'iniziativa dei deputati Petrone, Bellavista, Vigorelli ed altri:

« Incompatibilità parlamentari » (2318).

Questo disegno di legge sarà stampato, distribuito e poi assegnato alla Commissione competente.

Deferimento di disegni di legge all'esame di Commissioni permanenti e speciali.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che le Commissioni alle quali sono stati deferiti per l'esame i disegni di legge della cui presentazione diedi comunicazione nelle sedute del 22 e 23 corrente sono le seguenti:

4ª Commissione permanente (Difesa), previo parere della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Proroga delle concessioni di alloggi demaniali non di servizio per i dipendenti del Ministero della difesa » (2312), d'iniziativa dei senatori Romano Antonio ed altri;

6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):

« Disposizioni sui concorsi a Cattedre universitarie » (2311);

6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti), previo parere della 2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere) e della 4ª Commissione permanente (Difesa):

« Norme per salvare i ragazzi d'Italia dalla deflagrazione di ordigni di guerra » (2310), di iniziativa del senatore Menghi;

Commissione speciale per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente:

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 24 aprile 1947, n. 255, concernente modificazioni agli articoli 65 e 69 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 » (2308) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

Commissione speciale per l'esame dei provvedimenti a favore delle zone e delle popolazioni colpite dalle alluvioni, previo parere della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Ulteriori autorizzazioni di spesa per l'attuazione delle provvidenze previste dalla legge 10 gennaio 1952, n. 3, a favore delle aziende agricole danneggiate dalle alluvioni e mareggiate dell'estate e dell'autunno 1951 » (2314) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Mi riservo di comunicare al Senato quali di detti disegni di legge saranno deferiti alle Commissioni competenti, non solo per l'esame, ma anche per l'approvazione, a norma dell'articolo 26 del Regolamento.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il senatore Braccesi ha presentato, a nome della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), la relazione sul seguente disegno di legge: « Riduzione delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi delle categorie B e C/1 e determinazione del minimo imponibile agli effetti della imposta complementare » (2301).

Comunico altresì al Senato che il senatore Cingolani ha presentato, a nome della 3ª Com-

missione permanente (Affari esteri e colonie), la relazione sul disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 88, concernente l'organizzazione del servizio d'impiego, adottata a San Francisco dalla Conferenza generale della Organizzazione internazionale del lavoro, il 9 luglio 1948 » (2123).

Queste relazioni saranno stampate e distribuite ed i relativi disegni di legge saranno inscritti nell'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

Rimessione di disegno di legge all'Assemblea.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che un quinto dei componenti della 6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti) ha chiesto, ai sensi del primo comma dell'articolo 26 del Regolamento, che il disegno di legge: « Esami di Stato a conclusione degli studi nelle scuole medie superiori » (2230), già deferito all'esame e alla approvazione di detta Commissione, sia invece discusso e votato dall'Assemblea.

Pertanto questo disegno di legge sarà inscritto nell'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Riordinamento di ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dell'Aeronautica » (1654-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riordinamento di ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dell'Aeronautica ».

Ricordo che il disegno di legge, già approvato dal Senato, è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Fo presente che le modifiche introdotte dalla Camera si riferiscono a cinque articoli, dei quali uno aggiunto — cioè l'articolo 11 — e quattro modificati, cioè, nella nuova numerazione per l'introduzione del nuovo articolo: gli articoli 13, 16, 17 e 21. Circa le tabelle, la Camera dei deputati ha introdotto tre modifiche nella tabella allegata all'articolo 12 nella nuova numerazione, cioè quella che fissa gli organici degli ufficiali in servizio permanente dell'Aeronautica, e nella tabella n. 2, a cui si riporta l'articolo 13 nella nuova numerazione, aggiungendo un maggiore generale nel ruolo dei servizi, suddividendo il ruolo ingegneri in due categorie, cioè quella degli ingegneri e quella dei geofisici, e aumentando l'organico complessivamente stabilito per il ruolo ingegneri. Ha infine modificato anche la tabella n. 3, a cui si riferisce nella nuova numerazione l'articolo 14, aggiungendo il limite di età e la cessazione dal servizio del maggiore generale dal ruolo stesso.

La Commissione del Senato accetta l'aggiunta dell'articolo 11, accetta le modifiche degli articoli 16 e 17 nella nuova numerazione e formula proposte diverse per quanto concerne gli articoli 13 e 21 sempre nella nuova numerazione. Circa le tabelle, accetta le prime due modifiche contenute nella tabella inserita nell'articolo 12 nella nuova numerazione e nella tabella n. 2, cioè quelle relative all'aggiunta di un maggiore generale nel ruolo dei servizi e alla istituzione di due categorie distinte degli ingegneri e dei geofisici, e formula proposte diverse circa i ruoli degli ingegneri e dei geofisici, ma non esprime nessun parere sull'unica modifica introdotta dalla Camera nella tabella n. 3, modifica che del resto è la conseguenza necessaria dell'introduzione, su rilevata, nell'organico di un maggiore generale nel ruolo dei servizii.

A sua volta, la Commissione aggiunge due nuovi articoli al testo del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati e propone la modificazione dell'intestazione del titolo secondo.

Avverto che si procederà alla discussione e alla votazione soltanto delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati e di quelle proposte dalla Commissione.

Rinvio alla fine della discussione l'esame della modifica all'intestazione del titolo secondo ed apro la discussione generale sull'articolo 11 aggiunto dalla Camera dei deputati. Se ne dia lettura.

LEPORE, *Segretario*:

Art. 11.

Nell'articolo 22 del regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, il capoverso relativo al Corpo del Genio aeronautico, modificato con l'articolo 1, lettera *d*) della legge 19 maggio 1939, n. 900, è sostituito dal seguente:

Corpo del Genio aeronautico.

1° Ruolo ingegneri:

I categoria ingegneri;

II categoria geofisici;

2° Ruolo assistenti tecnici:

I categoria costruzioni aeronautiche ed edilizie;

II categoria assistenti di meteorologia.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

CADORNA, *relatore*. La Commissione ritiene che l'articolo 11, la creazione cioè di questa nuova sottocategoria nel ruolo ingegneri, sia giustificata. La categoria dei geofisici ha avuto una carriera particolarmente disgraziata inquantochè i suoi membri, essendo stati reclutati tra i civili in età già avanzata si erano trovati nel ruolo unico ad avere delle posizioni inferiori agli altri. Quindi la Commissione è d'accordo con la creazione del nuovo ruolo, ed è anche d'accordo col Ministero che ha ritoccato gli organici proposti dalla Camera, per meglio equilibrare la nuova carriera che si viene a formare. Si viene a formare una nuova carriera nel senso che, mentre essa in questo momento aveva i suoi ufficiali confinati nei gradi inferiori, si è facilitata la possibilità di accedere ai gradi di ufficiale superiore.

Il Ministero ha fatto dunque dei ritocchi perchè questa carriera sia maggiormente equilibrata.

Non so se l'onorevole Presidente vuole che continui nella mia esposizione, perchè la questione degli ufficiali geofisici va dall'articolo 11 all'articolo 13, al 18 ed al 21.

PRESIDENTE. Fermiamoci per ora all'articolo 11.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro della difesa.

PACCIARDI, *Ministro della difesa*. Il Governo accetta l'articolo 11 approvato dalla Camera, conformemente al parere della Commissione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'articolo 11, che rappresenta la prima modifica introdotta dalla Camera dei deputati nel testo del disegno di legge approvato dal Senato. L'onorevole Segretario ne ha già dato lettura.

Coloro i quali sono favorevoli all'articolo 11, accettato dalla Commissione del Senato e dal Governo, sono pregati di alzarsi.

(*È approvato*).

L'articolo 11 del testo già approvato dal Senato è diventato quindi articolo 12. Ho già ricordato le tre modifiche introdotte dalla Camera dei deputati nella tabella compresa in questo articolo — e cioè l'aggiunta di un maggior generale nel ruolo servizi, la suddivisione del ruolo ingegneri nelle due categorie degli ingegneri e dei geofisici e l'aumento dell'organico complessivamente stabilito per il ruolo ingegneri. Ho già avvertito che la Commissione accetta le prime due modifiche, ma formula proposte diverse per quanto riguarda la terza.

Si dia lettura dell'articolo 12 (secondo la nuova numerazione) nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

LEPORE, *Segretario*:

TITOLO III.

ORGANICI DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE DELL'AERONAUTICA.

Art. 12.

Gli organici degli ufficiali in servizio permanente dell'Aeronautica sono fissati come segue:

GRADO	Arma aeronautica										Corpo del genio aeronautico				Corpo di commissariato aeronautico		Corpo sanitario aeronautico
	Ruolo naviganti normale	Ruolo naviganti speciale	Ruolo servizi	Ruolo specialisti							categoria ingegneri	categoria geofisici	Ruolo assistenti tecnici		Ruolo commissariato	Ruolo amministrazione	Ruolo ufficiali medici
				motoristi	montatori	marconisti	armieri	elettricisti	fotografi	automobilisti			costruzioni	assistenti di meteorologia			
Generale di squadra aerea – Generale ispettore	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Generale di divisione aerea – Tenente generale	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	1
Generale di brigata aerea – Maggior generale	18	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	2	—	2
Colonnello	125	—	14	—	—	—	—	—	—	—	19	3	—	—	15	—	12
Tenente colonnello	219	24	56	—	—	—	—	—	—	—	56	8	8	6	51	12	38
Maggiore	231	23	68	—	—	—	—	—	—	—	47	6	10	8	47	16	35
Capitano	354	247	236	22	19	28	9	16	7	36	108	40	81	66	123	110	86
Subalterni	352	221	126	23	21	32	11	22	8	46	89	18	66	55	80	102	76

Sono considerati in soprannumero all'organico dei rispettivi gradi il generale di squadra aerea cui sia conferita la carica di Capo di Stato maggiore della difesa, nonchè l'ufficiale generale cui sia conferita la carica di Consigliere militare del Presidente della Repubblica.

PRESIDENTE. Si dia ora lettura del testo proposto dalla Commissione.

LEPORE, *Segretario*:

Art. 12.

Gli organici degli ufficiali in servizio permanente dell'Aeronautica sono fissati come segue:

GRADO	Arma aeronautica										Corpo del genio aeronautico				Corpo di commissariato aeronautico		Corpo sanitario aeronautico
	Ruolo naviganti normale	Ruolo naviganti speciale	Ruolo servizi	Ruolo specialisti							categoria ingegneri	categoria geofisici	Ruolo assistenti tecnici		Ruolo commissariato	Ruolo amministrazione	Ruolo ufficiali medici
				motoristi	montatori	marconisti	armieri	elettricisti	fotografi	automobilisti			costruzioni	assistenti di meteorologia			
Generale di squadra aerea – Generale ispettore	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Generale di divisione aerea – Tenente generale	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	1
Generale di brigata aerea – Maggior generale	18	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	2	—	2
Colonnello	125	—	14	—	—	—	—	—	—	—	18	4	—	—	15	—	12
Tenente colonnello	219	24	56	—	—	—	—	—	—	—	52	10	8	6	51	12	38
Maggiore	231	23	68	—	—	—	—	—	—	—	46	8	10	8	47	16	35
Capitano	354	247	236	22	19	28	9	16	7	36	120	36	81	66	123	110	86
Subalterni	352	221	126	23	21	32	11	22	8	46	80	20	66	55	80	102	76

Sono considerati in soprannumero all'organico dei rispettivi gradi il generale di squadra aerea cui sia conferita la carica di Capo di Stato maggiore della difesa, nonchè l'ufficiale generale cui sia conferita la carica di Consigliere militare del Presidente della Repubblica.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo articolo.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

CADORNA, *relatore*. La Commissione del Senato ha accettato l'emendamento relativo all'aggiunta di un maggior generale nel ruolo servizi in quanto che esso era stato accolto dal Governo. Personalmente debbo aggiungere che questa proposta non sembra giustificata in nessun modo. Il ruolo servizi raccoglie gli ufficiali « dispersi » e non vi è una ragione gerarchica per creare questo grado. Il direttore generale dei servizi è un generale di divisione aerea del ruolo naviganti. Per dare una idea esatta delle caratteristiche di questo ruolo leggerò quanto è detto nell'articolo 97 della legge di avanzamento: « I sottotenenti che non superino il corso di perfezionamento sono ammessi a frequentare il corso successivo; se non lo superino possono essere trasferiti, con il proprio grado e con la propria anzianità, nel ruolo naviganti speciale qualora siano in possesso del brevetto pilota militare, o nel ruolo servizi, previo parere della Commissione ordinaria di avanzamento, nel limite delle vacanze esistenti ».

Quindi, per questo emendamento, la Commissione si rimette al voto del Senato.

La Commissione, inoltre, accetta la suddivisione del ruolo ingegneri nelle categorie degli ingegneri e dei geofisici, ma, per quanto riguarda l'organico delle categorie stesse, insiste nelle cifre da essa proposte.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro della difesa.

PACCIARDI, *Ministro della difesa*. Il progetto originario del Governo non prevedeva questo generale del ruolo servizi. È stato introdotto dalla Camera. Il Governo, però, lo accetta oggi per due ragioni. La prima la definirei di opportunità legislativa. Dopo aver respinto un emendamento di carattere sostanziale che era stato approvato dalla Camera dei deputati, è difficile consigliare di respingere un altro emendamento proposto dall'altro ramo del Parlamento. La ragione è un po' formale, ma molti vecchi parlamentari me l'hanno suggerita; se il Senato respingerà tutti gli emendamenti introdotti dalla Camera sono sicuro che la Camera ci rimanderà un'altra volta le sue proposte e non riusciremo mai ad avere questi organici dell'Aeronautica che sono invece assolutamente necessari per il buon andamento del servizio. Ma sono sicuro di non aver convinto nessuno, con questa ragione di forma.

Ma c'è una ragione che spero più convincente. Quando abbiamo proposto questo nuovo organico per l'Aeronautica non erano stati ancora approvati gli organici per l'Esercito, e le due Camere, contrariamente alla prima sollevazione che si è verificata nella stampa e anche negli organi legislativi, sono andate al di là della proposta del Ministero. Per l'Esercito hanno accettato che ci sia un generale di amministrazione, un generale veterinario e anche un generale farmacista. Ora pare equo che, dal momento che questi generali sono stati introdotti per l'Esercito dalle due Camere, ci sia anche un generale per il ruolo servizi per l'Aeronautica il quale ha degli incarichi di natura logistico-amministrativa molto importanti. È anche per questa ragione di fondo che il Governo ha accettato l'emendamento della Camere. Un generale in più o in meno non farà cascare il mondo, ma penso che se il Senato ostinatamente respingerà tutti gli emendamenti della Camera un ulteriore e deleterio ritardo di questo disegno di legge sarà inevitabile. Perciò prego il Senato di accettare il punto di vista del Governo concordante su questo punto con l'operato della Camera.

Circa le altre modificazioni, il Governo insiste nelle sue proposte che poi sono le proposte della Commissione. Queste modificazioni che sono state introdotte, vista la tendenza della Camera a creare i due ruoli, tendono a graduare meglio la carriera del personale dei geofisici e quindi risultano da calcoli ponderati dei tecnici del Ministero e di cui la Commissione si è resa conto accettandoli.

PALERMO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALERMO. A nome del mio Gruppo, dichiaro che voterò contro l'istituzione di un nuovo posto di generale.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'articolo 12 (secondo la nuova numerazione) nel testo proposto dalla Commissione e accettato dal Governo, di cui è già stata data lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo ora all'articolo 12 dell'antico testo, diventato articolo 13.

Ricordo anzitutto che esso fa riferimento alle tabelle 1 e 2 annesse al disegno di legge: la tabella n. 1 riguarda gli organici degli ufficiali dell'Aeronautica per il 1951; la tabella n. 2 concerne gli organici quali debbono essere a partire dal 1° gennaio 1952 ed è pertanto identica alla tabella compresa nell'articolo 12 (secondo la nuova numerazione), che stabilisce gli organici definitivi. Alla tabella n. 1 la Camera dei deputati non ha apportato alcuna modificazione; per la tabella n. 2 vale, naturalmente, quanto già è stato detto a proposito della tabella compresa nell'articolo 12. Si intende quindi che la tabella n. 2 resta approvata nello stesso testo della tabella compresa nell'articolo 12.

Si dia ora lettura dell'articolo 13 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

LEPORE, *Segretario*:

Art. 13.

Gli organici stabiliti dall'articolo 12 saranno raggiunti entro l'anno 1953 con la gradualità prevista per ciascun ruolo dalle tabelle numeri 1 e 2 annesse alla presente legge, provvedendo per il 90 per cento delle aliquote degli ampliamenti nei vari gradi con promozioni dal grado inferiore di ufficiali attualmente in servizio permanente effettivo e per il 10 per cento col riassorbimento di personale sfollato a domanda in base al regio decreto-legge 14 maggio 1946, n. 384, e al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 810.

L'aliquota del 10 per cento sarà fornita da ufficiali da scegliersi tra coloro che, avendo usufruito del regio decreto-legge 14 maggio 1946, n. 384, e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 810, facciano domanda di essere riammessi in servizio permanente effettivo entro due mesi dalla pubblicazione della presente legge.

PRESIDENTE. Con questo articolo la Camera ha modificato l'antico testo approvato dal Senato attribuendo il 10 per cento delle aliquote degli ampliamenti di organico nei vari gradi al riassorbimento di ufficiali già sfollati a domanda. La Commissione del Senato invece insiste nel testo che fu precedentemente approvato dal Senato stesso; senonchè la Commissione, avendo proposto di aggiungere un articolo 18, contenente norme transitorie per la copertura dei posti di ufficiale superiore della categoria geofisici del ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico, aggiunge al suddetto testo le parole: « Salvo il disposto dell'articolo 18 ... ».

Si dia lettura dell'articolo 13 nel testo proposto dalla Commissione.

LEPORE, *Segretario*:

Art. 13.

Salvo il disposto dell'articolo 18, gli organici stabiliti dall'articolo 12 saranno raggiunti con la gradualità prevista per ciascun ruolo dalle tabelle numeri 1 e 2 annesse alla presente legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore per illustrare il testo proposto dalla Commissione.

CADORNA, *relatore*. La Commissione è contraria ad accettare l'emendamento introdotto dalla Camera dei deputati per molteplici motivi: anzitutto perchè accettare il riassorbimento di un 10 per cento di sfollati nell'Aeronautica esigerebbe un trattamento analogo per l'Esercito e per la Marina, e non solo per gli ufficiali ma anche per i sottufficiali; in secondo luogo non si comprende il motivo per cui dovrebbe essere riammesso un 10 per cento tratto dagli sfollati volontari anzichè da quelli che furono sfollati d'autorità e con procedimenti che talora furono anche affrettati. In sostanza questa richiesta riporterebbe in campo il riesame completo delle lunghe pratiche di discriminazione che furono fatte nel 1948-49.

Inoltre il personale che allora chiese di essere sfollato lo fece o perchè aveva trovato nella vita civile una sistemazione, ovvero perchè trattavasi di elementi compromessi i quali non ritenevano conveniente di affrontare il giudizio delle Commissioni. È da ritenersi quindi che i migliori elementi non presenterebbero domanda per rientrare nei quadri dell'aeronautica.

Si ritiene che tale personale il quale è stato per diversi anni in congedo non troverebbe oggi utile impiego nel servizio permanente. Osservo infine che l'emendamento così come era compilato non poteva essere messo in pratica attuazione per mancanza di disposizioni esecutive.

Per questi motivi la Commissione è contraria all'accettazione dell'emendamento introdotto dalla Camera dei deputati. È parimenti contraria all'accoglimento dell'inciso.

PRESIDENTE. Il senatore Tomè ha presentato, insieme con i senatori Grava, Beltrand, Varaldo, Gelmetti e Buizza, un emendamento tendente a mantenere il testo approvato dalla Camera dei deputati.

Il senatore Tomè ha facoltà di parlare per illustrare questo emendamento.

TOMÈ. Le ragioni per le quali mi sono indotto a sostenere l'emendamento introdotto in séde di discussione dalla Camera dei deputati (che cioè nel coprire gli organici disposti per l'aeronautica si prenda in considerazione la possibilità di assorbire il 10 per cento degli ufficiali che già sfollarono dai quadri), traggono motivo da queste considerazioni. Lo sfollamento avvenne in forza della legge 12 marzo 1946. Era un periodo in cui il Paese non vedeva molto chiaro nelle possibilità di resurrezione dell'esercito italiano e particolarmente dell'aeronautica. Si attraversava un periodo di disorientamento ed era umano, se non naturale, che ufficiali i quali avevano già una certa anzianità ed avevano davanti a loro la responsabilità di una famiglia, si preoccupassero di cercare una sistemazione. Ma questa sistemazione che ricercarono attraverso la richiesta di essere messi in congedo, non derivò tanto dai non volere permanere nei quadri dell'Aeronautica quanto invece e solamente dalle preoccupazioni di carattere economico-familiare. Ora, questi elementi che vedono nuovamente riaprirsi la possibilità di un reingresso nelle forze armate dello Stato e chiedono di poter rientrare, sostanzialmente mantengono quello che era l'ideale della loro giovinezza, mantengono ancora quella volontà di lavoro che era alla base della loro vocazione.

Si è detto che con l'ammettere questa possibilità di rientro di elementi già sfollati, si precostituirebbe una possibilità anche per altri elementi di altre forze armate, i quali chiederebbero un uguale trattamento. Ora non è detto che perchè si vuole prendere in particolare considerazione una delle armi delle nostre forze armate, un uguale identico trattamento si debba fare alle altre. Per gli ufficiali dell'Aeronautica sussiste la particolarità che si tratta di elementi in numero molto limitato, si tratta di poche decine di persone, mentre se si dovesse prendere in considerazione una analoga possibilità per l'Esercito, si entrerebbe in un ordine di dimensioni talmente vaste che effettivamente allora l'opportunità non potrebbe essere considerata. Si è anche detto che ci si troverebbe nella necessità di riprendere in esame non solo la posizione di coloro che sfollarono volontariamente ma anche di coloro che furono sfollati di autorità e per i quali si iniziarono dei provvedimenti di carattere disciplinare.

Ora sta di fatto che se mai questo ragionamento andrebbe a favore di coloro che sfollarono volontariamente perchè gli sfollati di autorità, attraverso le varie amnistie, le varie disposizioni che attenuarono la responsabilità disciplinare-amministrativa di questo personale, praticamente hanno avuto la possibilità di permanere tuttora nei quadri delle forze armate, attraverso ricorsi al Consiglio di Stato in parte già esauriti e in parte in corso di esame; per cui proprio per questa categoria di sfollati di autorità si verrebbe a costituire una posizione di privilegio nei confronti degli sfollati volontari.

Nè debbono aversi preoccupazioni circa la idoneità fisica, in quanto l'articolo 13 del disegno di legge approvato dalla Camera dà sufficiente garanzia che solo gli effettivamente abili potranno rientrare. Per queste considerazioni, considerazioni che attengono soprattutto a un lato umano della questione, io invito il Senato ad accedere alla proposta da me formulata.

PRESIDENTE. Non ho bisogno di interrogare la Commissione sull'emendamento del se-

natore Tomè, poichè l'onorevole relatore ha già indicato le ragioni per cui si oppone al testo approvato dalla Camera dei deputati; ragioni che erano state elencate brevemente ma chiaramente nella sua relazione a stampa. Tuttavia, se il senatore Cadorna vuole aggiungere qualche considerazione, ha facoltà di parlare.

CADORNA, *relatore*. Potrei aggiungere che chi ha lasciato volontariamente le forze armate in un momento in cui credeva conveniente entrare nella vita civile, verrebbe ora a portar via il posto a chi ha avuto fiducia nelle forze armate. Ritengo che le ragioni dianzi esposte siano ancora valide e pertanto insisto nel dichiararmi contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro della difesa per esprimere l'avviso del Governo.

PACCIARDI, *Ministro della difesa*. Onorevole Presidente, il Governo prega il Senato di modificare l'avviso della Camera e di ripristinare il concetto del testo originario del Governo. Il provvedimento preso per una delle tre forze armate porterebbe la necessità di prenderlo per tutte e tre le forze armate, poichè non ci sarebbe ragione che, preso un simile provvedimento per una di esse, non si facesse poi per le altre due, per ragioni intuitive di equità e di perequazione. Non solo. Ove si prendesse un provvedimento simile per gli ufficiali non si potrebbe poi negare ai sottufficiali. Come si è verificato lo sfollamento? Lo sfollamento si è verificato in questo modo. Dapprima si sono aperte le porte a chi voleva andarsene volontariamente. Ci sono state parecchie categorie di persone che se ne sono andate via volontariamente. C'è una categoria che non ha avuto fede nella resurrezione delle forze armate nel momento di abbandono del dopoguerra; poi c'è la categoria di quelli che avevano trovato o speravano di trovare una migliore sistemazione nella vita civile; poi c'è la categoria politica, notevole anche essa, di quelli che non hanno voluto giurare fedeltà alla repubblica. Potrei caso mai concepire che simili proposte fossero avanzate per gli sfollati di autorità, benchè anche così procedendo si andrebbe incontro a notevoli complicazioni, ma non per coloro che hanno preferito altre soluzioni personali piuttosto che sopportare l'onere e l'onore, in un momento difficile, di continuare la carriera delle armi. Inoltre, evidentemente, a tale distanza di tempo le migliori aliquote di queste categorie hanno trovato una sistemazione nella vita civile e coloro che dovremmo riassumere non sono certo i sistemati, ma quelli che non hanno trovato occupazione e dopo tanto tempo verrebbero nell'esercito nelle peggiori condizioni di preparazione.

Per tutte queste ragioni pregherei il Senato di dare contrario avviso a quello della Camera. A mio avviso il Parlamento non può lasciarsi guidare che da apprezzamenti equi e superiori anche in contrasto con gli interessi di categorie, per quanto rispettabili.

PRESIDENTE. Senatore Tomè, insiste nel suo emendamento?

TOMÈ. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo 13 (secondo la nuova numerazione) nel testo proposto dalla Commissione. Se ne dia nuovamente lettura.

LEPORE, *Segretario*:

Art. 13.

Salvo il disposto dell'articolo 18, gli organici stabiliti dall'articolo 12 saranno raggiunti con la gradualità prevista per ciascun ruolo dalle tabelle numeri 1 e 2 annesse alla presente legge.

PRESIDENTE. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Nell'articolo 14, già 13, la Camera dei deputati non ha introdotto alcuna modifica. Nella tabella n. 3, richiamata nell'articolo in parola, è stato però inserito un nuovo limite di età (63 anni) relativo al maggiore generale del ruolo servizi.

Domando alla Commissione ed al Governo se accettano questa modificazione.

CADORNA, *relatore*. La Commissione l'accetta.

PACCIARDI, *Ministro della difesa*. Anche il Governo.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti la modificazione apportata dalla Camera dei deputati alla tabella n. 3. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

CADORNA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CADORNA, *relatore*. Nella tabella n. 3 ci sarebbe ancora una variante da apportare. La Commissione propone cioè un emendamento: nella colonna n. 3, sempre nel ruolo servizi, il limite di età del maggiore deve essere portato da anni 55 ad anni 56 per analogia con quanto fatto per gli ufficiali dell'Esercito dello stesso ruolo servizi.

PRESIDENTE. È un emendamento che la Commissione presenta in questo momento.

CADORNA, *relatore*. Esattamente.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Ministro se l'accetta.

PACCIARDI, *Ministro della difesa*. Il Governo lo accetta.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento proposto dalla Commissione e accettato dal Governo, tendente a portare — nella tabella n. 3 — il limite di età per il maggiore del ruolo servizi da anni 55 a 56. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia ora lettura della tabella n. 3 quale risulta in seguito alle modificazioni testè approvate.

LEPORE, *Segretario*:

TABELLA N. 3.

LIMITI DI ETÀ PER LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE DEGLI UFFICIALI DELL'AERONAUTICA

GRADO	Arma aeronautica				Corpo del genio aeronautico		Corpo di commissariato aeronautico		Corpo sanitario aeronautico
	Ruolo naviganti normale	Ruolo naviganti speciale	Ruolo servizi	Ruolo specialisti	Ruolo ingegneri	Ruolo assistenti tecnici	Ruolo commissariato	Ruolo amministrazione	Ruolo ufficiali medici
Generale di squadra aerea e generale ispettore	58	—	—	—	65	—	—	—	—
Generale di divisione aerea e tenente generale	57	—	—	—	63	—	65	—	65
Generale di brigata aerea e maggior generale	56	—	63	—	61	—	63	—	63
Colonnello	54	—	60	—	58	—	60	—	60
Tenente colonnello	51	54	57	—	55	57	57	57	57
Maggiore	49	52	56	—	52	56	56	56	56
Capitano	45	49	52	60	50	52	52	52	52
Subalterni	45	47	50	58	48	50	50	50	50

Nota. — All'ufficiale maestro direttore del Corpo musicale dell'aeronautica e agli ufficiali maestri di scherma dell'aeronautica si continuano ad applicare i limiti di età, rispettivamente, di anni 60 e di anni 55, previsti dalle disposizioni per essi vigenti.

Passiamo all'articolo 16, già 15.

La Camera dei deputati ne ha modificato il primo comma. Si dia lettura del comma emendato.

LEPORE, *Segretario*:

« Fino alla completa copertura dei posti di ufficiale subalterno e di capitano del ruolo naviganti speciale, previsti dall'articolo 12, non si fa luogo, nel limite dei posti disponibili in detti gradi, all'assorbimento delle eccedenze esistenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, nei gradi di ufficiale subalterno e di capitano del ruolo naviganti normale ».

PRESIDENTE. Domando alla Commissione ed al Governo se accettano l'emendamento introdotto dalla Camera dei deputati.

CADORNA, *relatore*. La Commissione lo accetta.

PACCIARDI, *Ministro della difesa*. Anche il Governo lo accetta.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti il primo comma dell'articolo 16 nel testo modificato dalla Camera dei deputati. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

La Camera dei deputati ha inoltre modificato nel primo comma anche l'articolo 17, già 16. Si dia lettura dell'emendamento.

LEPORE, *Segretario*:

« A partire dal 1° gennaio 1951 e fino al 31 dicembre 1954, nel grado di capitano dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, e del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo comissariato, è consentito un soprannumero nel limite massimo di un terzo del rispettivo organico del grado medesimo risultante dalle annesse tabelle numeri 1 e 2 e sempre che siano lasciati vacanti altrettanti posti nei rispettivi gradi inferiori ».

PRESIDENTE. Domando alla Commissione ed al Governo se accettano la modifica introdotta dalla Camera dei deputati.

CADORNA, *relatore*. La Commissione l'accetta.

PACCIARDI, *Ministro della difesa*. Anche il Governo.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti il primo comma dell'articolo 17 nel testo modificato dalla Camera dei deputati. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

La Commissione ha proposto di inserire, dopo l'articolo 17, un articolo aggiuntivo. Se ne dia lettura.

LEPORE, *Segretario*:

Art. 18.

Per la prima copertura dei posti del grado di maggiore della categoria geofisici del ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico si considera disponibile annualmente, a partire dal 1° gennaio 1952, un quinto del numero dei posti conferibili nel grado medesimo alla data predetta.

Fino alla completa copertura dei posti di ufficiali superiori del ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico, non si fa luogo, nel limite dei posti vacanti in detti gradi rispetto a quelli fissati dalla tabella di cui all'articolo 12, all'assorbimento delle eccedenze esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge nel grado di capitano della categoria predetta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore per illustrare questo articolo aggiuntivo.

CADORNA, *relatore*. L'articolo 18 proposto dalla Commissione si propone di normalizzare la carriera in relazione alla costituzione del nuovo ruolo, che attualmente comprende un tenente colonnello, un maggiore, numerosi capitani ed alcuni tenenti; qualora non vi fosse questo emendamento che tende ad equilibrare la carriera, per coprire i nuovi posti assegnati agli ufficiali superiori si dovrebbero fare immediatamente un gran numero di promozioni. L'emendamento nel primo comma tende a graduare negli anni lo spostamento dei capitani che debbono essere promossi al grado di maggiore, e poi di tenente colonnello, per occupare i nuovi posti in organico che sono stati loro dati, mentre il secondo comma tende allo scopo opposto cioè a facilitare la carriera dei subalterni perchè possano essere promossi capitani per rinsanguare il ruolo dei capitani, che nei prossimi anni dovrà perdere venti elementi che occuperanno i posti di ufficiali superiori.

La Commissione è d'accordo al riguardo. Inoltre si fa osservare che nella seconda riga del secondo comma c'è una omissione dovuta ad errore di stampa: infatti dopo le parole: « ufficiali superiori » bisogna aggiungere le altre: « della categoria geofisici », che sono state dimenticate nel testo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro della difesa per esprimere l'avviso del Governo.

PACCIARDI, *Ministro della difesa*. Mi associo alle considerazioni dell'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo 18 proposto dalla Commissione ed accettato dal Governo. Se ne dia nuovamente lettura con la correzione indicata dall'onorevole relatore.

LEPORE, *Segretario*:

Art. 18.

Per la prima copertura dei posti del grado di maggiore della categoria geofisici del ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico si considera disponibile annualmente, a partire dal 1° gennaio 1952, un quinto del numero dei posti conferibili nel grado medesimo alla data predetta.

Fino alla completa copertura dei posti di ufficiali superiori della categoria geofisici del ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico, non si fa luogo, nel limite dei posti vacanti in detti gradi rispetto a quelli fissati dalla tabella di cui all'articolo 12, all'assorbimento delle eccedenze esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge nel grado di capitano della categoria predetta.

PRESIDENTE. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Gli articoli 17 e 18 del testo già approvato dal Senato, diventati articoli 18 e 19 nel testo approvato dalla Camera dei deputati, diventano ora articoli 19 e 20. Ad essi non è stata apportata alcuna modificazione.

Dopo l'articolo 20 la Commissione ha proposto di inserire un altro articolo aggiuntivo, che diventa pertanto articolo 21. Se ne dia lettura.

LEPORE, *Segretario*:

Art. 21.

Gli ufficiali del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, categoria costruzioni e assistenti di metereologia, del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione, ancorchè esistano le necessarie vacanze organiche, non possono essere promossi ad anzianità al grado superiore se prima non siano stati promossi ad anzianità gli ufficiali di pari grado e della medesima anzianità di nomina nel servizio permanente effettivo rispettivamente del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, categoria ingegneri e geofisici, e del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato, che abbiano avuto andamento normale di carriera.

Gli ufficiali del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, categoria costruzioni e assistenti di metereologia, e del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione, ancorchè esistano le necessarie vacanze organiche, non possono essere promossi a scelta al grado superiore se prima non è stato promosso, per lo stesso titolo, l'ufficiale pari grado e di eguale anzianità di grado e nomina nel servizio permanente, iscritto sul quadro di avanzamento a scelta, rispettivamente del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, categoria ingegneri e geofisici, e del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore per illustrare questo articolo aggiuntivo.

CADORNA, *relatore*. Gli assistenti tecnici del Corpo del genio aeronautico e gli ufficiali di amministrazione del Corpo del commissariato una volta arrestavano la loro carriera al grado di capitano. Con questa legge la carriera è stata portata fino al grado di tenente colonnello. Per questa ragione ci saranno numerose e rapide promozioni per riempire le vacanze che si sono formate. Con queste promozioni potrebbe accadere che gli assistenti tecnici e gli ufficiali di amministrazione, che sono di una categoria inferiore come titolo di studio, fossero promossi prima degli ufficiali

del ruolo ingegneri del Corpo aeronautico e commissari.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro ad esprimere l'avviso del Governo.

PACCIARDI, *Ministro della difesa*. Accetto l'articolo aggiuntivo formulato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 21 proposto dalla Commissione ed accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

L'articolo 19 del testo già approvato dal Senato, diventato 20 nel testo approvato dalla Camera dei deputati, diventa ora articolo 22. Ad esso non è stata apportata alcuna modificazione.

PARATORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARATORE. Devo fare una constatazione per cui è necessaria una modificazione. Questo disegno di legge fu presentato nell'aprile del 1951 e venne al Senato nel novembre del 1951. L'onere finanziario è di 390 milioni per l'esercizio 1951-52 e di 712.150.000 lire per l'esercizio 1952-53 e successivi. Evidentemente nel momento in cui si presentava questo disegno di legge, secondo la prassi normale, per la quale non c'è bisogno della indicazione della copertura quando si tratta di somme che si possano inscrivere in bilanci futuri, non si pose la copertura per il 1952-53. Oggi invece, essendo il bilancio 1952-53 già in discussione, bisogna provvedere a inserire nel provvedimento l'indicazione della copertura dell'onere. Propongo quindi, a nome della Commissione, che si aggiunga alla fine dell'articolo la seguente frase: « e per l'esercizio 1952-53, con lo stanziamento contenuto nel capitolo 229 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'esercizio medesimo ».

Il capitolo 229, che è un capitolo di fondi a disposizione per integrare capitoli il cui stanziamento eventualmente si dimostrasse insufficiente, nel bilancio 1952-53 ha una disponibilità di sette miliardi e consente quindi la copertura che ci occorre.

PRESIDENTE. Si dia allora lettura dell'articolo 22.

LEPORE, *Segretario*:

Art. 22.

La maggiore spesa derivante dalla presente legge graverà per lire 390 milioni sull'esercizio finanziario 1951-52 e per lire 712.150.000 sull'esercizio finanziario 1952-53 e successivi.

Alla copertura dell'onere di 390 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1951-52 verrà fatto fronte con i normali stanziamenti contenuti nei capitoli 83 e 85 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio medesimo.

PRESIDENTE. Il senatore Paratore propone che all'articolo 22, per il quale la Camera dei deputati non ha proposto nessuna modifica, siano aggiunte le seguenti parole: « e per l'esercizio 1952-53 con lo stanziamento contenuto nel capitolo 229 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'esercizio medesimo ». La Commissione accetta questo emendamento?

CADORNA, *relatore*. Lo accetta.

PRESIDENTE. Il Governo?

PACCIARDI, *Ministro della difesa*. Pur non essendo molto convinto, mi rimetto alla autorità del senatore Paratore ed accetto lo emendamento.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento aggiuntivo all'articolo 22 presentato dal presidente della Commissione finanze e tesoro. I senatori favorevoli a questo emendamento accettato dalla Commissione e dal Governo sono pregati di alzarsi.

(*È approvato*).

L'articolo 20 dell'antico testo, diventato articolo 21 nel testo approvato dalla Camera dei deputati, diventa ora articolo 23. Se ne dia lettura nel testo della Commissione.

LEPORE, *Segretario*:

Art. 23.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e ha effetto dal 1° gennaio 1951.

PRESIDENTE. Il testo approvato dalla Camera dei deputati è il seguente:

« La presente legge entra in vigore a tutti gli effetti dal 1° gennaio 1951 ».

Il testo già approvato dal Senato era invece del seguente tenore:

« Salvo il disposto dell'articolo 13, la presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ».

PARATORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARATORE. La Commissione finanze e tesoro, per sua prassi, è stata sempre contraria a queste forme di retroattività, e soprattutto in quei casi in cui la retroattività riguarda organici di personale come questi. La Commissione si rende conto di certe necessità, ma chiede, per lo meno all'Assemblea, che la retroattività sia portata al 1° luglio perchè sarebbe semlicemente poco estetico che questa retroattività andasse ad intaccare un bilancio già chiuso come quello 1950-51. Chiedo quindi una prima modificazione in questo articolo, consistente nello spostare la decorrenza al 1° luglio anzichè al 1° gennaio 1951.

L'altra modificazione che la Commissione chiede riguarda l'entrata in vigore della legge. La Costituzione, all'articolo 73, stabilisce quale deve essere il termine normale: 15 giorni dopo la pubblicazione della legge sulla *Gazzetta Ufficiale*. Se è vero che ci possono essere casi in cui l'urgenza del provvedimento consiglia una deroga, è però anche vero che in questi ultimi tempi si è fatto largo abuso di formule come quelle dell'articolo 23 che la Commissione può accettare solo in casi eccezionali. Nel caso attuale la Commissione chiede che si ritorni alla norma dell'articolo 73 della Costituzione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore per esprimere l'avviso della Commissione.

CADORNA, *relatore*. La Commissione si associa alle considerazioni del senatore Paratore per quello che riguarda la retroattività, soprattutto tenendo presente che per l'Esercito il Ministero indicò la data del 1° gennaio 1951 perchè era successiva all'approvazione della legge da parte del Consiglio dei ministri e la legge stessa fu presentata al Senato il successivo 13 febbraio, quando la retroattività era cioè di un mese. Quindi credo che stabilendo la retroattività al 1° luglio si faccia ancora un trattamento piuttosto favorevole. Per la seconda parte la Commissione si rimette al Senato.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro ad esprimere il suo avviso.

PACCIARDI, *Ministro della difesa*. Trattandosi di quindici giorni non avrei nessuna ragione di farne una questione, cioè non ha molta importanza che la legge abbia effetto immediatamente dopo la pubblicazione o dopo il periodo normale. Ci tengo però a dire che aveva molta importanza al momento in cui è stato presentato questo disegno di legge, assoluta urgenza. È difficile riconoscere e giustificare questa sperequazione tra le tre Armi. Noi abbiamo presentato questi progetti uno successivamente all'altro, uno a febbraio ed uno ad aprile. La Commissione li ha discussi quasi insieme e non è colpa del potere esecutivo se il potere legislativo rimandandoli da una Camera all'altra è arrivato un anno dopo a discutere ancora di questi organici con ritardi che creano imbarazzi immensi. Mi rimetto naturalmente al Senato ma non aderisco alla proposta del senatore Paratore di fissare la data al 1° luglio 1951 anzichè al 1° gennaio. Riconosco che non ha eccessiva importanza questo, però crea una disparità tra le tre Armi, perchè abbiamo già approvato la legge per gli organici dell'Esercito che stabilisce la decorrenza al 1° gennaio e stabilire ora la decorrenza al 1° luglio per la Aeronautica crea senza dubbio una differenza per la quale non trovo ragioni eccessive. Quindi per l'armonia legislativa vorrei che la decorrenza fosse fissata al 1° gennaio 1951 così come si è fatto per l'Esercito. All'articolo 13 poi la decorrenza è stabilita dal 1° gennaio 1951, ma questo riguarda i limiti di età ed è chiaro che per i limiti di età non c'è nulla di invariato anche se il Senato accedesse alla tesi del senatore Paratore, cioè che la legge ha effetto dal 1° luglio anzichè dal 1° gennaio. Sarà naturalmente inserito a verbale che resta inteso che non c'è nessuna modifica della data del 1° gennaio per quel che riguarda i limiti di età. Fatte queste considerazioni mi rimetto al voto del Senato.

PRESIDENTE. Domando al senatore Paratore se mantiene i suoi emendamenti.

PARATORE. Sì.

PRESIDENTE. Do nuovamente lettura dell'articolo 23 nel testo proposto dalla Commissione:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e ha effetto dal 1° gennaio 1951 ».

Il senatore Paratore ha presentato due emendamenti. Con il primo chiede che la legge entri in vigore nel termine fissato dall'articolo 73 della Costituzione, ma gli faccio osservare che non occorre fare un riferimento esplicito al predetto articolo 73, perchè bisogna prevedere le eccezioni e non la regola.

Metto quindi ai voti il primo emendamento del senatore Paratore nel senso che siano soppresse le parole: « entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* », perchè con questa soppressione è evidente che la legge entrerà in vigore nel termine fissato dall'articolo 73 della Costituzione.

Tale emendamento è accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

La seconda parte del'articolo 23 nel testo proposto dalla Commissione reca: « ha effetto dal 1° gennaio 1951 ». Il senatore Paratore propone invece che si dica: « ha effetto dal 1° luglio 1951 ». Per tale emendamento, che è accettato dalla Commissione, il Governo si è rimesso al Senato.

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Dopo prova e controprova, è approvato*).

L'articolo 23 resta quindi approvato nel seguente testo:

Art. 23.

La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1951.

È rimasta accantonata la proposta della Commissione di modificare l'intestazione del titolo secondo, nella maniera seguente: « Modifiche alle vigenti disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del ruolo naviganti dell'Arma areonatica e sull'ordinamento del Corpo del genio aeronautico ». Il Governo ha dichiarato di accettare questa nuova intestazione.

La metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Metto infine ai voti, nel suo complesso, il disegno di legge con le modificazioni introdottevi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Approvazione del disegno di legge: « Miglioramenti economici al clero congruato » (2244) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Miglioramenti economici al clero congruato », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*:

Art. 1.

Sulle misure dei limiti di congrua spettanti al clero alla data del 31 dicembre 1949, per effetto delle disposizioni contenute nel regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227, e delle successive disposizioni legislative, viene concesso, a decorrere dal 1° luglio 1951, un aumento temporaneo del 50 per cento, fermo restando quanto disposto con la legge 30 novembre 1950, n. 998.

Lo stesso aumento compete, con la stessa decorrenza, sulla misura in vigore al 31 dicembre 1949 degli altri assegni fissi e di quelli in compenso delle spese di culto, previsti dal regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227, nonchè degli assegni spettanti agli ecclesiastici in attività di servizio contemplati dall'articolo 24, comma secondo, della legge 27 maggio 1929, n. 848.

L'aumento di cui ai precedenti commi compete, con la stessa decorrenza, sulla misura degli assegni annui e delle spese di officiatura spettanti al clero del Pantheon, stabilita dall'articolo 5 del decreto legislativo 9 settembre 1947, n. 1481, e raddoppiata con l'articolo 2 della legge 29 luglio 1949, n. 494.

(*È approvato*).

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'importo di lire 1.300 milioni sarà provveduto mediante riduzione di corrispondente somma dei fondi iscritti sul capitolo n. 453 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1951-52.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione ed esecuzione dell'Accordo relativo ai trasporti aerei regolari tra l'Italia e gli Stati Uniti del Brasile, concluso a Roma il 25 gennaio 1951 » (2066) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione ed esecuzione dell'Accordo relativo ai trasporti aerei regolari tra l'Italia e gli Stati Uniti del Brasile, concluso a Roma il 25 gennaio 1951 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli, Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*:

Art. 1.

È approvato l'Accordo relativo ai trasporti aerei regolari tra l'Italia e gli Stati Uniti del Brasile e Protocollo di firma, conclusi a Roma il 25 gennaio 1951.

(*È approvato*).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo e Protocollo suddetti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.

(*È approvato*).

ACCORDO RELATIVO AI TRASPORTI AEREI REGOLARI TRA L'ITALIA E GLI STATI UNITI DEL BRASILE

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA e il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEGLI STATI UNITI DEL BRASILE

Considerando:

che le possibilità dell'aviazione commerciale, come mezzo di trasporto, diventano sempre più rilevanti;

che questo mezzo di trasporto, per le sue caratteristiche essenziali che permettono rapidi collegamenti, facilita i contatti tra le Nazioni;

che conviene organizzare, in maniera sicura e regolare, le comunicazioni aeree tra i territori delle Parti Contraenti e sviluppare la cooperazione internazionale, senza pregiudizio degli interessi nazionali e regionali;

che è desiderabile giungere alla conclusione di una convenzione generale multilaterale destinata a regolare i trasporti aerei internazionali regolari;

che, fin quando non entrerà in vigore tra le Parti Contraenti una Convenzione di tale natura, si rende necessaria la conclusione di un Accordo per l'istituzione dei servizi aerei regolari tra l'Italia e gli Stati Uniti del Brasile, in conformità con la Convenzione relativa all'Aviazione Civile internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944;

hanno nominato, a tale scopo, i seguenti Plenipotenziari:

S. E. l'onorevole senatore CARLO SFORZA, *Ministro degli Affari Esteri.*

S. E. il signor CARLOS ALVES DE SOUZA, *Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario della Repubblica degli Stati Uniti del Brasile,*

i quali hanno concordato le disposizioni seguenti:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione del presente Accordo e del suo Allegato:

1° L'espressione « Autorità aeronautiche » significa, nel caso che si riferisca all'Italia, il Ministero della Difesa-Aeronautica (Direzione Generale della Aviazione Civile e Traffico Aereo) e, nel caso che si riferisca agli Stati Uniti del Brasile, il Ministero dell'Aeronautica o, in ambedue i casi, qualsiasi persona od Ente autorizzato ad assolvere le funzioni attualmente esercitate dagli stessi.

2° L'espressione «impresa aerea designata » significa qualsiasi impresa che una delle Parti Contraenti abbia scelto per l'esercizio dei servizi convenuti ed al cui riguardo sia stata fatta comunicazione scritta alle autorità aeronautiche dell'altra Parte Contraente, in conformità dell'articolo 2, paragrafo *b*), del presente Accordo.

3° L'espressione «servizio aereo internazionale regolare » significa il servizio aereo fra i territori delle Parti Contraenti, o attraverso i medesimi effettuato con frequenza regolare dall'impresa aerea designata, secondo orari, rotte tariffe prestabilite e approvate dalle Parti Contraenti.

Art. 2.

a) Le Parti Contraenti si concedono reciprocamente i diritti specificati nel presente Accordo e nel suo Allegato, al fine di istituire i servizi aerei internazionali regolari in esso descritti e menzionati come « servizi convenuti ».

b) Ciascuna delle Parti Contraenti designerà una o più imprese aeree nazionali per l'esercizio dei servizi convenuti e determinerà la data d'inizio dei servizi stessi.

Art. 3.

a) Subordinatamente all'osservanza di quanto è previsto nel paragrafo *b*) del presente articolo e nell'articolo 5 del presente Accordo, la Parte Contraente che concede i diritti dovrà accordare, senza indugio, il necessario permesso di esercizio alle imprese aeree designate dall'altra Parte.

b) Prima di essere autorizzate ad iniziare i servizi convenuti, le imprese aeree designate potranno essere richieste di dimostrare alle competenti Autorità Aeronautiche della Parte Contraente che concede il permesso di esercizio che esse sono in grado di adempiere alle disposizioni prescritte dalle leggi e regolamenti normalmente applicati dalle predette autorità all'esercizio delle imprese di trasporto aereo internazionale regolare.

Art. 4.

Al fine di evitare pratiche discriminatorie ed al fine di rispettare il principio di uguaglianza di trattamento, viene stabilito che:

1° Le tasse e gli altri gravami fiscali che ciascuna delle Parti Contraenti può imporre o permettere che siano imposti all'impresa o imprese aeree designate dall'altra Parte Contraente, per l'uso degli aeroporti e delle altre attrezzature, non debbono essere più elevate di quelle dovute per l'uso di tali aeroporti ed attrezzature, dagli aeromobili delle imprese nazionali che svolgono servizi internazionali similari.

2° I carburanti, i lubrificanti, le parti di ricambio introdotti nel territorio di una Parte Contraente e presi a bordo degli aeromobili dell'altra Parte Contraente che si trovino in quel territorio, sia direttamente da un'impresa da questa designata, sia per conto di tale impresa e destinati unicamente all'uso dei suoi aeromobili, godranno del trattamento dato alle imprese nazionali o alle imprese della nazione più favorita, per quanto riguarda i diritti doganali, le tasse di ispezione e gli altri diritti e gravami nazionali.

3° Gli aeromobili di una delle Parti Contraenti utilizzati nell'esercizio dei servizi convenuti ed i combustibili, gli olî lubrificanti, le parti di ricambio nonchè il normale equipaggiamento e le provviste di bordo, che si trovino sui detti aeromobili, godranno dell'esenzione dai diritti doganali, dalle tasse d'ispezione e dai diritti o tasse similari nel territorio dell'altra Parte Contraente, anche quando i materiali anzidetti siano usati e consumati dagli stessi aeromobili in volo su tale territorio.

4° Le cose descritte nel paragrafo precedente e che godono dell'esenzione nello stesso stabilita, non potranno essere introdotte senza il consenso delle

Autorità Doganali dell'altra Parte Contraente. Esse rimarranno soggette, in attesa della loro riesportazione o utilizzazione, al controllo delle Autorità Doganali dell'altra Parte Contraente, che non dovrà però influire sulla loro disponibilità.

Art. 5.

I certificati di navigabilità, le patenti di abilitazione e le licenze, rilasciate o convalidate dall'una delle Parti Contraenti e non scadute, sono riconosciuti validi dall'altra Parte Contraente ai fini dell'esercizio dei servizi convenuti. Ognuna delle Parti Contraenti si riserva il diritto di non riconoscere validi, per i voli al di sopra del suo territorio, le patenti di abilitazione e le licenze rilasciate a uno dei suoi nazionali dalle autorità dell'altra Parte Contraente o di un altro Stato.

Art. 6.

1° Le leggi e i regolamenti di una delle Parti Contraenti che si riferiscono all'entrata, alla permanenza nel suo territorio ed all'uscita dal medesimo degli aeromobili destinati alla navigazione aerea internazionale, all'esercizio ed alla navigazione di tali aeromobili durante la loro sosta all'interno del predetto territorio, si applicano agli aerei impiegati dalle imprese designate dall'altra Parte Contraente.

2° Le leggi e i regolamenti di una delle Parti Contraenti che si riferiscono all'entrata, alla permanenza nel territorio ed alla uscita dal medesimo dei passeggeri, dell'equipaggio e del carico degli aerei (come le disposizioni che si riferiscono all'entrata, all'uscita, alla permanenza, all'immigrazione, ai passaporti, alla Dogana, alla quarantena), si applicano, nel territorio della prima Parte Contraente, ai passeggeri, all'equipaggio e al carico degli aeromobili impiegati dalle imprese aeree designate dall'altra Parte Contraente.

Art. 7.

Ciascuna delle Parti Contraenti si riserva la facoltà di negare o revocare il permesso di esercizio alle imprese aeree designate dall'altra Parte Contraente, quando giudicherà non sufficientemente provato che la parte preponderante della proprietà ed il controllo effettivo di esse appartengono a cittadini dell'altra Parte Contraente o ad Enti effettivamente controllati da cittadini della parte medesima.

Il permesso potrà egualmente essere revocato nel caso che le imprese designate non osservino le leggi ed i regolamenti indicati nell'articolo 13 della citata Convenzione di Chicago, o non soddisfino alle condizioni cui i diritti sono subordinati, a norma nel presente Accordo e del suo Allegato, oppure quando gli equipaggi degli aeromobili in esercizio non siano composti da persone che posseggano la nazionalità dell'una o dell'altra Parte Contraente, eccezione fatta dei casi di addestramento di personale navigante, mediante istruttori debitamente autorizzati dai competenti organi della Parte Contraente a cui appartiene l'aeromobile.

Art. 8.

Al fine di una stretta collaborazione, le autorità Aeronautiche delle Parti Contraenti si consulteranno, periodicamente, per controllare l'applicazione dei princìpi formulati nel presente Accordo e nel suo Allegato, nonchè la loro soddisfacente esecuzione.

Art. 9.

Ove una delle Parti Contraenti ritenga opportuno di modificare una clausula dell'allegato al presente Accordo o servirsi delle facoltà concessele all'articolo 7, può richiedere uno scambio di vedute fra le Autorità Aeronautiche delle Parti Contraenti. Le consultazioni debbono avere inizio entro un periodo di 60 giorni dalla data della richiesta.

Le modificazioni all'allegato, concordate fra le Autorità Aeronautiche, entreranno in vigore dopo aver formato oggetto di uno scambio di note per via diplomatica.

Art. 10.

Ogni controversia fra le Parti Contraenti, circa l'interpretazione l'applicazione del presente Accordo e del suo Allegato, che non sia soggetta alle norme prescritte nel Capitolo XVIII della Convenzione di Chicago e che non possa essere risolta attraverso consultazioni dirette, sarà sottoposta al giudizio di una Corte arbitrale, Organo od Ente, a scelta delle medesime Parti Contraenti. Nel caso questi procedimenti non siano possibili, sarà sottoposta al giudizio di una Corte arbitrale, composta di tre membri; due di questi saranno nominati rispettivamente da ciascuna delle Parti Contraenti, mentre il terzo sarà designato dal Presidente del Consiglio dell'Organizzazione della Aviazione Civile Internazionale, che lo sceglierà tra gli arbitri che non abbiano la nazionalità di una delle Parti Contraenti, sulla lista tenuta secondo i regolamenti dall'O.A.C.I.

Le Parti Contraenti s'impegnano conformarsi alle sentenze arbitrali che, in ogni caso, dovranno considerarsi come definitive.

Art. 11.

Ciascuna delle Parti Contraenti può in qualsiasi momento, notificare all'altra Parte Contraente la sua intenzione di denunciare il presente Accordo. La notificazione sarà inviata contemporaneamente all'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale. Effettuata la notificazione, il presente Accordo cesserà di aver vigore sei mesi dopo la data nella quale essa sia stata ricevuta dall'altra Parte Contraente, salvo che, per accordo tra le Parti, essa sia stata ritirata prima dello spirare di detto termine. Qualora l'altra Parte Contraente non accusi ricevimento della notificazione, questa si considererà ricevuta quattordici (14) giorni dopo la data in cui essa sia pervenuta alla Organizzazione della Aviazione Civile Internazionale.

Art. 12.

Il presente Accordo sostituisce tutti i permessi, privilegi o concessioni esistenti al momento della sua entrata i vigore accordati a qualunque titolo da una delle Parti Contraenti, a favore di imprese aeree dell'altra Parte Contraente.

Art. 13.

Ove una Convenzione aeronautica generale multilaterale, entri in vigore fra le Parti Contraenti, il presente Accordo ed il suo Allegato dovranno uniformarsi alle disposizioni della predetta Convenzione.

Art. 14.

Il presente Accordo, il suo allegato e tutti gli atti relativi agli stessi, saranno registrati presso l'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale (O.A.C.I.).

Art. 15.

Il Presente Accordo entrerà in vigore subito dopo che siano state ottemperate le disposizioni costituzionali delle due Parti Contraenti.

Immediata notifica di tale adempimento sarà data da ciascuna Parte Contraente all'altra.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti Plenipotenziari, debitamenta autorizzati hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto i loro sigilli.

FATTO in Roma, addì 25 gennaio 1951 in doppio originale, nelle lingue italiane e portoghese, i due testi facendo egualmente fede.

Per il Presidente
della Repubblica Italiana

SFORZA

Per il Presidente
della Repubblica degli S. U. del Brasile

CARLOS ALVES DE SOUZA

ALLEGATO

I.

Il Governo della Repubblica Italiana concede al Governo degli Stati Uniti del Brasile il diritto di esercire, per mezzo di una o più imprese aeree da questo ultimo designate, i servizi aerei sulle rotte specificate nell'unita Tabella *B*.

II.

Il Governo degli Stati Uniti del Brasile concede al Governo della Repubblica Italiana il diritto di esercire, per mezzo di una o più imprese aeree da questo ultimo designate, i servizi aerei sulle rotte specificate nell'unita Tabella *A*.

III.

Le imprese aeree designate dalle Parti Contraenti secondo le disposizioni dell'Accordo e del presente Allegato, godranno nel territorio dell'altra Parte Contraente, in ciascuna delle rotte descritte nelle annesse Tabelle, del diritto di transito e di scalo per fini non commerciali negli aeroporti aperti al traffico internazionale, nonchè del diritto di caricare e scaricare passeggeri, merci e posta in traffico internazionale, nei punti indicati nelle annesse Tabelle alle condizioni specificate nelle sezioni IV e V.

IV.

a) La capacità di trasporto dei servizi delle imprese aeree delle due Parti Contraenti dovrà essere proporzionata alla domanda di traffico.

b) Un trattamento giusto ed equo dovrà essere assicurato alle imprese aeree designate delle due Parti Contraenti affinchè esse possano godere di uguali possibilità nell'esercizio dei servizi convenuti.

c) I servizi convenuti avranno per obiettivo principale di assicurare una capacità corrispondente alla domanda di traffico fra il Paese del quale detta impresa ha la nazionalità ed il Paese di destinazione del traffico.

d) Il diritto di una impresa aerea designata di caricare e scaricare nei punti delle rotte specificate, traffico internazionale destinato al territorio di terzi Stati o da essi proveniente, sarà esercitato in conformità dei princìpi generali di naturale e razionale sviluppo del trasporto aereo accettati dalle due Parti Contraenti, in modo che la capacità sia in relazione:

1° alla domanda di traffico fra il Paese di origine ed il Paese di destinazione;

2° alle esigenze di un più economico esercizio dei servizi convenuti, e

3° alla domanda di traffico esistente nelle zone attraversate, tenuto conto degli interessi dei servizi locali e regionali.

V.

Nella istituzione e gestione dei servizi aerei convenuti, le imprese aeree designate da ciascuna delle Parti Contraenti dovranno prendere in considerazione, nel caso di esercizio di rotte comuni o di tratti di esse, gli interessi delle imprese dell'altra Parte Contraente al fine di non pregiudicarli.

Ciascuna delle Parti Contraenti può invocare, in qualsiasi momento, l'applicazione del principio sopra indicato, chiedendo all'altra Parte Contraente di inviare Delegati alfine di una consultazione per il raggiungimento di un accordo soddisfacente.

La consultazione dovrà aver luogo entro 15 giorni dalla data della richiesta all'altra Parte Contraente, e, qualora un accordo non si sia potuto raggiungere entro trenta giorni, tale consultazione potrà continuare per altri 60 giorni, ma, in tale caso, la Parte che ha chiesto la consultazione potrà esigere la sospensione del servizio in contestazione.

Scaduto questo ultimo termine, la questione potrà essere deferita ad un giudizio arbitrale nella forma prevista nell'articolo 10 dell'Accordo.

VI.

a) Le tariffe relative alle rotte in eomune o a quelle che comunque si riferiscono a territori delle due Parti Contraenti, saranno stabilite in misura ragionevole, prendendo in debita considerazione, il costo dell'esercizio, un ragionevole profitto, le tariffe applicate da altre imprese aeree e le caratteristiche di ogni servizio fra cui la sicurezza, la velocità e il « comfort ».

b) Nello stabilire le tariffe designate dovranno tenere in considerazione le raccomandazioni della I.A.T.A.

c) Previa comunicazione alle rispettive autorità aeronautiche e, qualora ciò sia necessario, dopo aver consultato le imprese aeree dei terzi Paesi che effettuino servizi sulla stessa rotta o tratti di essa, le imprese designate stabiliranno di comune accordo le tariffe per passeggeri e merci da applicare nei tratti comuni delle loro rotte.

d) Nel caso in cui le imprese designate non raggiungano l'accordo, spetterà alle autorità aeronautiche di cercare una soluzione. Qualora ciò non sia possibile, la questione sarà sottoposta all'arbitrato, secondo l'articolo 10 dell'Accordo.

e) Le imprese designate dovranno sottoporre le loro tariffe all'approvazione delle Autorità aeronautiche delle due Parti Contraenti almeno 30 giorni prima della data prevista per la loro entrata in vigore. In casi speciali, tale periodo potrà essere ridotto con il consenso delle Autorità sopra indicate.

f) Le tariffe applicate dalle imprese aeree designate da una delle Parti contraenti, quando serviranno località su rotte comuni fra il territorio dell'altra Parte Contraente e terzi paesi, non saranno inferiori a quelle applicate dall'altra Parte Contraente.

VII.

L'inclusione o l'omissione di scali su rotte aeree indicate nelle tabelle delle rotte, fuori del territorio di una Parte Contraente, dovranno essere oggetto di comunicazione delle Autorità aeronautiche della prima Parte Contraente a quelle della Seconda, 30 giorni prima della data stabilita della loro effettuazione termine questo, che potrà essere diminuito di comune intesa.

Le Autorità aeronautiche che riceveranno la comunicazione, dovranno, entro il termine stabilito, far conoscere alle altre autorità aeronautiche se accolgano o meno l'applicazione della modifica proposta.

In caso negativo, le Autorità aeronautiche delle due Parti Contraenti cercheranno di intendersi allo scopo di arrivare ad un soddisfacente accordo.

Resta inteso che, durante le consultazioni, le imprese designate non possono porre in applicazione le modifiche proposte.

VIII.

Le autorità aeronautiche delle Parti Contraenti si comunicheranno reciprocamente, non meno di 15 giorni prima dell'inizio dell'effettivo esercizio dei rispettivi servizi, le informazioni concernenti le autorizzazioni date alle rispettive imprese aeree designate per esercire i servizi convenuti, in tutto o in parte.

Dette informazioni saranno completate specialmente dai testi delle autorizzazioni concesse e delle eventuali modifiche, nonchè dai dati relativi alle frequenze, agli orari ed ai tipi degli aerei impiegati.

IX.

Salvo disposizione espressa in contrario dalla autorità aeronautica competente, le imprese aeree designate potranno mantenere proprio personale tecnico e amministrativo negli aeroporti dell'altra Parte Contraente. L'80 per cento del personale di ogni categoria (tecnico, amministrativo, operaio), dovrà essere della nazionalità dello Stato nel cui territorio si trovino gli aeroporti in questione. Qualunque divergenza che sorga su tale punto, sarà risolta dalle Autorità Aeronautiche del Paese nel cui territorio si trovino i suddetti aeroporti.

X.

Finchè sussisteranno le esigenze del visto per l'ammissione degli stranieri nel territorio di qualsiasi delle Parti Contraenti, gli equipaggi indicati nel bollettino di bordo degli aerei delle due Parti impiegati nei servizi convenuti saranno esenti dal visto d'obbligo; dovranno possedere un passaporto valido ed un documento di identità rilasciato dall'impresa designata presso la quale prestano servizio.

Perchè si possa godere di quanto disposto nella presente sezione, il comandante dell'aereo dovrà presentare alle autorità competenti, al primo scalo, sul territorio dell'altra Parte Contraente, il ruolo completo dell'equipaggio.

XI.

La materia relativa ai servizi postali per via aerea sarà regolata dalle convenzioni internazionali e dagli accordi speciali vigenti al riguardo.

QUADRO DELLE ROTTE

A) TABELLA DELLE ROTTE ITALIANE.

1. — Dall'Italia per Lisbona, Dacar o Isola del Sale, Recife, Rio de Janeiro e/o San Paolo, e viceversa.

2. — Dall'Italia per Madrid e/o Lisbona, Dacar o Isola del Sale, Recife, Rio de Janeiro, e/o San Paolo, Buenos Ayres e viceversa.

3. — Dall'Italia per Madrid e/o Lisbona, Dacar o Isola del Sale, Racife, Rio de Janeiro, Montevideo, Buenos Ayres e viceversa.

B) TABELLA DELLE ROTTE BRASILIANE.

1. — Dal Brasile per Dacar o Isola del Sale, Lisbona e/o Madrid, Roma e viceversa.

2. — Dal Brasile per Dacar o Isola del Sale, Lisbona e/o Madrid, Roma, Zurigo, Francoforte o Berlino e viceversa.

3. — Dal Brasile per Dacar o Isola del Sale, Lisbona e/o Madrid, Roma, Instabul, Beirut e viceversa.

PROTOCOLLO DI FIRMA

Nel decorso delle trattative terminate con la firma dell'Accordo sui trasporti aerei fra l'Italia e gli Stati del Brasile, conclusosi in data odierna i rappresentanti delle Parti Contraenti, sono concordi sui seguenti punti:

1° Le Autorità di dogana, polizia, immigrazione e igiene pubblica delle Parti Contraenti metteranno in pratica, nella maniera più semplice e rapida, le disposizioni previste negli articoli 3 e 5 dell'Accordo, allo scopo di evitare qualsiasi ritardo nel movimento degli aeromobili impiegati nei servizi convenuti. Ciò sarà preso nella dovuta considerazione nell'applicazione dei rispettivi regolamenti.

2° Essendo desiderio di entrambe le Parti Contraenti che le loro aviazioni commerciali oltre ad appartenere loro integralmente, si servano di aeromobili i cui equipaggi appartengano ai rispettivi territori, la facoltà riconosciuta nella seconda parte dell'articolo 7 dell'Accordo, di negare o revocare un'autorizzazione ad un'impresa aerea designata da una delle Parti Contraenti potrà essere esercitata dall'altra Parte Contraente, nel caso che tra gli equipaggi degli aeromobili della Prima Parte Contraente sia incluso personale navigante che non abbia la sua nazionalità.

L'inclusione di elementi d'equipaggio nativi di terzi paesi sarà ammessa solo se abbia lo scopo di istruire e addestrare il personale navigante.

Ciononostante, qualsiasi delle Parti Contraenti s'impegna, a richiesta dell'altra Parte Contraente, a far escludere dall'equipaggio degli aeromobili delle imprese aeree designate qualsiasi elemento la cui presenza nel territorio dell'altra Parte Contraente non sia ritenuta desiderabile.

3° Resta inteso che la sezione VII dell'Allegato concerne in particolare le variazioni delle rotte, mentre la sezione V dello stesso Allegato concerne invece soltanto l'esercizio dei servizi convenuti.

IN FEDE DI CHE, i Plenipotenziari designati da entrambe le Parti Contraenti hanno firmato il presente, in due esemplari, negli stessi termini, nelle lingue italiana e portoghese ugualmente validi.

Roma, 25 gennaio 1951.

Per il Presidente
della Repubblica Italiana

SFORZA

Per il Presidente
della Repubblica degli S. U. del Brasile

CARLOS ALVES DE SOUZA

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Coloro i quali sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

(*È approvato*).

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione ed esecuzione dell'Accordo provvisorio di trasporto aereo fra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federativa Popolare di Jugoslavia, concluso a Roma il 23 dicembre 1950 » (2068) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione ed esecuzione dell'Accordo provvisorio di trasporto aereo, fra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federativa Popolare di Jugoslavia, concluso a Roma il 23 dicembre 1950 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Si passa alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*:

Art. 1.

È approvato l'Accordo provvisorio di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Federativa Popolare di Jugoslavia e scambio di Note, conclusi a Roma il 23 dicembre 1950.

(*È approvato*).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo e scambio di note suddetti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.

(*È approvato*).

ACCORD PROVISOIRE DE TRANSPORT AÉRIEN ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE POPULAIRE DE YOUGOSLAVIE

Le GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE et le GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERATIVE POPULAIRE DE YOUGOSLAVIE, désirant, sur une base de réciprocité, stipuler un accord afin d'établir au plus tôt, des communications aériennes entre l'Italie et la Yougoslavie,

sont convenus des dispositions suivantes:

Article 1.

Les Parties Contractantes s'accordent l'une à l'autre les droits spécifiés à l'Annexe ci-jointe en vue de l'établissement des services aériens énumerés à cette Annexe (indiqués sous le nom de « services convenus »). Lesdits services peuvent être exploités immédiatement ou à une date ultérieure au choix de la Partie Contractante à laquelle ces droits sont accordés.

Article 2.

1. – Chacun des « services convenus » peut être mis en exploitation aussitôt que la Partie Contractante à laquelle les droits spécifiés ont été concedés, a désigné une ou plusieures entreprises de transport aérien appelées à exploiter les routes en question. La Partie Contractante qui concéde les droits doit accorder sans délai le permis d'exercice aux entreprises désignées, sauf les conditions prévues au paragraphe 2 du présent article et à l'article 6.

2. – Les entreprises de transport aérien ainsi désignées seront tenues à prouver aux Autorités aéronautique compétentes de la Partie Contractante qui accorde les droits, qu'elles sont à même de se conformer aux lois et règlements appliqués normalement par lesdites Autorités à l'activité des entreprises commerciales de transport aérien.

Article 3.

1. – Chacune des Parties Contractantes convient que les droits et taxes imposée pour l'utilisation des aérodromes et autres installations techniques aux entreprises de transport aérien de l'autre Partie Contractante, ne dépasseront pas les droits dûs pour l'utilisation desdits aérodromes et installations par ses propres entreprises de transport aérien se consacrant à des services internationaux similaires.

2. – Les carburants, les huiles lubrifiantes, les pièces de rechange, les équipements et le matériel en général, introduits sur le territoire d'une Partie Contractante pour l'usage exclusif des aéronefs, appartenent aux entreprises de

transport aérien que désignera l'autre Partie, bénéficieront sur ledit territoire d'un traitement aussi favorable che le traitement appliqué aux entreprises nationales appartenant à ladite Partie Contractante et se consacrant à des transports aérien internationaux, en ce qui concerne les droits de douane, d'inspection ou droits et taxes nationaux.

3. – Si l'entreprise de transport aérien désignée par une Partie Contractante est exempte des droits indiqués aux alinéas 1) et 2) de cet article, les autres taxes que l'entreprise de l'autre Partie Contractante est tenue de verser ne pourront pas être plus élevées que les taxes minima payées par les entreprises de transport aérien des autres États effectuant un service similaire.

4. – Tout aéronef utilisé par l'entreprise désignée par une Partie Contractante sur les lignes aériennes faisant l'objet du présent Accord, ainsi que les carburants, les huiles lubrifiantes, les pièces de rechange, l'équipement normal et les provisions de bord, demeurant à bord desdits aeronefs, seront, à leur arrivée sur le territoire de l'autre Partie Contractante ou à leur départ de celui-ci, exempts de droits de douane, frais d'inspection ou autres droits et taxes similaire, même au cas où ces approvisionnements seraient employés ou consommés par ces aéronefs au cours du vol au dessus dudit territoire.

5. – Les articles exempts aux termes du paragraphe précédent, ne pourron pas être débarqués sans le consentement des Autorités douanières de l'autre Partie Contractante. Au cas où ils seraient nui consommés, ni utilisés, il seront jusqu'à leur réexportation soumis au contrôle des Autorités susdites, mai sanpréjuger la disponibilité de ces articles.

Article 4.

Les certificats de navigabilité, les brevets d'aptitude, et les licences, délivrés ou validés par l'une des Parties Contractantes et en cours de validité, seront reconnus valables, par l'autre Partie Contractante aux fins de l'exploitation des « services convenus ». Toutefois chaque Partie Contractante se réserve pour la circulation au-dessus de son propre territoire, le droit de ne pas reconnaître valables les brevets d'aptitude et licences délivrés à ses propres ressortissants par les Autorités de l'autre Partie Contractante ou par un Etat tierce.

Article 5.

1. – Les lois et règlements de chaque Partie Contractante, régissant l'entrée et la sortie de son territoire, pour les aéronefs employés à la navigation aérienne internationale ou régissant la navigation desdits aéronefs durant leur présence dans les limites de son territoire, s'appliqueront aux aéronefs des entreprises désignées par l'autre Partie Contractante.

2. – Les lois et règlements de chaque Partie Contractante, régissant sur son territoire l'entrée, le séjour et la sortie des passagers, équipages ou cargaison (tels que les réglements concernant l'entrée, les contrôles, l'immigration, les passeports, la douane et la quarantaine) sont applicables aux passagers, à l'équipage et à la cargaison des aéronefs employés par les entreprises que désignera l'autre Partie Contractante, durant leur présence dans les limites du territoire de la première Partie Contractante.

Article 6.

Chaque Partie Contractante se réserve le droit de refuser ou de révoquer l'autorisation d'exploitation accordée aux entreprises désignées par l'autre Partie Contractante, conformément aux dispositions contenues dans l'Annexe ci-jointe, si ces entreprises ne fournissent pas, au cas où cela leur serait demandé, la preuve que la part prépondérante de la propriété et le contrôle effectif de l'entreprise elle-même sont entre les mains de nationaux de l'une ou de l'autre Partie Contractante, ou si ces entreprises ne se conforment pas aux lois et règlements visés à l'article 5 ou si elles ne remplissent pas les conditions sur la base desquelles les droits d'exercice sont concédés conformément au contenu du présent Accord et de son Annexe.

Article 7.

1. – Chaque Partie Contractante s'engage à porter sur son territoire assistance aux aéronefs en détresse de l'entreprise de transport aérien de l'autre Partie Contractante et cela dans la même mésure qu'à ses aéronefs nationaux.

2. – En cas d'accident survenu à un aéronef d'une Partie Contractante sur le territoire de l'autre Partie Contractante entrainant décès, blessures graves ou une varie sérieuse de l'aéronef ou des installations auxiliaires, la Partie Contrante sur le territoire de laquelle l'accident est survenu, ouvrira une enquête sur les circostances de l'accident. La Partie Contractante, à qui cet aéronef appartient, sera autorisée à envoyer des observateurs qui assisteront à l'enquête, et la Partie Contractante qui procède à cette enquête lui communiquera le rapport relatif.

Article 8.

Chaque aéronef appartenant aux entreprises des Parties Contractantes, employé pour l'exploitation des lignes aériennes qui font l'objet de cet Accord, devrà être muni de documents suivants:

a) Certificat d'immatriculation;
b) Certificat de navigabilité;
c) Brevets et licences appropriés pour chaque membre de l'équipage;
d) Carnet de route;
e) Licence de la station de radiocommunication de bord;
f) Liste nom;nale des passagers;
g) Manifeste et déclarations détaillées du chargement;
h) S'il y a lieu, le permis spécial pour le transport par la voie des airs de certaines catégories de marchandises.

Article 9.

Si l'une ou l'autre des Parties Contractantes estime désirable de modifier une clause quelconque de cet Accord oun de son Annexe, les autorités aéronautiques compétentes des Parties Contractantes se consulteront en vue de procéder

à une telle modification. Les consultations devront avoir lieu dans les 30 jours à partir de la date de la demande. Au cas où lesdites Autorités arrivent à un accord sur les modifications à apporter, ces modifications entreront en vigueur seulement après avoir été confirmées par un échange de notes diplomatiques.

Article 10.

Tout différend entre les Parties Contractantes relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord ou de son Annexe, qui ne pourrait pas être réglé par voie de négociations directes, sera soumis à un jugement d'arbitrage au choiz des Parties Contractantes.

Les Parties Contractantes s'engagent à se conformer aux décisions du jugement d'arbitrage qui, en tout cas, seront considérées comme définitives.

Article 11.

Au cas où une convention multilatérale d'aviation à laquelle adhéreraient les deux Parties Contractantes entrerait en vigueur, le présent Accord devra être harmonisé aux dispositions de ladite Convention.

Article 12.

Chaque Partie Contractante pourra à tout moment notifier à l'autre Partie Contractante sa volonté de dénoncer le présent Accord.

Le présent Accord provisoire cessera d'avoir effet dès la date communiquée dans ladite notification, et en tout cas, deux mois à partir de la date susindiquée.

Article 13.

Pour l'application du présent Accord et de son Annexe, sauf dispositions contraires, l'expression: « Autorités Aéronautiques compétentes » signifiera en ce qui concerne la République Italienne, la Direzione Generale Aviazione Civile e Traffico Aereo – adresse télégraphiques: « Civilavia » Roma; en ce qui concerne la République Populaire Fédérative de Yougoslavie: Glavna uprava civilnog vazdušnog saobraćaja adresse télégraphique: Guvs – Beograd.

Article 14.

Le présent Accord aura la durée de six mois et entrera en vigueur à la date de sa signature.

EN FOI DE QUOI, les soussignés Plénipotentiaires, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

FAIT à Rome le 23 Décembre 1950, en double exemplare, en langue française.

Pour le Gouvernement de la République Italienne

SFORZA

Pour le Gouvernement de la R. P. F. de Yougoslavie

IVEROVIC

ANNEXE

Le Gouvernement Italien accorde aux entreprises de transport aérien désignées par le Gouvernement Yougoslave le droit d'embarquer et de débarquer en Italie et d'effectuer le trafic international en passagers, marchandises et poste, sur les routes suivantes, dans les deux directions:

1) ROME–BELGRADE
2) MILAN–VENISE–ZAGREB–BELGRADE

Le Gouvernement Yougoslave accorde aux entreprises de transport aérien désignées par le Gouvernement Italien, le droit d'embarquer et de débarquer en Yougoslavie et d'effectuer le trafic international en passagers, marchandises et poste, sur les routes suivantes, dans le deux directions:

1) BELGRADE–ROME
2) BELGRADE–ZAGREB–TRIESTE–MILAN

Rome, le 23 décembre 1950

S. E. M. Mladen IVEKOVIC

Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire
de la République Fédérative Populaire de Yougoslavie - ROME

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de porter à la connaissance de V. E. ce qui suit:

Etant donné que l'aéroport de Gorizia (Merna) est situé prés de la frontière italo–yougoslave, qu'il est nécessaire de garantir la plus grande sûreté soit du personnel soit des avions en manœuvre d'atterrisage et de décollage sur le dit aéroport, il serait extrémement souhaitaible que les avions decollent ou atterrissent sur l'aéroport de Gorizia (Merna) puissent,l e casécheant survoler le territoire yougoslave dans un circuit aérien ayant un rayon de cinq kilométres, rayon qui devrait avoir comme point de départ le centre même de l'aéroport.

Le Gouvernement de la République Italienne est partant tombé d'accord avec le Gouvernement de la République Fédérative Populaire de Yougoslavie pour que la question dont il s'agit, soit reglée par la Commission Mixte chargèe de resoudre la délimitation de la frontière italo–yougoslave.

En attendant la solution formelle de cette question, le Guovernement Italien souhaite que le Gouvernement Yougoslave voudra bien donner aux Autorités competentes les instructions necéssaires afin qu'elles tiennent compte des circonstances susindiquées.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de ma très haute considération.

SFORZA

Roma, le 23 décembre 1950

S. E. le Sénateur Carlo SFORZA
Ministre des Affaires Etrangères
Palais Chigi - *Rome*

Monsieur le Ministre,

Je viens de recevoir la lettre suivante en date du 23 décembre 1950:

« Etant donné que l'aéroport de Gorizia (Merna) est situé prés de la frontiére italo-yougoslave, qu'il est nécessaire de garantir la plus grande sûreté soit du personnel soit des avions en manœuvre d'atterrissage et de décollage sur le dit aéroport, il serait extrémement souhaitable que les avions qui décollent ou atterrissent sur l'aéroport de Gorizia (Merna) puissent, le cas écheant, survoler le territoire yougoslave dans un circuit aérien ayant un rayon de cinq kilomètres, rayon qui devrait avoir comme point de départ le centre même de l'aéroport.

Le Gouvernement de la République Italienne est partant tombé d'accord avec le Gouvernement de la République Fédérative Populaire de Yougoslavie pour que la question dont il s'agit, soit reglée par la Commission Mixte chargée de resoudre la délimitation de la frontière italo-yougoslave.

En attendant la solution formelle de cette question, le Gouvernement Italien souhaite que le Gouvernement Yougoslave voudra bien donner aux Autorités competentes les instructions necéssaires, afin qu'elles tiennent compte des circonstances susindiquées ».

J'ai l'honneur, Monsieur le Ministre, de porter à votre connaissance que le Gouvernement de la République Fédérative Populaire de Yougoslavie est d'accord avec ce qui précéde.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de ma très haute considération.

IVEKOVIC

PRESIDENTE. Metto ai voti il diregno di legge nel suo complesso. Coloro i quali sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

(*E approvato*).

Approvazione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione degli atti adottati a Ginevra il 19 settembre 1949 dalla Conferenza delle Nazioni Unite sui trasporti stradali ed i trasporti automobilistici » (2196) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione degli atti adottati a Ginevra il 19 settembre 1949 dalla Conferenza delle Nazioni Unite sui trasporti stradali ed i trasporti automobilistici », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Si passa all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Atti adottati a Ginevra il 19 settembre 1949 dalla Conferenza delle Nazioni Unite sui trasporti stradali ed i trasporti automobilistici:

a) Atto finale della Conferenza delle Nazioni Unite sui trasporti stradali ed i trasporti automobilistici;

b) Convenzione sulla circolazione stradale;

c) Protocollo relativo ai paesi o territori presentemente occupati;

d) Protocollo relativo alla segnalazione stradale.

(*È approvato*).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Atti suddetti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.

(*È approvato*).

(*V. allegato allo stampato n. 2196*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Coloro i quali sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

(*È approvato*).

Approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione alla spesa di lire 60.000.000 per la partecipazione dell'Italia al fondo dell'assistenza tecnica ampliata delle Nazioni Unite » (1772).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione alla spesa di lire 60.000.000 per la partecipazione dell'Italia al Fondo dell'assistenza tecnica ampliata delle Nazioni Unite ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 60.000.000 per la partecipazione dello Stato italiano al Fondo dell'assistenza tecnica ampliata delle Nazioni Unite.

(*È approvato*).

Art. 2.

Le modalità per l'erogazione della spesa autorizzata con l'articolo precedente saranno determinate dal Ministro degli affari esteri, d'intesa con quello del tesoro.

(*È approvato*).

Art. 3.

All'onere di 60.000.000 di lire derivante dalla applicazione della presente legge, si provvede per lire 55.800.000 con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate, accertate con il 2° provvedimento di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio 1950-51 e per lire 4.200.000 con riduzione del fondo per le spese impreviste, di cui al capitolo 452 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1950-51.

Il Ministro del tesoro provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Norme integrative circa l'ordinamento dell'Istituto superiore di sanità » (1948).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme integrative circa l'ordinamento dell'Istituto superiore di sanità ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha chiesto di parlare il senatore Boccassi. Ne ha facoltà.

BOCCASSI. Dirò soltanto due parole per illustrare l'atteggiamento del mio Gruppo di fronte a questo disegno di legge. Dopo l'approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Pieraccini, che riguardava la produzione farmaceutica da parte dello Stato, noi non possiamo che condividere il principio espresso dal presente disegno di legge in discussione, il quale riconferma tra la funzione di un istituto di Stato quella della produzione farmaceutica per i sieri, i vaccini, gli antibiotici e altre sostanze ritenute utili al raggiungimento dei suoi fini. Confermato ciò, mi sia consentito inoltre di fare il punto sopra un'altra osservazione.

Debbo aggiungere che trova il nostro favore la realizzazione da parte dell'Istituto superiore di sanità dell'impianto per la ricerca scientifica e lo studio della microbiologia, una scienza questa di enorme importanza che si è rilevata di carattere fondamentale in questi ultimi tempi per lo sviluppo della medicina.

Ed in verità questa materia dovrebbe essere inserita a nostro avviso tra le materie obbligatorie di insegnamento universitario, perchè si è rivelata in questi ultimi tempi molto più importante di alcune materie inserite ultimamente come obbligatorie nella facoltà di medicina, come quella della chimica-biologica.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

CAPORALI, *relatore*. Poichè la questione è stata già ampiamente illustrata, io mi rimetto alla relazione la quale ha tre punti fondamentali; primo, il riconoscimento da parte di persone scientificamente illustri, come il Fiessinger, che l'Istituto superiore di sanità è il più importante ente del mondo nel campo suo specifico; secondo, l'Istituto ha ottenuto il riconoscimento di un centro di studi di carattere internazionale affidato all'Italia; terzo: la Commissione è stata unanime nell'accettare il disegno di legge. Il presidente della Commissione finanze e tesoro, senatore Paratore, ha dato parere favorevolissimo. Quanto si chiede è poca cosa. In fondo l'attuale disegno di legge attesta l'importanza di questa istituzione che ha fama scientifica mondiale.

Io mi auguro che l'unanimità della Commissione trovi riscontro nella unanimità del Senato riguardo a questa legge, rendendo così un plauso e un omaggio ad un nome che tanto onora l'Italia, quello del professore Marotta, che fin dall'inizio ha creato e diretto l'Istituto con immenso successo pratico e scientifico.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare, a nome del Governo, l'onorevole Ministro della marina mercantile.

CAPPA, *Ministro della marina mercantile*. Il Governo si associa alle osservazioni dell'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*:

Art. 1.

L'Istituto superiore di sanità esplica – alla diretta dipendenza dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica – funzioni di ricerca scientifica, nonchè di produzione di sieri, vaccini, sostanze antibiotiche, ed altre ritenute utili al raggiungimento dei suoi fini. Esegue controlli di Stato, controlli analitici ed assolve a tutti gli altri compiti che le leggi gli affidano.

(*È approvato*).

Art. 2.

Presso l'Istituto superiore di sanità sono istituiti un Comitato amministrativo ed un Comitato scientifico, nominati per un triennio dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.

(*È approvato*).

Art. 3.

Il Comitato amministrativo dell'Istituto è composto:

a) dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, *Presidente;*

b) dal Direttore generale, *Vice-Presidente;*

c) da un Consigliere di Stato;

d) da un magistrato della Corte dei conti di grado non inferiore al V;

e) da un funzionario della Ragioneria generale dello Stato di grado non inferiore al V;

f) da due capi di Laboratorio dell'Istituto;

g) dai due funzionari preposti rispettivamente ai servizi del personale e di amministrazione dell'Istituto.

Un funzionario di ruolo dell'Istituto, designato dal Direttore generale, esercita le funzioni di segretario.

In seno al Comitato viene nominata una Giunta, composta dal Direttore generale, che la presiede, e da due membri scelti fra i componenti del Comitato. La Giunta provvede nei casi di urgenza.

(*È approvato*).

Art. 4.

Il Comitato scientifico è composto da dieci membri scelti tra personalità scientifiche specialmente competenti nei vari campi di attività dell'Istituto.

Il Direttore generale dell'Istituto lo presiede e gli sottopone le questioni da esaminare.

(*È approvato*).

Art. 5.

Salvo il disposto dell'articolo 6, il Comitato amministrativo esercita, nei confronti del personale dell'Istituto, le funzioni attribuite, a norma del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 e successive modificazioni, al Consiglio di amministrazione di cui all'articolo 11 del decreto medesimo.

(*È approvato*).

Art. 6.

I limiti previsti dagli articoli 5 e 6 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni, per lavori e forniture effettuati nell'interesse dell'Istituto, sono stabiliti in 30 milioni, quando si intenda provvedere per asta pubblica, licitazione privata o appalto concorso e in 10 milioni quando si intenda provvedere a trattativa privata o in economia.

Peraltro, sugli atti che importino una spesa superiore ai limiti normali vigenti, ma non eccedente i limiti di cui al precedente comma, deve essere sentito il Comitato amministrativo, il cui parere è vincolante.

Il limite massimo previsto dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni, per le aperture di credito a favore del funzionario delegato dell'Istituto, è fissato in 10 milioni.

(*È approvato*).

Art. 7.

Gli impegni e gli ordini di spesa relativi all'Istituto, nei limiti dei fondi assegnati in bilancio, come pure i mandati di pagamento, sono emessi e firmati dal Direttore generale dell'Istituto.

(*È approvato*).

Art. 8.

Per i controlli prescritti dagli articoli 168 e successivi del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, è costituito presso l'Istituto un ufficio di ragioneria dipendente dal Ministero del tesoro – Ragioneria generale dello Stato.

(*È approvato*).

Art. 9.

La Commissione di disciplina di cui all'articolo 68 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 e successive modificazioni, per il personale dell'Istituto è costituita dal Direttore generale che la presiede, da un capo di Laboratorio e da un funzionario del ruolo dei servizi amministrativi di grado non inferiore al VI.

Saranno inoltre nominati due membri supplenti scelti fra funzionari dell'Istituto di grado non inferiore al VII.

Un funzionario di ruolo dell'Istituto designato dal Direttore generale esercita le funzioni di segretario.

(*È approvato*).

Art. 10.

Le norme contrarie od incompatibili con quelle della presente legge sono abrogate.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Rinvio della discussione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Macrelli ed altri: « Provvedimenti a favore della Associazione nazionale vittime civili di guerra » (2053).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti a favore della Associazione nazionale vittime civili di guerra », di iniziativa dei senatori Macrelli ed altri.

Comunico al Senato che il senatore Macrelli chiede che questa discussione sia rinviata per consentirgli di interpellare gli altri presentatori sull'eventuale ritiro del disegno di legge. Infatti la relazione del senatore Tupini propone il rigetto del disegno di legge stesso.

Senatore Macrelli, posso esaudire la sua richiesta nel senso di proporre che la discussione di questo disegno di legge avvenga subito dopo quella sul provvedimento in favore dei territori montani. Accetta questa mia proposta?

MACRELLI. L'accetto e la ringrazio, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti la proposta che la discussione del disegno di legge n. 2053 avvenga dopo quella del provvedimento in favore dei territori montani. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Discussione del disegno di legge: « Provvidenze per i mutilati ed invalidi e per i congiunti dei caduti che appartennero alle Forze armate della sedicente repubblica sociale italiana » (2097).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvidenze per i mutilati ed invalidi e per i congiunti dei caduti che appartennero alle Forze armate della sedicente repubblica sociale italiana ».

Domando all'onorevole Sottosegretario di Stato per il tesoro se accetta che la discussione abbia luogo sul testo della Commissione.

TESSITORI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non ho nulla in contrario.

PRESIDENTE. Dichiaro allora aperta la discussione generale sul testo proposto dalla Commissione.

È inscritto a parlare il senatore Ruggeri. Ne ha facoltà.

RUGGERI. Signor Presidente, questo disegno di legge già nel suo titolo, si presenta al nostro esame con una formulazione equivoca. La parola « provvidenze » non dice nulla: occorre evidentemente analizzare in quale atto giuridico ed economico si tramutano queste provvidenze del disegno di legge, ed è necessario perciò vedere se si tratta di un atto di assistenza nei confronti di alcuni cittadini bisognosi o se, invece, si tenti di stabilire un diritto per gli stessi cittadini nei confronti della collettività e dello Stato. Non c'è dubbio che, analizzando il testo degli articoli nelle varie formulazioni, ci si accorge che il disegno di legge propone di sancire un preciso diritto: stabilisce infatti la concessione ad una categoria di cittadini di una vera e propria pensione di guerra.

È bene allora ricordare come è stata definita la pensione di guerra e quale nobile significato si è dato ad essa in altre occasioni e discussioni. È stato detto che la pensione di guerra è il riconoscimento da parte della collettività di un danno per minorazione fisica che un cittadino ha subìto al servizio della collettività stessa. Questo e nessun altro significato si può dare alla pensione di guerra e sarebbe degradante per tutti i mutilati e gli invalidi se si volesse dare l'altro significato, dell'assistenza per il bisogno economico. Occorre allora giudicare, onorevoli colleghi, prima di costituire tale diritto, in sede politica e in sede giuridica, se anche questi cittadini, considerati in questo disegno di legge, si trovino in questa situazione, se cioè la loro menomazione fisica è stata causata da azioni svolte nell'interesse della collettività al servizio della Patria. In sede giuridica il quesito mi sembra già risolto. La legislazione italiana ha già condannato tutto quello che ha attinenza con la Repubblica sociale di Salò. Anche il titolo

di questo disegno di legge del resto è costretto a parlare della sedicente Repubblica di Salò, ed è chiaro quindi che tutto quello che si riferisce a quella sedicente Repubblica deve essere ritenute sedicente, cioè falso. Questo giudizio deve essere dato anche sulle sue forze armate, che erano al servizio dello straniero. Queste forze non hanno diritto, secondo il nostro giudizio, a questa parità di trattamento. Non si possono parificare i militi che hanno combattuto contro il proprio Paese a quelli che hanno combattuto, uomini e donne, in difesa del Paese e per la sua liberazione, se non si vogliono abbassare al livello di elemosina le vere pensioni di guerra e se non si vuole legalizzare, sia pure per via indiretta, quella che è stata una insurrezione armata contro i poteri dello Stato. Non si può far entrare dalla finestra quel che è stato fatto uscire dalla porta. Se è stato giudicato che tutto quello che riguarda la Repubblica sociale di Salò era illegale, non si può legalizzare una parte del suo operato sia pure nelle sue tristi conseguenze. Ma il problema è evidentemente, più che giuridico, politico, anzi è soprattutto un problema politico. Il disegno di legge viene presentato al Senato, sia nella relazione del Governo che nella relazione della maggioranza della Commissione, sotto l'aspetto della distensione. Qui al Senato viene presentato sotto questo aspetto; fuori di qui viene invece presentato da uomini responsabili del Governo e della maggioranza come uno strumento di propaganda elettorale. Il Presidente del Consiglio a Napoli il 27 corrente, nel tentativo di accaparrarsi i voti dai fascisti, ha chiaramente detto che questo disegno di legge sta a dimostrare la benevolenza del Governo e della Democrazia cristiana nei loro confronti. Naturalmente la manovra è chiara. Si tenterà di fare approvare il disegno di legge al Senato, e probabilmente ci si riuscirà, prima del 25 maggio; poi lo si terrà in sospeso alla Camera dei deputati come uno zuccherino che i fascisti si debbono guadagnare se saranno buoni, e cioè se voteranno per la Democrazia cristiana.

Ma torniamo alla distensione. Bisogna intendersi anche sul significato di questa parola. Occorre considerare se altri tentativi più seri, più politici di questo, per la distensione, sono stati fatti dalla Repubblica italiana, quali conseguenze da parte dei fascisti ne sono state tratte e quale situazione ne è derivata. L'atto di distensione più politico e fraterno è stato fatto nel 1946 con la legge sull'amnistia, mentre era Guardasigilli l'onorevole Togliatti. Non potete accusarci quindi di non volere la distensione. Quale conseguenza però ne è stata tratta? È stata accolta quella legge, che nella sua applicazione è andata anche oltre l'intenzione dei legislatori, come un atto di distensione da parte dei fascisti? Questi fascisti, questi repubblichini, che tanto male hanno fatto all'Italia, hanno ammesso i loro errori? Si sono ricreduti, hanno dichiarato di voler entrare nell'ordine democratico? A queste domande credo che nessuno possa dare risposta affermativa. A proposito dell'ordine democratico abbiamo visto in un comizio di un deputato del M.S.I. al quale hanno partecipato delle squadre fasciste col gagliardetto, al grido di: « A noi fascisti! » ecc. e di tutta quella robaccia del periodo fascista, ed abbiamo anche veduto alcuni poliziotti, alcuni elementi della « Celere » battere le mani, applaudire a quelle sconce frasi del fascismo. Il fascismo si è riorganizzato in Italia, sia pure sotto altro nome, rivendica a suo onore tutto il passato, ivi compreso il periodo repubblichino; ha i suoi organi di stampa, le sue riviste, i suoi uomini anche del passato regime. Non so se voi leggete questa stampa: su di essa si insultano in maniera aperta uomini e organizzazioni che lottarono per il riscatto della Patria. Abbiamo celebrato alcuni giorni fa il 25 aprile. Non so se avete letto quello che è stato detto dalla stampa fascista senza che siano stati presi dei provvedimenti. Alcune sedi del M.S.I. avevano messo le bandiere a lutto e la Polizia compiacente non ha detto nulla (*Commenti dalla sinistra*).

MARIOTTI. È costituita da ex fascisti.

RUGGERI. Hanno messo le bandiere a lutto ed hanno affisso un manifesto con volgari insulti verso i mutilati della guerra di liberazione. Potrei portarne delle copie.

Onorevoli colleghi, la distensione proposta non è stata accettata, l'atto di clemenza è stato accolto come un atto di debolezza. Questa legge, che dovrebbe sancire il diritto per i cosiddetti mutilati di Salò, sarà considerata indubbiamente — e già ne abbiamo sentore — come un atto di compiacenza. Noi non possiamo accettarlo.

D'altra parte, se si vuole veramente una distensione, occorre fare un'altra politica nei confronti dei partigiani, che in ogni occasione subiscono delle persecuzioni da parte del Governo. È noto a tutti, ma è soprattutto noto ai partigiani, che, se ci si presenta con tale titolo per essere assunti nei pubblci uffici, non si trova lavoro. Il partigiano Santìa è stato licenziato dalla F.I.A.T., il partigiano Moranini è stato denunciato per azione svolta durante la guerra. Tutti i partigiani, comunisti o non comunisti, sono stati cacciati dalla Polizia prima, e dai carabinieri poi.

Voi parlate di distensione, di comprensione verso i fascisti. Dovete prima creare una distensione e una comprensione verso i combattenti della libertà: prima di dare una pensione ai mutilati della sedicente Repubblica di Salò, dovete concederla a tutti i mutilati: si ricordino le 300.000 pratiche che giacciono presso la Direzione generale delle pensioni di guerra. In definitiva, prima di parlare di distensione, occorre di nuovo, ed una volta per tutte, condannare il fascismo in tutti i suoi aspetti, ed attendere per lo meno che l'altro ramo del Parlamento approvi e renda operante la legge per l'attuazione della dodicesima norma transitoria della Costituzione. Allo stato attuale della situazione ed alla luce di certi atti politici che si sono svolti fuori del Parlamento, in occasione delle prossime elezioni, di certe proposte cioè di alleanze del partito di Governo coi fascisti, proposte avanzate in parecchie città d'Italia ed in parte realizzate, noi non possiamo accettare questo disegno di legge.

Se si tratta di provvedere all'assistenza di singoli cittadini bisognosi, siamo disposti a discutere il problema non solo per questi cittadini bisognosi, ma caso mai per tanti altri. Vi sono in Italia centinaia di migliaia di bambini che muoiono di fame; vi sono gli alluvionati: ci sono anche questi bisognosi. Noi non neghiamo di risolvere il problema, discutiamolo però in altra sede; risolviamolo con altri mezzi, non sancendo un diritto a questi cittadini, che non lo hanno.

E per questo noi presentiamo un ordine del giorno, proponendo che l'esame di questo disegno di legge sia subordinato alla soluzione di altri problemi; e precisamente in attesa che venga approvata e resa operante la legge per l'attuazione della XII norma transitoria della Costituzione; in attesa che sia iniziata la discussione dei disegni di legge presentati al Senato per la revisione della legge sulle pensioni di guerra, e che venga portato in discussione il disegno di legge del senatore Terracini e di altri senatori per la concessione della pensione di invalidità ai perseguitati antifascisti e ai familiari superstiti, perchè in Italia ci sono alcune migliaia di cittadini mutilati dai fascisti. Si è parlato di dare a questi cittadini una pensione di guerra come per fatti subìti al servizio della Patria. Diverse promesse sono state fatte ma il Governo non si è mosso. Il senatore Terracini ha presentato il suo disegno di legge e lo ha fatto prima ancora che fosse presentato il disegno di legge per il riconoscimento delle pensioni di guerra ai militi della così detta Repubblica sociale di Salò. Ora noi chiediamo che il disegno di legge posto oggi in discussione venga per lo meno rinviato per dare la precedenza a questi altri disegni di legge e con questa posizione tendiamo ad affermare che nessuna concessione deve essere data al fascismo, se prima non sono soddisfatti i diritti di queste altre categorie italiane.

PRESIDENTE. È inscritto a parlare il senatore Zelioli. Ne ha facoltà.

ZELIOLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non sembri che il mio intervento voglia confutare quanto è stato detto dal senatore Ruggeri sotto il profilo esclusivamente politico: io intervengo per una ragione di coerenza. Del problema ce ne siamo occupati non da ora, ma molto tempo fa. In altra sede è stato espresso il voto che queste disposizioni di legge dovessero finalmente dare la pace a coloro che l'attendono dagli uomini di questo mondo, da questi uomini che, in fine, non possono dimenticare che le leggi non si possono sempre fare con il rigore del diritto e seguendo la rigida linea della giustizia, ma che talvolta possono essere anche dettate da una ispirazione che viene dal cuore, cioè dalla comprensione, dalla indulgenza e dalla pietà, così come è stato detto dal relatore, onorevole Tomè.

Quando io sono intervenuto in sede di discussione per la ratifica del decreto-legge che recava norme per il riconoscimento di benemerenze ad alcune categorie di militari che avevano partecipato alla guerra, ricordo di aver prospettato

al Senato la situazione dolorosa in cui si è trovata la Nazione in un momento che tutti ricordiamo e che ricordano specialmente i colleghi di questa parte (*indica la sinistra*), perchè vi è stata una frattura nella compagine della Patria, divisa nel sud e nel nord. E noi che abbiamo vissuto le ore dolorose del nord, dobbiamo riconoscere che queste disposizioni proposte dal Governo rispondono ad un senso se non di giustizia almeno di equità.

Onorevoli colleghi, quei momenti di tormento li avete vissuti voi e li ho vissuti io; noi dobbiamo ricordare che nell' Italia settentrionale, e particolarmente nella Valle Padana, la repubblica sociale italiana si era insediata come governo in quel tempo unico e legittimo. (*Clamori ed interruzioni dalla sinistra. Si grida: no, no!*).

CASTAGNO. Quel governo era illegale!

ZELIOLI. Sì era illegale, ed era sorretto dalle baionette tedesche; lo riconosciamo. Ma dobbiamo anche riconoscere, onorevoli colleghi del nord, che non tutti potevano essere eroi in quel momento in cui i giovani venivano chiamati alle armi con ordini che erano di terrore, che contemplavano sanzioni così severe da arrivare persino a minacciare ed attuare l'incarcerazione dei padri e delle madri. Voi dovete riconoscere, onorevoli colleghi della sinistra, che in quei momenti, specialmente nella pianura, non era possibile indirizzare i nostri giovani verso le valli e verso le montagne poichè, lo sanno i nostri gloriosi capi, il collega Parri, presente, il nostro glorioso « Maurizio », in quel momento le formazioni partigiane non erano ancora costituite, e specialmente nella Valle Padana i giovani dovevano andare alla macchia, rifugiarsi sulle rive dei fiumi per ricevere alla sera il vitto e per avere un conforto, ricoverarsi nelle cascine della nostra pianura dove erano i tedeschi che controllavano. Condizioni di tormento e di passione. Noi abbiamo vissuto quel tempo, abbiamo sentito la frattura che era nella Nazione, e se prima ho detto impropriamente che era un governo legittimo, comunque è doveroso ammettere che lassù era un governo che in quel momento comandava, era un governo che persino premeva sulle autorità della Chiesa, — scusate se accenno la parola di un vescovo che mi è stata richiamata dal collega Tomè — sì, perfino i vescovi erano chiamati al loro dovere di ministero verso i sacerdoti per eccitare i giovani a rispondere alla leva indetta dalla Repubblica di Salò. (*Interruzione dell'onorevole Merlin Angelina*). E furono disgraziatamente i nostri giovani, quelli che dovettero subire la condizione del tempo; non dimentichiamo che lassù c'era la sezione della Corte dei conti, la sezione della Cassazione, c'era a Cremona il Consiglio di Stato che funzionava al completo, vi erano ancora tutte le istituzioni portate da Roma e i funzionari vi davano una veste di legalità che naturalmente era soltanto apparente. Ecco perchè io dico che, se questo non è un provvedimento che risponde esattamente a giustizia, è un provvedimento tuttavia che ha un senso di umanità e di comprensione. Noi della pianura padana eravamo abbandonati: egregio collega Parri, non erano i tempi del Piave, i tempi del Montello, in cui tutti poterono essere eroi. Ricordiamo il motto leggendario: « tutti eroi - tutti accoppati ». Purtroppo l'eroismo è prerogativa di pochi e sono i pochi che incitano le masse, e al senso di sgomento di molti si sostituisce l'ordinamento quando almeno alcuni diventano coraggiosi. Quando la repubblica sociale italiana chiamò alle leve, questi giovanetti che avevano 18 anni andarono, per la maggior parte, furono coattivamente inquadrati in quei reggimenti o raggruppamenti chiamati di rafforzamento del genio, perchè potessero essere considerati su ordinamento autonomo come forze ausiliarie della sedicente repubblica sociale italiana. E le vittime di tutto questo? Vengono anche da voi, amici della sinistra, a chiederè la pensione per il loro defunto, per il loro caduto, le madri, i padri, gli orfani. Che colpa ne hanno? Non sanno dove, quando il loro congiunto sia caduto, se in Germania, se al di qua o al di là del Po. Ma sanno che è caduto, anche egli per compiere un dovere, e per questo chiedono un riconoscimento, un assegno alimentare, una provvidenza. Se non sarà la pensione, qualcosa di simile bisognerà pur dare anche a loro. Così ragioniamo noi. (*Commenti dalla sinistra*). Ci sono i coatti e sono stati quelli che sono stati portati quasi a forza nelle formazioni militari, dovete riconoscerlo: non potevano non essere tormentati da un sentimento che in quel momento poteva essere anche di paura e di vergogna, ma che hanno pagato con il sacrificio del sangue. Ecco perchè deb-

bono essere riconosciuti questi « coatti » come degli uomini che hanno compiuto il loro dovere. Non facciamo dei paragoni e non mettiamo sullo stesso piano i gloriosi partigiani con le vittime della sedicente repubblica sociale; ma anche per essi vi è stato un sacrificio che dobbiamo ammettere, se non altro, sotto questo titolo: il titolo di coloro che hanno ritenuto, in buona fede (volete riconoscere, o amici, la malafede nei giovanetti di 16 o 17 anni?) di militare legittimamente sotto le bandiere dell'antipatria: riconosciamo, dopo la morte, che se essi hanno sofferto e sono caduti, la Patria finalmente distende un velo di oblio su questa sciagura e ricorre a dei provvedimenti che hanno il significato se non della giustizia rigorosa, della comprensione. Abbiamo sofferto ed abbiamo raccolto nel nostro cuore l'angoscia di quei giorni; la sentiamo ancora, quella angoscia, e non per dimenticare, perchè non siamo uomini di dimenticare, ma soltanto per perdonare, perchè alla fine la Patria abbia a ricomporsi nel suo volto di equità e di umanità. (*Vivi applausi dal centro e dalla destra*).

PRESIDENTE. È inscritta a parlare la onorevole Merlin Angelina. Ne ha facoltà.

MERLIN ANGELINA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, forse parrà strano a chi mi conosce, o crede almeno di conoscermi, il fatto che io — che in parecchie occasioni, nella mia vita privata e politica, ho dimostrato un senso di umanità verso tutti gli infelici, ed anzi verso i più infelici — mi dichiari contraria, non solo a nome del mio Gruppo, ma anche a nome mio personale, a questa legge, e non soltanto per le ragioni giuridiche e politiche espresse dal collega Ruggeri, ma soprattutto per la mia qualità di educatrice. Proprio questa mattina, in treno, leggendo in un giornale, portomi gentilmente dal collega onorevole Benedetti (se non erro il quotidiano del Trentino «Alto Adige»), l'articolo di fondo, intitolato « Tu che canti », pensavo che si volesse premere sull'opinione pubblica, per indurre a giudicare con largo senso di umanità quelle categorie di giovani, di cui parlava l'onorevole Zelioli, che hanno servito il fascismo. Tu che canti — si diceva — tu che cantavi « Faccetta nera » e « Giovinezza » e poi hai cantato l'inno del Piave e quello di Mameli, tu non hai colpa. La colpa era delle cose in cui hai creduto, era piuttosto delle generazioni che non hanno saputo educare quei giovani. In altri tempi, coloro che avessero cantato ieri « Faccetta nera » e oggi l'inno del Piave, si sarebbero meritati la definizione data dal Giusti: « Girella emerito di molto merito ». Comunque, io che ho conosciuto i giovani, quelli dai 12 ai 20 anni, soprattutto nel ventennio fascista, in cui, cacciata dalla scuola per la porta qualche volta rientravo dalla finestra, so che in taluni di essi c'era una strana maniera di ragionare, quando si trovavano davanti a qualcosa che un tempo ci avrebbe procurato orrore. Li sentivamo dire con cinismo: « È realistico ». E si trattava di delitti. Li sentivamo beffare Mazzini perchè aveva creduto seriamente negli ideali della Patria, e beffare tutte le cose nelle quali pur noi avevamo creduto. C'era però in loro, e lo dico ad onore della gioventù d' Italia, chi non credeva nel fascismo, ed erano i più, solo che non potevano dirlo, perchè così era l'andazzo dei tempi, ed allora mi sono formata il concetto che effettivamente esistesse nei giovani del Littorio quella che Calosso ha chiamato la vocazione del fascista, che non è stata solo di quei tempi, ma di tutti i tempi. Non voglio condannare nessuno, anche se quando ero piccola e mi sedevo accanto a mia nonna, ed ascoltavo la narrazione dei fatti del Risorgimento nazionale ch'ella aveva vissuto, pensavo: Se fossi nata allora, avrei fatto come il nonno, come il bisnonno, mentre altri, leggendo il « Corriere della sera », quello vecchio, non quello nuovo, o il « Popolo d' Italia », e vedendo scritto: « Tribunale speciale — e poi — i tali sono stati condannati a 10 o 20 anni di prigione perchè sospetti di reati contro la Patria » e il reato consisteva magari in un manifestino, non sentivano l'insegnamento che noi avevamo sentito dalla lezione della storia. Quindi io penso che esiste veramente una *forma mentis*, un *animus*, che fa prediligere le forze della tirannia e della violenza a quelle della libertà e del diritto. Ripeto che non voglio condannare. Io aprirei la porta del carcere a tutti i delinquenti, perchè sono convinta che la libertà sarebbe la migliore medicina. Non mi dica però l'onorevole Zelioli che dopo il 25 luglio tutti questi giovani non hanno visto chiaro. Perchè sono andati a fare i repubblichini? Naturalmente perchè ricevevano grosse prebende o perchè potevano sfogare tutti i loro peggiori istin-

ti. Ricordo una sera in cui mi recavo alla scuola serale a Milano. Ero nel tram n. 22 e vi si trovavano alcuni repubblichini. Ad un tratto un grido, che non pareva umano, uscì dalla bocca di uno di essi: — Ho voglia di uccidere, ho voglia di uccidere —! Il buon tramviere aperse la porta, e tutti scappammo, impauriti, perchè alcune sere prima una scena simile era accaduta ed erano stati feriti alcuni cittadini. Non mi si dirà che quei giovani si trovavano lì per caso, e non avevano malvagie intenzioni. E quante volte hanno sfogato sugli innocenti il loro spirito di delinquenza! Sono accaduti orribili crimini. Se uno degli incerti del loro mestiere è stato quello di essere a loro volta uccisi, dobbiamo proprio ricompensarne la memoria, o, se sono stati mutilati, ricompensare le loro ferite? Allora concediamo loro, se riteniamo che abbiano compiuto un dovere, quelle medaglie al valore che noi abbiamo dato ai nostri soldati. Che cosa sarà, si chiederà qualcuno, di questi invalidi se voi non verrete loro incontro? Evidentemente, se erano in buona fede, sentiranno che la Repubblica italiana, sorta dal coraggio, dal sacrificio di tanti italiani, sacrificio che non fu soltanto dei due anni durante i quali la Valle Padana rimase sotto la Repubblica di Salò, ma di oltre un ventennio, dal 1919, quando gli assertori della libertà d' Italia, coloro che volevano e credevano nella giustizia, furono immolati dalle squadre fasciste, cioè da quegli squadristi che furono poi gli stessi repubblichini, o i loro maestri, se erano in buona fede, dunque sentiranno che è già troppo che noi abbiamo perdonato i loro delitti, che sia stata concessa l'amnistia, è già troppo se molti di coloro che sono responsabili, sono ritornati ai loro posti di lavoro. E se non erano in buona fede? Voi temete che vadano a finire nelle squadre dei neo-fascisti, dei nostalgici. Ma ci sono già, e quelli che non ci sono, ci andranno, proprio per quella tale vocazione che è connaturata nel loro spirito e che non trova posto nei partiti onesti. È una speculazione elettorale, ha detto il collega Ruggeri. Anch'io lo credo. Comunque è demagogia.

CAPPA, *Ministro della marina mercantile*. Ma se è stata presentata nel dicembre dell'anno scorso! (*Proteste dalla sinistra*).

MERLIN ANGELINA. L'onorevole Tomè, quando porta l'esempio di quel Vescovo che avrebbe difeso gli italiani contro le sopraffazioni di un ufficiale tedesco, mi ha fatto ricordare l'Arcivescovo di Digne dei « Miserabili », che a Jean Valjean che gli aveva rubato le posate, dava anche i candelieri. Quel personaggio e quell'episodio sono usciti dalla fantasia di Victor Hugo, ma se a questi miserabili date anche la pensione, vi si rivolteranno egualmente, come si sono rivoltati dopo l'amnistia che li ha sottratti da una giusta sanzione. Essi non sono stati toccati nel cuore, non si sono acquietati, ma sono già andati ad ingrossare le file del neo-fascismo, il quale, ricordatevi, è voluto e stipendiato ed è stato tenuto a battesimo e a tutti i sette sacramenti, dalla politica della stessa classe che vuole difendere i propri interessi, a costo di calpestare, non solo gli avversari politici, ma anche il corpo stesso della nostra Patria.

A questo disegno di legge è stato presentato un emendamento dal senatore Luigi Benedetti, il quale propone che siano estese le provvidenze anche a coloro che hanno rioptato per la nazionalità italiana. È logico, onorevole Benedetti, ma pensi alle conseguenze di questa logica! Coloro che hanno militato nella Wehrmacht, o che sono stati magari appartenenti alle S.S., li vedremo ricompensati...

BENEDETTI LUIGI. Essi sono automaticamente esclusi!

MERLIN ANGELINA. No. In pratica non lo sarebbero e la logica lo vorrebbe; perciò i rastrellatori, gli uccisori dei nostri partigiani, avranno non dico lo stesso trattamento, ma un trattamento migliore, perchè i nostri partigiani, in gran numero, non hanno ancora la pensione. Ed avranno un trattamento migliore anche dal punto di vista morale, perchè nel mentre vi dimostrate così larghi di perdono verso i fascisti, voi non lo siete altrettanto verso, non dico quei partigiani che non sono degni — si sa, nel movimento partigiano, come ai tempi di Garibaldi in quello garibaldino, vi può essere sempre qualche elemento non perfettamente onesto — ma non siete giusti verso i partigiani che hanno saputo, malgrado la cattiva educazione del ventennio e tante altre tristi circostanze, trovare la via dell'onore, la via per la quale si serve il proprio Paese.

« Voi non pensate poi alle madri ed agli orfani di questa gente! », ci dite. Io comprendo il

dolore di tutte le madri, l'abbandono di tutti gli orfani. Provvediamo con l'assistenza pubblica, come per le vedove, gli orfani, i genitori e tutti coloro che non hanno avuto nè soldati regolari nè repubblichini morti in guerra, e sono pur bisognosi. Provvediamo così a queste creature infelici che però, avendo intascato parecchio denaro, dato dalla Repubblica di Salò, dovrebbero sapere che il mondo è fatto a scale: chi le scende e chi le sale; ieri hanno intascato fior di quattrini, mentre la nostra gente moriva di fame, oggi è la loro volta. Pazienza! Come vi dico, non saranno abbandonati, perchè nel campo dell'assistenza pubblica, se veramente bisognosi, saranno assistiti. Lo vogliamo anche per essi, come lo volemmo per gli altri.

Io ricordo che in quest'Aula si è discussa la legge per l'aumento delle pensioni di guerra, e ho sempre nella mia mente e nel cuore il triste episodio accaduto quando, nella tribuna riservata al pubblico, vi erano i nostri mutilati, anzi i grandi mutilati: i ciechi, e coloro che non avevano nè braccia nè gambe, quelli che erano sfregiati: gli eroi e i martiri della guerra. Voi avete cercato di dare col contagocce quello cui avevano diritto e quando si è trattato di fissare la retrodatazione alla legge, che cosa è successo? Quale è stato l'urlo delle loro anime, percosse dal vostro diniego? E quando il signor Presidente, che non era il Presidente De Nicola, ha dato l'ordine ai commessi di sgombrare le tribune — e i commessi lo hanno fatto, per vero dire, con assai buona grazia — quegli sventurati brancolavano nel buio, nel buio in cui brancolano sempre: ho visto coloro che erano privi degli arti inferiori andare in cerca della loro stampella, o cadere perchè non trovavano la via di uscita. Per quelli non c'era il denaro di cui bisognava precisare le fonti secondo il disposto della Costituzione; l'articolo 81 non poteva applicarsi come viceversa si applica a meraviglia in questa legge. Ve ne ricordate, colleghi?

E poi vi cito coloro che sono troppo misconosciuti da tutti: i perseguitati politici che chiedono ancora il posto che avevano prima. Per tutti gli altri, per i fascisti epurati, si è trovata la via del ritorno e anche del pagamento dei loro arretrati, mentre per i perseguitati politici antifascisti non si trova tutto questo. Io vorrei mostrarvi la lettera che ho lasciata sul tavolo della Presidenza. È di un professore, licenziato fin dal tempo di Mussolini, ed è della vostra parte, signori, e scrive a me: « Io so leggere, so scrivere, io ho sempre avuto la buona volontà di lavorare, ma non trovo ancora un posto ». Non ha trovato difesa dalla vostra parte in questo suo giusto e sacrosanto diritto. Però volete accontentare gli altri. E vi dirò un'altro fatto: l'altro giorno, con l'onorevole Terracini e con altri colleghi, siamo andati a Civitavecchia a scoprire una lapide commemorativa del martirio degli antifascisti, che si è svolto durante il ventennio entro quelle grosse mura. Tra gli altri un certo Reggiani di Bologna, prigioniero politico, morto lì dentro, fu seppellito nel cimitero di Civitavecchia. La madre mi aveva scritto più volte, perchè m'interessassi per ottenere dal Governo i mezzi finanziari per trasportare la salma del figlio a Bologna. Tutte le madri hanno il diritto di piangere su quella terra che racchiude le loro creature. La madre del Reggiani era povera e non poteva andare a Civitavecchia; ella voleva suo figlio. Sapete quanto, dopo tante insistenze, ha avuto dall'Assistenza pubblica, poichè le leggi non contemplano casi simili? 500 lire! Provvederanno i compagni di prigionia, i compagni di fede e di sofferenza, a ridare alla madre la pace della preghiera sopra le ossa di suo figlio, il quale è stato già riesumato. E mi raccontavano coloro che sono stati presenti alla constatazione di legge, che egli aveva le costole squassate dai pugni e dai colpi che gli erano stati dati da coloro che voi volete premiare con la pensione! Perchè la pensione è una ricompensa.

I fondi non ci sono per queste opere pietose, ci sono per costoro! Sissignori, noi sappiamo perdonare, anzi vorrei dire, sappiamo fare qualcosa di più, poichè se quelle passioni che il proponente la legge dice sedate, sono l'odio e il rancore, noi non le abbiamo mai avute. Noi abbiamo agito per amore del nostro Paese, per amore della libertà e della giustizia.

Ma la Repubblica italiana non deve avere solo il dolcissimo viso della madre che perdona; deve essere una austera madre che sa educare tutti i suoi figli al concetto del giusto e qualche volta deve essere anche dura! (*Applausi dalla sinistra e congratulazioni*).

PRESIDENTE. È inscritto a parlare il senatore Tosatti. Ne ha facoltà.

TOSATTI. Non avrei aggiunto nulla alle parole nobilissime del collega Zelioli, tanto più nobili e commoventi per il figlio che gli è stato fucilato e per il suo antifascismo di sempre, se non avessi sentito il dovere di confutare alcune affermazioni che sono state fatte dal collega Ruggeri e ripetute da altri. « Nel suo tentativo di mendicare voti, ecc., il Presidente del Consiglio avrebbe annunciato a Napoli questa legge ... ». Ora è il caso di ricordare che il 10 agosto 1950, quando in questa Aula si discusse l'aumento delle pensioni di guerra, io presentai un ordine del giorno a cui si aggiunsero poi le firme dei senatori Parri, Cadorna, Cerica e Lucifero col quale si chiedeva un provvedimento del genere di quello che è oggi dinanzi a noi. La domenica dopo il Presidente del Consiglio — ed eravamo, ripeto, nel 1950 — parlando a Trento, approvò questa iniziativa e disse che anche egli era in questo ordine di idee. La legge è stata successivamente preparata da coloro che si sono succeduti alle pensioni di guerra, tra cui l'onorevole Chiaramello, predecessore del collega Tessitori. Non si tratta, quindi, di mendicare i voti di nessuno nelle elezioni, ma si tratta di un desiderio profondo di pacificazione nazionale, e di una esigenza di equità, tanto meno sospetto in quanto fu portato in questa Aula da esponenti nobilissimi della Resistenza. (*Vivi applausi dal centro*). D'altra parte in questa legge non vengono estese le disposizioni delle pensioni propriamente di guerra, come io personalmente avrei preferito, ma vengono soltanto stabilite provvidenze assistenziali di un grado diverso. Non si tratta però nemmeno della beneficenza che si fa ad un infortunato per qualsiasi sventura, perchè effettivamente non possiamo dimenticare la confusione degli animi, la difficoltà di orientamento, le terribili minaccie di quei giorni, minaccie che in certi luoghi e momenti furono tali, da rendere umanamente impossibile sottrarsi, a meno di non essere un eroe. In questo provvedimento si fa una netta distinzione tra il dovere che ha la Patria di risarcire coloro che sono rimasti infortunati difendendo il Governo legittimo, da quello verso altri che seguirono una diversa causa. E basterebbe la parola sedicente repubblica sociale nella intestazione di questa legge per far comprendere subito che ben si distingue tra Governo e Governo. Ma, ripeto, non possiamo dimenticare che molti di coloro che hanno servito la repubblica sociale, per la loro giovane età, per l'ambiente in cui vivevano, per la educazione ricevuta, che la senatrice Merlin ha qui ricordato e che anche io deploro — ma, onorevole Merlin, questa circostanza anche per voi dovrebbe essere almeno una attenuante! — non potevano distinguere, come poterono fare tanti altri che ebbero la fortuna di trovarsi in condizioni per poter giudicare più serenamente.

Quel Governo fu illegittimo perchè ribelle al re; ma ben grave fu la responsabilità storica di quel re che permettendo che il giuramento di fedeltà fosse fatto congiuntamente al re e al duce del fascismo, fece sì che fosse, per molti, ben difficile nel momento della crisi separare un binomio che era già apparso inscindibile.

Questa legge non dà incremento al neo-fascismo, non riguarda i neo-fascisti, perchè non possiamo credere che tutti coloro che nell'Alta Italia furono sottoposti allora a quei bandi, a quelle chiamate alle armi, anzi, tutti i loro congiunti a cui si dirige questa legge, debbano essere neo-fascisti o nostalgici. Non è a costoro che questo provvedimento va incontro, ma è un provvedimento certamente dettato dalla equità, se non dalla giustizia assoluta. Ed è provvedimento di saggezza — e vorrei dire anzi tardivo — perchè tende a ricuperare alla democrazia tanti animi, specialmente di giovani, incerti e smarriti, ma che hanno amato e amano anche essi l'Italia. Ho inteso poco fa l'onorevole Ruggeri interrompere l'amico Zelioli dicendo che non si tratta di un problema sentimentale, ma di un problema politico. Ci sono problemi sentimentali che sono anche politici, perchè riguardano l'amore tra i cittadini e la pacificazione, e questi sono fatti sentimentali e politici nel senso più alto della parola. Non al sentimentalismo, ma al sentimento dobbiamo ispirarci, e diffidare delle suggestioni inumane e dei calcoli della pura politica. (*Applausi dal centro*).

MANCINI. Ma i fascisti non vi amano! (*Interruzione del senatore Cingolani*).

TOSATTI. Noi dobbiamo eventualmente vincere anche il male offrendo il bene, fino al limite in cui questo è possibile senza pericolo

della Patria. Ora, richiamando i precedenti di quella votazione del 1950, di quell'ordine del giorno firmato da esponenti nobilissimi della Resistenza, da persone su cui non cade ombra di sospetto, risulta chiàro che non si tratta ora di obbedire ad opportunità momentanea, ma ad una linea conseguente. Se mai, potrei dire che questa legge, per le immancabili trafile e lentezze burocratiche, viene un po' tardi. Ad ogni modo noi, con sicura coscienza, diamo voto favorevole.

Per non riprendere la parola in sede di discussione degli articoli, aggiungerò che siccome avevo presentato un emendamento soppressivo all'articolo secondo, che pone una distinzione fra volontari e non volontari, chiarisco che con ciò io non intendo affermare un diritto a pensione a coloro che volontariamente hanno combattuto per la R.S.I., ma riferirmi alla quasi impossibilità pratica di fare quella distinzione fra volontarietà e non volontarietà. La volontarietà fa un'eccezione, nè dobbiamo dimenticare che vi furono formazioni denominate di volontari — specialmente dopo i famosi bandi di clemenza dell'ultimo anno della repubblica sociale — che non erano affatto volontarie, e questa qualifica costituiva soltanto un nuovo motivo di mortificazione e di avvilimento per coloro che erano costretti ad appartenervi. Per evitare, perciò, nuovi motivi di errore e di ingiustizia in una discriminazione praticamente impossibile, e solo per questo, io ho presentato questo emendamento.

Votando questa legge, noi dobbiamo compiere un atto di alta politica, e gli atti di più alta politica sono proprio quelli che trovano la loro radice nei sentimenti più fondamentali, primordiali, di un popolo civile, di un popolo cristiano, di un popolo che ricorda che anche nella antica Roma non si dava la corona civica, non si ostentavano ricompense per le guerre civili, ma si riteneva che si dovesse a un certo momento far scendere su tutti la parola amnistia, che significa non soltanto indulto e perdono, ma anche oblìo salutare, dimenticanza di quelli che possono essere i conti del torto o dell'odio, la trista contabilità della rappresaglia, delle cattiverie delle guerre civili, la più crudele delle guerre in questa « aiuola che ci fa tanto feroci ». (*Vivi applausi dal centro e dalla destra*).

RUGGERI. Domando di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. La prego di indicare in che cosa consista.

RUGGERI. Il senatore Tosatti ha detto che non è esatto quello che io ho affermato nei riguardi del discorso pronunciato a Napoli dall'onorevole Presidente del Consiglio: vorrei brevemente rispondere su questo.

PRESIDENTE. Ella non è il Presidente del Consiglio. (*Ilarità*).

RUGGERI. Vorrei indicare perchè ho detto quelle parole.

PRESIDENTE. Insomma, è una replica; parli brevemente.

RUGGERI. Io ho dichiarato che l'onorevole De Gasperi ha parlato a Napoli non in funzione di pacificatore, ma in funzione di odio e di rottura anticomunista. (*Cenni di diniego del senatore Monaldi. Rumori dal centro*). Lei, senatore Monaldi, legge i suoi giornali?

MONALDI. Ma io ero presente, l'ho sentito.

RUGGERI. De Gasperi ha detto: il Governo ha dimostrato la sua compiacenza presentando questo disegno di legge, questo è tutto. (*Interruzioni dal centro*).

PRESIDENTE. È inscritto a parlare il senatore Gavina. Ne ha facoltà.

GAVINA. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, alieno dall'intervenire in discussioni che possono sembrare accademiche non mi proponevo di parlare. Per altro, dopo quanto ho sentito nell'Aula, particolarmente dall'onorevole Zelioli su determinate affermazioni, io che ho vissuto la tragedia nella quale uno dei figli del collega Zelioli ha perduto la vita — e noi siamo commossi e memori di questo sacrificio — non posso non precisare circostanze di fatto le quali automaticamente si richiamano a tutti noi, ed a tutti voi, se siete dei repubblicani discendenti da quella che è la Liberazione del 25 aprile.

L'onorevole Lucifero, onestamente alza le braccia come per dire: io non lo sono. Non ho nulla in contrario, ma voi che pretendete di essere coloro i quali hanno combattutto attraverso i C.L.N., voi che avete vissuto la tragedia (non parlo di quelli da Roma in giù che non l'hanno conosciuta e questo è uno dei torti di tutti quelli che parlano senza cognizione di causa), voi sapete che l'epopea della Liberazio-

ne è stata opera dei partigiani. Il richiamo che io mi accingo a fare di dati di fatto ha lo scopo di esaminare seriamente, oggettivamente, se noi questa sera siamo proprio in condizione di usare la pietà cristiana, di dimenticare o di non prendere in esame quella che è l'opportunità politica precisata nell'ordine del giorno presentato a nome del mio gruppo dal collega Ruggeri, che non nega la pietà cristiana, ma vi dice di rinviare la legge in relazione alle provvidenze ancora in sospeso per tutti quelli che hanno fatto parte della Liberazione ed in particolare che venga approvata e resa operante la legge per l'attuazione della XII norma transitoria della Costituzione, ed iniziata in Senato la discussione sui disegni di legge per la revisione delle pensioni di guerra.

Ed allora è vero quello che hai detto tu, permettimi, amico Zelioli? Non ti ricordi che i nostri ragazzi nella Valle Padana erano gli sbandati? E perchè? Perchè non volevano combattere sotto le bandiere dell'illegittimo ed illegale governo di Salò. E ricordi che il 30 dicembre 1944 a 150 metri dall'abitazione in cui vivevo sono giunte le formazioni repubblichine dopo aver fucilato tre dei nostri ragazzi sbandati, nel mio Oltrepò Pavese, in quella zona che ha più di 200 croci di partigiani e giovani ferocemente trucidati, che ha il ricordo del rastrellamento dei Mongoli? (22 novembre 1944). Onorevoli colleghi, vi sono dei cittadini romani che deridono troppo spesso e facilmente come si è cercato di deridere l'altro giorno in treno (*vive interruzioni dal centro*), con me erano presenti gli onorevoli Macrelli, Minoja, Caron, ed altri; fatti di questo genere avvengono ormai troppo spesso: valutate se è la vostra carità cristiana o se è la loro perfidia...

MENGHI. Chi è che ha deriso?

GAVINA. Io credo di parlare l'italiano. Cercate di seguire il filo logico di un modesto ragionatore, il quale sa quello che dice, malgrado i suoi settant'anni ed ha un'esperienza di vita vissuta. Io mi richiamo ad un episodio, non vostro, per farvi valutare oggi l'opportunità politica e l'opportunità cristiana di questa discussione e deliberazione.

Preciso: l'altro giorno era il 25 aprile, in treno eravamo come ho detto in parecchi senatori; vi era un signore seduto in un posto prenotato da un certo avvocato Faravelli, che credo, fra l'altro, sia un esponente del partito dissidente socialista. Viene questo avvocato e reclama gentilmente il posto da lui regolarmente prenotato: l'altro si rifiuta recisamente di cederlo. Io che mi trovavo presente, come modesto parlamentare intervengo dicendo: poichè il treno è zeppo cerchiamo di metterci d'accordo e alternarci nei posti seduti, benchè io abbia diritto al posto come parlamentare. A sentire ciò quel signore si mette a pronunciare una filippica ingiuriosa nei confronti del Parlamento, del Governo e delle istituzioni. Una volta tanto mi scappa la pazienza ed esclamo: oggi è il 25 aprile, queste cose non vi sarebbe passato nemmeno per l'anticamera del cervello di dirle il 25 aprile 1945, perchè allora eravate consenzienti a tutta quella che era la conseguenza della nostra rinascita. Oggi vi permettete di dire questo perchè la Repubblica vi ha dato modo di parlare. Quello ha continuato ad ingiuriare, non si è mosso dal posto occupato indebitamenite e c'è voluto l'intervento degli agenti di servizio per farlo alzare.

Questo è lo spirito di carità cristiana, onorevoli colleghi di maggioranza, che dall'altra parte vi attende.

Ed allora se così è, se l'episodio in se stesso, perchè si trattava di un appartenente a quella determinata categoria non avendolo egli stesso negato, ci deve portare a considerare gli episodi del 30 dicembre 1944 quando forse molti di coloro ai quali voi volete allargare il beneficio appartenevano alle formazioni di guardie repubblicane, spie e guide nei rastrellamenti, io penso che non sia il momento opportuno per farlo ora con provvedimento a sè stante. Inserite il provvedimento di pietà dove crederete opportuno, ma con una legge generale non si dia la sensazione di cedere a questa nuova presa di posizione antidemocratica.

Non aggiungo altro. Preciserò ancora, in risposta e chiarimento di quanto ha affermato l'onorevole Zelioli, che gli sbandati erano dei ragazzi i quali si davano alla macchia per non andare a servire nei battaglioni di lavoratori, o per non essere incorporati nella guardia nazionale, e così coloro i quali erano nella guardia repubblichina non erano degli sbandati, non erano coloro i quali erano costretti a combattere: erano invece coloro i quali volevano

ed avevano ben volentieri accettata e continuata la tradizione del Governo fascista centrale di Roma transfuga a Salò.

Se questa è la realtà di fatto, se questi episodi del passato li colleghiamo con quelle che sono le mentalità rifiorenti di oggi, penso che l'ordine del giorno presentato da noi, il quale non vi dice tanto di non concedere, ma vi suggerisce l'opportunità di rinviare tutto l'esame del disegno di legge per una più congrua formulazione di proposte, possa essere accettato da tutti: ed io, onorevole Presidente, per le ragioni e considerazioni da me or ora esposte, conchiudo formulando la proposta che sottopongo all'onorevole Presidente per il non passaggio agli articoli.

PRESIDENTE. È inscritto a parlare il senatore Parri. Ne ha facoltà.

PARRI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, voi intenderete facilmente l'imbarazzo estremo nel quale mi trovo di fronte ad un provvedimento di legge di cui ho approvato e sollecitato, come ha ricordato il senatore Tosatti, il fondamento umanitario, e nel tempo stesso di fronte a circostanze che possono dare ad esso un significato politico al quale evidentemente non posso non reagire.

Vorrei innanzi tutto spiegare — chi non è perfettamente al corrente degli avvenimenti di quegli anni non può intenderci bene — quali siano le riflessioni che nell'animo nostro possono indurre ad approvare, e anche a proporre, provvedimenti di questo carattere umanitario, assistenziale. Ciascuno di coloro che si sono trovati per le loro funzioni particolarmente al centro degli eventi — come il generale Cadorna ed io stesso — ha conoscenza diretta di una infinità di circostanze che in quei terribili momenti di indescrivibile disordine morale e spirituale hanno condotto giovani inesperti, incapaci di ragionare, ignari, dall'una o dall'altra parte: hanno avviato delle schiere verso le formazioni di montagna, parte di essi cercando solo salvezza, e parte invece determinata a combattere. Il generale Cadorna ricorda bene come abbiano creato uno dei problemi più gravi, forse il più grave per noi, queste schiere di giovani che non avevamo la possibilità di armare nè di addestrare, e che finivano sovente preda quasi indifesa dei rastrellamenti, o nella Bassa si riparavano come potevano — lo ha ricordato l'amico Zelioli — nei boschi, nei cascinali. Altri gruppi cedevano per debolezza, per viltà, per ignoranza, per costrizione; e questi hanno avuto le sorti più diverse, rispetto alle quali è difficile pronunciare precisi giudizi morali sulle singole responsabilità individuali. Vi erano inoltre militari del vecchio esercito, provenienti dalla Grecia, dalla Russia, ecc., rimasti sotto le armi, quasi inconsapevolmente travolti dalla guerra civile. Ricordo molti di questi casi, conosco personalmente parecchi di questi individui, e la pena che mi hanno fatta non è di adesso. Ed è precisamente avendo presente mentalmente questa infinita serie di casi, rispetto ai quali è difficile stabilire graduatorie di colpevolezza, e rispetto ai quali un paese generoso può ritenere che sia giusto prendere provvedimenti di assistenza, è partendo da questa situazione di fatto, con questi ricordi, con questa consapevolezza che io stesso avevo sottoscritto quell'ordine del giorno che è stato ricordato.

Quando è venuto in discussione quell'altro disegno di legge, connesso con questo, circa la concessione dei benefici dei combattenti a coloro che avevano appartenuto all'esercito dell'altra parte, noi allora avevamo già precisato che, partendo da un punto di vista sereno, non intendevamo instaurare un giudizio sugli uomini, buoni o cattivi (come erano anche dalla parte nostra, perchè un movimento di questo genere trascina con sè tutto quello che vi è nel Paese ed accanto all'eroe dall'una e dall'altra parte voi trovate il vile, accanto al generoso il codardo), non volevamo dunque stabilire un giudizio sugli uomini. Gli uomini passano, non sono essi che contano, quello che conta è il valore delle opere! E su questo noi non ammettevamo che si potesse tollerare alcuna transazione o che si potesse portare alcun dubbio. E debbo precisarlo ed insistervi ancora oggi, perchè vi è un'altra parte del Paese, forse ignara, forse lontana, che rimette in discussione questi fatti, o per calcolo politico o perchè non ha avvertito che cosa abbia significato il movimento di liberazione, o perchè vive ancora sul fondale psicologico fascista che domina purtroppo in larga parte la vita pubblica italiana ed è forte soprattutto nell'amministrazione pubblica. Voi non potete mettere sullo stesso piano, non gli uomini, ma le idee, che hanno combat-

tuto con Mazzini, con Garibaldi e le idee che hanno combattuto con i Borboni.

E nelle leggi dello Stato della Repubblica italiana dopo la Costituzione, non può mai, in nessun modo, in nessun momento essere introdotta cosa alcuna che possa far stabilire una parità tra coloro che sono stati combattenti per la libertà, sulla linea del Risorgimento, sulla linea obbligatoria della storia italiana, con coloro che hanno sparato — colpevoli o incolpevoli — contro la libertà. Questo non può essere ammesso.

Per queste considerazioni noi avevamo allora detto che a provvedimenti di carattere assistenziale, di benevolenza, noi non potevamo opporci, ed eravamo anzi noi i primi a riconoscerne la giustificazione. Ma essi dovevano necessariamente, chiaramente, distintamente presentare questo carattere di provvedimenti *ad personam,* questo carattere assistenziale. E non posso negare che questo disegno di legge si sia preoccupato di definire questo carattere. Si tratta di assegni alimentari, ed è dichiarato esplicitamente che sono assegnati *ad personam.* Potrebbe, se mai, essere modificata la intestazione della legge che dovrebbe parlare piuttosto di « provvidenze assistenziali ».

Riconosco queste circostanze e debbo dire che, impegnato dalla mia stessa iniziativa, già ricordata, io non posso in coscienza oppormi alla discussione di questo progetto di legge. Ma i colleghi e gli amici, soprattutto della maggioranza, mi lascino esporre la situazione d'animo difficile che è provocata in me dal momento in cui capita questo disegno di legge, momento che io sento non opportuno. È un momento che si presta a considerazioni che possono nuocere al significato univoco che questo disegno di legge deve avere. Io non elevo nessun sospetto; non mi associo in nessuna maniera, data anche l'origine della legge ed i suoi precedenti, alle critiche e alle censure, espresse nel senso che questo progetto possa servire a speculazioni elettorali; il che, d'altra parte, sarebbe insensato perchè non c'è nessuno dei beneficiari di questo disegno di legge che si sognerà di votare per il Governo democristiano.

Ma questo disegno di legge capita quando la scontentezza, il disagio spirituale del mondo dei partigiani, del mondo di coloro che hanno appartenuto al movimento della resistenza è più acuto che mai. La recriminazione sullo stato di spirito che si è venuto creando nei riguardi del movimento della Resistenza, del movimento partigiano, colleghi ed amici, lasciate che venga non solo da quella parte (*indica l'estrema sinistra*), sulla quale potete ritenere che influiscano vedute di partito, lasciate che venga anche dalla mia parte. Molti di voi non ne sono consapevoli, perchè sono lontani da questo mondo. Ma effettivamente uno stato di esasperazione è sovente generato dal fatto che l'aver dato opera al movimento di liberazione nell'Italia ufficiale d'oggi è titolo di demerito, causa di penalizzazione, non di riconoscimento, non di merito.

Le pensioni e l'assistenza per le vittime della guerra procedono con infinito ritardo. Non ne faccio colpa all'Amministrazione, che sotto la guida dell'onorevole Tessitori debbo dire procede con molta maggiore celerità e razionalità. Ne faccio carico al ritardo con cui forse sono stati presi certi provvedimenti e alla mole immensa delle pratiche. Ma è difficile per noi parlare ai nostri compagni di provvedimenti di favore e di clemenza per coloro che sono stati i nostri nemici, per coloro che hanno sparato contro di noi, quando le madri, le vedove e gli invalidi da anni ed anni ripetono la stessa domanda, la stessa lagnanza: la pensione non arriva!

E soprattutto quel che mi ferma, che mi trattiene e mi fa rivolgere la preghiera che rivolgo, è la sensazione di un momento politico che lascia troppe incertezze. Il Parlamento italiano deve dare la risposta, la piena conferma di quello che deve essere lo spirito democratico di sviluppo della vita politica italiana. Quando anche la Camera dei deputati avrà approvato la legge sull'applicazione della XII norma transitoria della Costituzione (e credo che in ciò i colleghi della sinistra abbiano ragione), legge che ha un suo preciso significato e che abbiamo votato, sperando che non debba mai avere applicazione, come indicazione politica indubbia, allora sarà molto più facile per tutti noi accettare il provvedimento oggi in esame.

La preghiera che volevo fare ai colleghi della maggioranza, alla Commissione ed al Governo, è quella di vedere se non sia opportuno sospendere la discussione del disegno di legge

e rinviarla ad un momento migliore in cui anche da parte nostra non vi siano ragioni di opposizione.

PRESIDENTE. È inscritto a parlare il senatore Cingolani. Ne ha facoltà.

CINGOLANI. Onorevoli colleghi, sono state qui dette cose grandi e tragiche. Certamente il discorso del senatore Parri ci fa non solo meditare, ma ci obbliga, con pari sincerità, e prescindendo dal settore nel quale sediamo in questa Assemblea, a dire il nostro pensiero. A me pare che qui da taluno si sia fatta una confusione, che può essere politicamente pericolosa, tra quello che è oggi il movimento neo-fascista e quelli che sono i residuati della Repubblica di Salò. Chiunque di noi, per ragioni politiche o personali, abbia percorso l'Italia si è facilmente accorto di un grave fenomeno. Dove non c'è stata la gloriosa resistenza ivi il movimento neo-fascista ha trovato un terreno più favorevole per il proprio sviluppo. Questa è la verità. Ho fatto la campagna elettorale nell'Italia meridionale ed ho potuto constatare con stupore che non c'è una filiazione diretta tra i nostalgici combattenti e residuati della repubblica di Salò, e quelli che sono oggi le truppe d'assalto — chiamiamole così — del movimento neo-fascista. Ci saranno dietro alcuni capi, ma soprattutto là dove la forza del nuovo movimento è tale da impressionare gli elettori, non c'è nemmeno il lontano ricordo di quella che è stata la tragedia della nostra guerra civile, dell'insurrezione armata contro i poteri legittimi dello Stato quali erano rappresentati allora dai Governi del C.L.N. Quindi tutto vero quello che è stato detto contro la ferocia di quel movimento, contro lo spirito belluino che ha ispirato taluni di quei combattenti — la maggioranza, se volete — a stragi ed a sevizie. Ma rimane anche vero che il fenomeno neo-fascista è molto più complesso. Noi non dobbiamo chiudere gli occhi per non vedere quello che ci dispiace vedere. Abbiamo già parlato qui, un'altra volta, quando, ancor prima della presentazione di questo disegno di legge, discutemmo della applicazione del paragrafo decimo secondo della Costituzione, e si affrontò questo problema della crisi giovanile. Voi tutti, senatori di quella parte, che siete vicini alla gioventù siete testimoni di questa crisi tremenda che può essere sboccata o nella rinnovata camicia nera, o invece nel vostro fazzoletto rosso. È un prodotto di quella tragica epoca ed io non lo chiamerei nemmeno eredità di allora come non lo chiamerei resurrezione. Ci può essere qualche singolo maleducato come quello che ha incontrato il senatore Gavina, ed uno ancora più maleducato come quello che ho incontrato io in treno quando sedendo egli in uno dei posti riservati ai parlamentari, ed essendo salito il senatore Parri, all'invito di lasciare il posto, questo messere rispose: non lascio il posto al Presidente Parri ma lo lascio a lui perchè è un vecchio. E lungi da me, nel ricordare ciò, qualsiasi allusione all'età del senatore Parri il quale, di spirito giovanile, è certo più giovane di noi anche di anni. Certo però questa frase villana mi fece scattare contro quel tale in modo tale che credette opportuno addirittura di lasciare il vagone.

Ora non è su questo che richiamo la vostra attenzione: siamo o no persuasi di essere in regime di democrazia istauranda? Noi non siamo tanto faciloni o tanti ingenui da credere che, dopo 20 anni di servaggio fascista, si possa con la bacchetta magica, come fate benefiche, rinnovare animi, coscienze ed istituti. Io non arrivo al pessimismo del senatore Conti, che chiamò questa Repubblica, una volta, nel fervore del suo idealismo impenitente: « questo straccio di Repubblica », ma sono convinto che siamo in costituenda, in irrobustenda Repubblica che, stando incrollabile, ha però bisogno di avere intorno a sè degli animi così irrobustiti e decisi; dobbiamo dar prova di appartenere veramente ad una organizzazione democratica dello Stato in una concezione così alta delle libertà e così nobile della convivenza civile da passar sopra anche agli insulti. Credete che non li sentiamo? Io giudico da Roma perchè a Roma combatto la mia battaglia. Credete che al comizio di piazza del Popolo e dopo, tutti gli insulti non siano stati per noi? Sì, nel discorso di De Marsanich c'era un piccolo accenno anche per voi (*indica la sinistra*), ma in quel discorso c'è stato un ammasso non dico di argomenti, ma di insulti volgari per noi. E voi credete davvero che con tutto ciò noi ci vogliamo accattivare la simpatia e i voti di queste persone? Ma questi voti non verrebbero mai a noi, bensì ad altri settori della vita po-

litica italiana. Con questa legge — leggetela bene, colleghi, leggete il primo articolo soprattutto che discrimina molto bene i colpevoli dagli illusi — con questa legge compiamo veramente un atto non solo di pietà, ma di magnanimità che è un'altra cosa, che per un reggimento politico è anche superiore alla pietà e compiamo un atto di forza perchè andiamo incontro a queste zone grigie che non possono essere domani davvero conquistate dal movimento neo-fascista attuale. Quando ci rivolgiamo a quelli che non sono stati volontari, a quelli che non sono stati cancellati dalle Forze armate dello Stato per il loro comportamento dopo l'8 settembre, a quelli che non hanno compiuto azioni, anche isolate, di terrorismo, quando escludiamo quindi quegli assassini di cui ha parlato la onorevole Merlin, quelli che hanno compiuto atti di ferocia ai quali qui si è accennato con tanta commozione...

MERLIN ANGELINA. E pensare che costoro i giudici li assolvono.

CINGOLANI. ... quando mettiamo chiare nella legge le caratteristiche che debbono avere questi figlioli smarriti per chiamarli nel seno della madre Patria, noi compiamo opera di alta saggezza politica ed anche di occlusione al movimento neo-fascista. Non per nulla c'è una crisi profonda in seno agli antichi componenti della milizia. L'atteggiamento di Galbiati lo conoscete e basterebbe ascoltare qualche discorso come quello che ho inteso sulla piazza di Lecce. In questo modo noi rinsaldiamo la Repubblica, eleviamo di fronte al giudizio del Paese il tono morale del nostro Governo democratico, rinsaldiamo la libertà nel nostro Paese. (*Vivi applausi dal centro e dalla destra*).

PRESIDENTE. È inscritto a parlare il senatore Caldera. Ne ha facoltà.

CALDERA. Sarò molto breve, onorevoli colleghi, e le mie parole certamente non partono da chi possa essere sospettato in argomento. In un mio intervento a favore dei combattenti nell'aprile-maggio 1951 dicevo, giacchè sgorgava serenamente con sincerità dal mio animo, che non saremmo stati contrari ad accordare un assegno alimentare alle vedove, incolpevoli ed ai figli minorenni, bisognosi di coloro che caduti, invalidi o mutilati, avevano militato sotto le bandiere della repubblica sociale italiana o che avessero partecipato ad azioni insieme alle truppe tedesche durante l'occupazione. Era però mio convincimento sicuro e fondato che questo progetto di legge particolare avrebbe avuto un corso parallelo o per lo meno contemporaneo ad altri progetti di legge che sono stati presentati e che servono a rimarginare delle piaghe dolorose che non sono state mai rimarginate, e ad asciugare lacrime che non sono state mai asciugate.

Chi ha mai pensato a sovvenire con pensioni i caduti delle incursioni fasciste dal 1919 al 1925? Non conosciamo tutti noi gli eredi di questi uomini trucidati, e i mutilati che non hanno voluto piegarsi alle squadre agrarie e fasciste? Io conosco personalmente un povero vecchio che in occasione di una sparatoria a Villabartolomeo in provincia di Verona ha perduto la vista. Ma per lui non c'è nessuna legge! Chi ha mai pensato a sovvenire i danni arrecati dalle incursioni dal 1922 al 1925 quando tutte le case del popolo sono state distrutte, quando le cooperative sono state incendiate? Chi ha mai pensato a corrispondere una pensione o un assegno ai caduti delle stragi di Firenze, quando una diecina di antifascisti in una notte sono stati uccisi, tra cui l'onorevole Pilati, tolto dal letto e dalle braccia della sposa e fucilato in una camera della sua stessa abitazione? Perchè questi non debbono avere il sollievo di una pensione? Chi ha mai pagato i danni a tutti i tubercolotici usciti dai reclusori, dopo le condanne dei tribunali speciali?

Ebbene, io che non sono sospetto, perchè proprio un anno fa la medesima proposta avanzavo, e me ne fanno fede i miei colleghi e lo stesso Sottosegretario, ritenevo che questi provvedimenti di doverosa riconoscenza e di giusta riparazione sarebbero stati abbinati con l'odierno disegno di legge che doveva essere esclusivamente inspirato all'assistenza. D'altronde da tutti coloro che hanno parlato qui ho sentito frasi che si attengono esclusivamente all'assistenza, ad opera di misericordia e di carità, agli assegni alimentari, a sovvenire in sostanza delle miserie che sono quasi inaudite. Ho sentito parlare di tutto ciò, ma se noi parliamo di assistenza e di benevolenza, perchè dobbiamo proprio chiamare questo progetto di legge con il titolo « Provvidenze per i mutilati, ecc. »? Proprio un provvedimento a favore di coloro che non avevano alcun diritto

al titolo per il quale oggi pretendono di avere il riconoscimento di una pensione. Ma vi è di peggio: nell'articolo 1 della legge si richiama esplicitamente la legge 10 agosto 1950, n. 648, che è quella che riguarda le pensioni di guerra. Ora, come si può affermare, come si può ritenere che la materia che tratta le pensioni di guerra, le quali per se stesse sono un titolo di onore, e un risarcimento di un danno, possa essere abbinata con quella che è un'opera di misericordia, di assistenza e di carità? Non solo, ma mi domando: come si può arrivare all'assurdo di quanto è stato proposto dai colleghi Benedetti, Carbonari, Mott e Conci, i quali parlano di dare il medesimo conforto alimentare o in danaro a coloro i quali hanno ottenuto ancora, dopo avervi rinunciato, la cittadinanza italiana? Quello che riguarda la opzione e la riopzione è un criterio completamente diverso da quello che ha consigliato taluno a prendere le armi alle dipendenze delle truppe tedesche e delle truppe della repubblica sociale italiana. I criteri politici e sociali che hanno indotto a concedere di nuovo la cittadinanza italiana, sono completamente diversi da quelli che devono guidare i legislatori nell'accordare un beneficio economico a coloro che hanno subìto infermità o mutilazioni durante la guerra civile e la occupazione tedesca, e militando contro il Governo legittimo.

Facciamo una legge che riguardi queste corresponsioni di assegni, facciamo una legge speciale di assistenza, una legge di carità, e non saremo contrari certamente a sovvenire in questo modo i bisognosi. Badate che questo terreno è particolarmente difficile, proprio in questo momento. Io non mi richiamo al discorso del Presidente del Consiglio tenuto a Napoli domenica, non mi riferisco a quelle parole precise che possono essere interpretate in un modo o in un altro; mi richiamo invece alla sfilata dei combattenti della repubblica sociale italiana, che è avvenuta sul Corso di Roma domenica scorsa; sembra che noi, votando questa legge, cediamo alle pressioni di queste dimostrazioni organizzate da coloro che erano i nemici giurati degli italiani proprio nel 1943 e 1945.

Io sono di Verona; vi sono dei colleghi di Verona, e sanno cosa sia stata l'occupazione tedesca: e l'occupazione tedesca sarebbe stata molto meno dura se gli scherani della repubblica sociale italiana non avessero aiutato i tedeschi. Dove si trovavano le spie per catturare gli antifascisti? Fra quelli della repubblica sociale italiana; non solo, ma fra coloro che avevano maggiori addentellati con le S.S. tedesche. Dicevo all'onorevole Tessitori — del quale mi onoro di essere collega e buon amico — che, in un articolo pubblicato sull'« Alto Adige » dell'altro ieri, si parlava della pensione alle S.S. tedesche, e voi Alto Atesini lo avete letto ...

BENEDETTI LUIGI. Ma è un falso!

CALDERA. Allora è il giornale che è falso.

Ebbene, quando si concedessero le pensioni di guerra o gli assegni alimentari a coloro che hanno servito nelle S.S., onorevoli colleghi, ricordatevi che brucierebbero le ossa di tutti i nostri caduti, che sono stati fucilati dall'8 settembre 1943 al 25 aprile 1945. Ebbene, con un eufemismo che è addirittura inqualificabile, gli atti di morte, esistenti ancora nel Municipio di Verona, dicono « deceduti per incidente d'arma da fuoco ». Voi veronesi che siete consiglieri comunali lo sapete come me. Orbene, onorevoli colleghi, non abbiniamo questa materia bruciante, teniamo presenti i sacrifici di tutti coloro che hanno combattuto. Io ricordo nella fortezza di Santa Sofia di Verona, che era tappa degli ostaggi catturati dai tedeschi, su indicazione degli appartenenti alla repubblica sociale italiana, di aver visto una giovane donna, su una scala della fortezza, alla quale chiesi: « sei stata processata »? La donna mi rispose: « Sì, sono stata condannata a morte » e sollevando le spalle, quella donna che non ho più rivisto, aggiunse: « per l'Italia si può anche morire ». Orbene, non abbiniamo questa materia scottante con quella della misericordia, dell'assistenza: noi siamo tutti per l'assistenza, per la bontà, ma non dobbiamo richiamarci alle leggi sul diritto di guerra per forzare questa materia. Onorevoli colleghi, accogliete la parola pacata del presidente Parri, che io ho avuto l'onore di conoscere negli anni più duri della resistenza. Il presidente Parri dice: potrebbe essere male interpretata in questo momento, sospendiamo di discutere questa legge e di approvarla. Noi non siamo contrari, ma esaminiamola in un altro momento, con un'altra intestazione e per questo rimandia-

mola alla Commissione. Risulti pure ben chiaro che si tratta di assistenza, di quella doverosa assistenza umana che spetta a coloro che veramente sono bisognosi. Ma in questo momento il disegno di legge avrebbe un sapore molto duro e molto amaro, non per noi che siamo ancora vivi, ma per coloro che sono caduti: per i 70.000 morti partigiani, per i 45.000 partigiani che sono dispersi (*vivi applausi dalla sinistra*), per coloro che non avranno più il conforto e il sorriso della madre e per i quali non vi è una croce al cimitero.

Onorevoli colleghi, noi siamo con voi con il cuore, ma ricordiamoci dei familiari dell'onorevole Pilati, trucidato a Firenze; si corrispondano le pensioni alle vittime delle distruzioni fasciste e saremo con voi dal primo all'ultimo. Ma modificate questa legge, non chiamatela « Provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi della repubblica sociale », ma sia una legge umana. Rimandiamo questo disegno di legge in Commissione, perchè sia rielaborato e sia portato avanti l'Assemblea dopo le elezioni; sarà quello il momento più opportuno. Io non guardo se questa legge possa portare voti a una parte o all'altra: ciò non importa; ma ricordatevi, onorevoli colleghi, che è un'eresia giuridica, è un'eresia morale, sociale ed economica, esaminare questo progetto di legge col richiamo a quella legge n. 648 del 10 agosto 1950. È per queste ragioni che io concordo con l'ordine del giorno Ruggeri e con le considerazioni del presidente Parri. (*Vivi applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri inscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Comunico al Senato che i senatori Ruggeri e Gavina hanno presentato un ordine del giorno. Se ne dia lettura.

BISORI, *Segretario*:

« Il Senato rinvia l'esame del disegno di legge n. 2097 per la concessione delle pensioni di guerra ai militi della sedicente repubblica di Salò, in attesa che venga approvata e resa operante la legge per l'attuazione della dodicesima norma transitoria della Costituzione, che sia iniziata la discussione sui disegni di legge presentati al Senato per la revisione delle pensioni di guerra e che venga portato in discussione il disegno di legge Terracini ed altri per la concessione della pensione per invalidità ai perseguitati antifascisti ed ai familiari superstiti e pertanto delibera che non si passi alla discussione degli articoli ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

TOMÈ, *relatore*. Onorevoli colleghi, capisco che questa legge ha la sua base in una questione di principio particolarmente delicata ed a cui la nostra Assemblea (Assemblea politica) è particolarmente sensibile. Ritengo però che per una esatta valutazione del disegno di legge sia apportuno che noi scendiamo all'esame concreto di quello che è il campo di applicazione di esso. Penso che così facendo potremmo trarre motivo per individuarne meglio la sostanza e constatare come i princìpi ai quali questa Assemblea è tanto sensibile sono effettivamente rispettati.

Attualmente presso la Direzione generale per le pensioni di guerra esistono ventimila domande per pensioni relative a mutilati, invalidi e parenti di morti appartenenti alle Forze armate della Repubblica di Salò. Si prevede che con l'entrata in vigore di questa legge il numero possa elevarsi ad un massimo di circa cinquantamila domande. Il rapporto tra domande per pensioni dirette e domande per pensioni o assegni indiretti è da uno a tre. I beneficiari di trattamento diretto ascenderanno adunque a circa diciassettemila unità.

Per contrapposto, i beneficiari di trattamento indiretto ascenderanno a circa 32 mila. Si tratta di vedove, orfani, genitori ed altri congiunti dei militari morti.

È noto che per queste categorie di persone le provvidenze della legge generale sulle pensioni di guerra sono proprio basate su criteri assistenziali: in forma dichiarata ed espressa per i genitori ed altri congiunti (si liquida la pensione solo quando esista uno stato di bisogno e sussista la vivenza a carico), in via presuntiva per le vedove e gli orfani.

Basta solo prospettarsi questa posizione per avere la sensazione esatta che la nostra legge è di carattere sostanzialmene assistenziale.

Questo suo carattere risalta ancor di più se si tiene conto del fatto che anche nella categoria dei beneficiari diretti i volontari hanno un trattamento dichiaratamente di carattere alimentare (all'articolo 2 si parla di « asse-

gno alimentare »). Un trattamento assimilabile (ma non equivalente) alle pensioni di guerra si ha solo nei confronti dei mutilati ed invalidi coatti.

Evidentemente per costoro esistono ragionevoli giustificazioni morali per una più adeguata considerazione.

Si tratta di gente che ha prestato servizio militare sotto la coazione di rappresaglie a danno proprio e dei congiunti.

Queste constatazioni possono consentirci di superare le difficoltà sollevate da vari colleghi (a cominciare dall'onorevole Ruggeri) contro l'approvazione della legge.

Se l'impostazione è a base sostanzialmente assistenziale non vedo come si possa considerare la legge di natura politico-demagogica o elettoralistica. Essa trae origine da uno stato di bisogno economico che dura ormai da molto tempo. Ognuno di noi sa per esperienza come non da mesi ma da anni vedove, orfani e genitori di caduti chiedono ed attendono dallo Stato che si vada loro incontro. Siamo di fronte ad una situazione che solo tardivamente riusciamo a regolare. Il disegno di legge ha avuto una gestazione che risale ormai a qualche anno; è stato presentato al Senato fin dal dicembre scorso. Accusare il Governo di tentare una speculazione politica mi sembra oltretutto ingiusto. È al senso nostro di umanità, onorevoli colleghi, che vedove, orfani e genitori di caduti fanno appello perchè finalmente si venga loro incontro.

Non commetteremo nessuna violazione del principio di differenziazione dal trattamento riservato ai combattenti del Governo legittimo. Questo principio non viene leso; infatti se voi osservate il complesso del disegno di legge rileverete che esso si sviluppa su questa direttrice: esclusione completa del trattamento riservato dalla legge sulle pensioni di guerra alla categoria « combattenti » (Tabella C); adozione sistematica della Tabella D (diversi).

E questa tabella viene adottata sostanzialmente quale strumento di liquidazione e non come affermazione di un diritto. Tant'è vero che si esclude, ad esempio, il privilegio della assunzione obbligatoria al lavoro per i beneficiari diretti assicurato invece ai pensionati normali.

Per queste considerazioni e richiamandomi anche all'esposizione fatta nella relazione scritta vi invito a dare il voto favorevole al passaggio agli articoli. (*Applausi dal centro e dalla destra*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per il tesoro.

TESSITORI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Onorevoli colleghi, l'ampiezza della discussione e anche la sua vivacità mi dànno la possibilità di essere molto breve, telegrafico, come del resto voi sapete che è un po' mia abitudine. Non bisogna dimenticare quella che è la premessa della relazione con la quale il Presidente del Consiglio licenziava questo disegno di legge e lo presentava al Senato. Permettetemi di rileggerla perchè in essa sta la ragione politica del disegno di legge; del resto tutta la discussione ha cercato di cogliere l'aspetto politico che sta alla base di questo provvedimento. Cosa, del resto, naturale in una materia dove la politica è evidente e nella quale è facile scivolare a riferimenti e giudizi storici. Si legge dunque in quella relazione: « Le vicende dell'ultima guerra mondiale hanno creato per intere categorie di cittadini situazioni giuridiche che sono per taluni riflessi estremamente penose. Con il trascorrere del tempo e con l'assopirsi delle passioni tali situazioni vanno riesaminate con animo pacato e comprensivo, onde, con un gesto di solidarietà umana, sia possibile affrettare quell'opera ricostruttiva e di pacificazione che è tanto auspicabile per la rinascita della Patria ». Per ciò nessuno può qui contestare la nobiltà del fine, e cioè di superare quanto di frattura, di rottura fu portato nell'anima del Paese dalla guerra recente, al fine di riportare la pacificazione negli animi dei cittadini: è una finalità così nobile ed alta che nessuno l'ha discussa o contestata. Ciò che è discusso è il mezzo, ciò che è discusso è il momento scelto per presentare il disegno di legge all'Assemblea legislativa. Ma per un esame sereno, scevro dai dati polemici immaginari o passionali, e al fine di andare subito alla polemica sostanziale, la domanda che a mio parere deve essere posta si è se questo disegno di legge si inquadri nella linea politica seguìta da tutti i Governi dal 1946 in poi, e che è la linea brevemente indicata nella premessa della relazione che testè ho citata. Quella linea poli-

tica, seguìta, ripeto, da tutti i Governi del nostro Paese, è facilmente individuabile ed è storicamente ormai dimostrabile. Essa consiste nella volontà di superamento delle divisioni spirituali e materiali, di ricostruzione morale del Paese; ed è dimostrata da due momenti critici nella vita nazionale, l'uno che attiene alle responsabilità penali di una certa categoria di cittadini, l'altro che riguarda invece una responsabilità di natura inferiore ma squisitamente politica. Nel 1946 nei confronti di coloro che si erano resi responsabili di delitti e che venivano giudicati per ciò dalle Corti di assise ci fu un intervento larghissimo di clemenza.

Voce. Errore!

TESSITORI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Sarà stato un errore, ma io constato dei fatti e sto dando una prova di una linea politica che si è seguìta constantemente.

Sotto l'altro profilo, delle responsabilità non penali ma squisitamente politiche, noi abbiamo veduto quale fine abbiano avuto tutte le procedure di epurazione. Per ciò questo disegno di legge, se lo consideriamo alla luce della logica e della coerenza politica, segue il binario che da anni il Parlamento ed i Governi, che ne erano l'espressione, hanno indicato e seguìto. Ma non basta. Un provvedimento legislativo, per essere politicamente sostenibile, deve anche interpretare la pubblica opinione. Ed ora io vi dirò in base a quali elementi, a mio parere, questo la interpreti.

Tra le molte carte che ho trovato quando ho assunto l'incarico che attualmente ho, vi era anche questo disegno di legge. Esso quindi risale ad oltre un anno fa nella sua stesura materiale. Ma c'era stato in precedenza qualche cosa di più; e io mi limiterò a segnalarvi pochi dati, perchè non voglio tediare il Senato. In primo luogo una lettera dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, che è uno degli organi di rappresentanza e di assistenza più tipicamente qualificati. La lettera è del 21 aprile 1941, e già in essa l'Opera segnalava la necessità di un intervento legislativo per definire la posizione degli ex militari, che contrassero minorazioni durante il servizio prestato nelle Forze armate della sedicente Repubblica sociale italiana. Nel luglio 1949 fu presentata una interrogazione al Ministro del tesoro, che coglie un aspetto che ora è considerato in questo disegno di legge; l'interrogazione aveva lo scopo di sapere se il Governo non credeva giusto ammettere a pensione i parenti dei militari sbandati e rastrellati dai fascisti e nazisti, e poi, incorporati a forza nelle milizie della pseudo Repubblica di Salò, caduti in guerra. L'interrogazione era sottoscritta da uno della vostra parte, dal collega Locatelli.

Ma c'è un documento della massima organizzazione di categoria, che rappresenta tutti i mutilati e tutti gli invalidi: l'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra. Il suo Congresso nazionale, tenuto a Palermo fra il 31 ottobre e il 5 novembre 1949, approvava all'unanimità un ordine del giorno e raccomandazioni varie sul problema delle pensioni di guerra, tra l'altro invocando « che venga riconosciuto il diritto a pensioni di guerra anche ai militari delle forze armate della Repubblica sociale italiana ». Al Congresso parteciparono uomini di tutte le correnti politiche ed anche qualche nostro collega, che certamente ricorda questo voto della grande Associazione.

Ci furono poi i pronunciamenti parlamentari. Uno è quello ricordato qui da taluno degli oratori e cioè l'ordine del giorno presentato nella seduta del 23 giugno 1950 dai senatori Cadorna, D'Incà, Cerica, Tosatti, Parri e Lucifero. Sarà opportuno rileggere questo documento, dal momento che non è stato letto da nessuno, perchè anche le parole hanno il loro valore e il loro peso: « Il Senato della Repubblica, facendo proprio il voto espresso nel Congresso di Palermo dall'Associazione nazionale mutilati — è il voto che ho testè ricordato — confermando che per un principio giuridico e morale che non può soffrire lesioni, il riconoscimento della qualifica di combattente e i diritti che ne conseguono possono spettare solo a coloro che hanno combattuto per il Governo legittimo; riconoscendo le ragioni di umanità che consigliano di venire incontro alle necessità e alle sofferenze di coloro che senza macchiarsi di colpe particolari, militando nelle formazioni regolari agli ordini della Repubblica di Salò, hanno sofferto minorazioni fisiche, e soprattutto impongono di provvedere alle necessità delle famiglie incolpevoli dei caduti; invita il Governo a predisporre un provvedimento legislativo che a titolo di soccorso estenda ai mu-

tilati e agli invalidi e alle famiglie e agli orfani dei caduti che si trovano nelle condizioni indicate, il trattamento determinato dalla legge sulle pensioni di guerra ».

Quest'ordine del giorno, per l'esattezza storica, non fu sottoposto a votazione e, sembra strano ricordarlo oggi, dopo questa vivace discussione, proprio su proposta di uno della maggioranza e precisamente del collega Zoli, il quale ritenne che della cosa si dovesse discutere in un secondo tempo.

Ultimo documento, che esprime in qualche modo la volontà parlamentare, sebbene di taluni parlamentari, è costituito dalla proposta di legge presentata davanti all'altro ramo del Parlamento, e annunziata l'8 agosto 1951, di iniziativa di un gruppo di deputati, primo dei quali l'onorevole Franceschini, la quale detta norme interpretative ed integrative della legge sulle pensioni di guerra, estendendola indiscriminatamente a tutti coloro che fecero parte delle formazioni militari della Repubblica di Salò. Quindi si può subito concludere, onorevoli colleghi, che dal punto di vista della logica politica, della coerenza politica, dell'interpretazione della pubblica opinione più qualificata, il Governo, presentando e sostenendo questo disegno di legge, ha fatto il dover suo e lo ha fatto cercando di interpretare, a chi sappia leggere le norme in esso contenute, precisamente l'ordine del giorno del luglio 1950 che reca le firme del senatore Cadorna e di altri. È opportuno non dimenticare che il problema del trattamento economico da farsi agli invalidi, ai militari e ai congiunti di coloro che fecero parte dell'esercito repubblicano di Salò, poteva avere tre soluzioni: la prima, della estensione pura e semplice del trattamento pensionistico previsto dalla legge attuale; la seconda, di negare qualsiasi intervento sia pure di natura assistenziale; la terza, che è quella del nostro disegno di legge, il quale segue una strada intermedia per cui risolve, a mio avviso, il problema, così come delineato nel voto dell'ordine del giorno Cadorna-Parri. Infatti, secondo il disegno di legge in esame, i mutilati e gli invalidi che fecero parte dell'esercito della Repubblica di Salò non sono sullo stesso piano giuridico e morale di quelli che combatterono con l'esercito legittimo e di coloro che fecero parte delle formazioni partigiane, ma sono posti su un piano molto al di sotto in quanto si prevede un trattamento economico proprio dei non combattenti, talchè è prevista l'applicazione della Tabella D. Quindi non è giustificato ciò che il collega Caldera diceva poco fa, che noi rechiamo offesa all'altezza e nobiltà dei presupposti cui si ispira la legge sulle pensioni di guerra. Qui la legge è richiamata ai soli fini tecnici procedurali amministrativi dell'applicazione di un qualche trattamento economico. Noi avremmo potuto non richiamare quella legge; si sarebbe potuto evitare il richiamo sia alla tabello D sia alle tabelle proprie alle pensioni indirette, ricopiandole semplicemente e ponendole come allegati a questo disegno di legge.

Dopo questi modesti chiarimenti non penso di dover aggiungere altro, poichè del resto parecchi onorevoli colleghi hanno già esaminato il disegno di legge nei suoi vari aspetti. Penso comunque che non sia possibile nè logico richiamarsi al momento elettorale per respingere un provvedimento che non è stato dettato da nessuno scopo elettoralistico. Ragione elettorale potrebbe esservi in questo senso, e qualcuno già lo ha detto: non speri la democrazia cristiana, con questo disegno di legge, di acquisire dei voti da coloro che ne trarranno beneficio. Vi dico subito che i beneficandi non sono affatto contenti del provvedimento e potrei leggervi le conclusioni di una lunga relazione presentatami dalla loro organizzazione che protesta contro la discriminazione che il disegno di legge ha fatto. Non c'è dunque nessunissima ragione di carattere elettoralistico che possa impedire l'approvazione del passaggio alla discussione degli articoli. Nè penso che i motivi addotti dall'ordine del giorno Ruggeri, al fine di ottenere il rinvio puro e semplice della discussione. possano essere accolti dal Senato, perchè accoglierli equivarrebbe rinviare alle calende greche l'approvazione del provvedimento. Infatti, secondo l'ordine del giorno Ruggeri, la discussione dovrebbe essere subordinata al verificarsi di tre condizioni: che venga approvata la legge per l'attuazione della dodicesima norma transitoria della Costituzione; che si inizi la discussione sugli altri disegni di legge presentati al Senato per la revisione delle pensioni di guerra; che si porti in discussione il disegno di legge Terracini ed altri per la concessione della pensione ai persegui-

tati antifascisti e ai loro familiari. Pretendere che queste condizioni si verifichino simultaneamente e presto è assurdo; e pertanto se la proposta Ruggeri fosse accolta vorrebbe dire insabbiare definitivamente il nostro disegno di legge. Pertanto il Governo non può aderire alla proposta Ruggeri e invita il Senato a respingerla. Badate che questo disegno di legge è atteso da larghissimi strati di cittadini, da gente che già da tempo ha presentato la propria domanda di pensione, ed in gran parte queste domande sono già state istruite. Penso che, tralasciando preoccupazioni che non mi sembrano nè serie nè fondate, il Senato non solo farà opera buona se voterà il passaggio alla discussione degli articoli, ma farà opera politicamente sana. (*Applausi dal centro e dalla destra*).

PRESIDENTE. Mi perviene in questo momento un altro ordine del giorno, firmato dal senatore Cosattini. Ne do lettura:

« Il Senato, esaminato il problema di interventi a favore di coloro che militarono al servizio della sedicente repubblica di Salò, mentre approva il concetto informatore di tali interventi, in quanto inspirati a fini assistenziali, delibera il passaggio all'esame degli articoli e rinvia il progetto alla Commissione competente per un miglior adeguamento dello stesso ai fini di cui sopra e per lo studio degli emendamenti ».

Senatore Cosattini, l'ordine del giorno è stato presentato dopo la chiusura della discussione generale, pertanto ella non ha diritto di svolgerlo.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore per esprimere l'avviso della Commissione sugli ordini del giorno.

TOMÈ, *relatore*. La Commissione è contraria all'ordine del giorno del senatore Ruggeri. Accetta invece quello del senatore Cosattini.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario per dare l'avviso del Governo.

TESSITORI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Come ho già detto, sono contrario all'ordine del giorno Ruggeri. Per quanto riguarda l'ordine del giorno Cosattini, mi rimetto al Senato.

PRESIDENTE. Interrogo i presentatori degli ordini del giorno per sapere se li mantengono.

RUGGERI. Lo mantengo.

COSATTINI. Anch'io.

PRESIDENTE. Passiamo allora alla votazione degli ordini del giorno.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il senatore Locatelli. Ne ha facoltà.

LOCATELLI. Non so a quale particolare interrogazione mia si sia richiamato l'onorevole Tessitori: ad ogni modo dichiaro che aderisco pienamente alle parole dei senatori Caldera, Merlin e Ruggeri e all'ordine del giorno presentato dalla nostra parte.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il senatore Cingolani. Ne ha facoltà.

CINGOLANI. Il Gruppo al quale ho l'onore di appartenere voterà contro l'ordine del giorno Ruggeri e a favore di quello Cosattini.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare per dichiarazione di voto, metto innanzi tutto ai voti l'ordine del giorno dei senatori Ruggeri e Gavina, contrario al passaggio alla discussione degli articoli. Se ne dia nuovamente lettura.

LEPORE, *Segretario*:

« Il Senato rinvia l'esame del disegno di legge n. 2097 per la concessione delle pensioni di guerra ai militi della sedicente repubblica di Salò in attesa che venga approvata e resa operante la legge per l'attuazione della XII norma transitoria della Costituzione, che sia iniziata la discussione sui disegni di legge presentati al Senato per la revisione delle pensioni di guerra e che venga portato in discussione il disegno di legge Terracini ed altri per la concessione della pensione per invalidità ai perseguitati antifascisti ed ai familiari superstiti e pertanto delibera che non si passi alla discussione degli articoli ».

PRESIDENTE. Chi approva questo ordine del giorno, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo, è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Passiamo ora alla votazione dell'ordine del giorno del senatore Cosattini, accettato dalla

Commissione e per il quale il Governo si è rimesso al Senato.

LUCIFERO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFERO. Volevo domandare se l'ultima parte si poteva votare per divisione. Cioè sono d'accordo per il passaggio agli articoli e lo voto, ma non vorrei votare il rinvio alla Commissione perchè ritengo che gli articoli si possano discutere in Aula e il rinvio alla Commissione in un momento delicato come questo potrebbe provocare fuori di qui impressioni che non sarebbero nè giustificate nè legittimate. Io consento cioè pienamente nella interpretazione che del progetto di legge ha dato l'onorevole Sottosegretario che ha detto che quanto è contenuto nell'ordine del giorno Cosattini già è contenuto nella legge. Quindi mi pare che si possa votare quest'ordine del giorno per divisione proprio per le chiarissime argomentazioni esposte dall'onorevole Tessitori.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti la prima parte dell'ordine del giorno Cosattini, che rileggo:

« Il Senato, esaminato il problema di interventi a favore di coloro che militarono al servizio della sedicente repubblica di Salò, mentre approva il concetto informatore di tali interventi in quanto inspirati a fini assistenziali, delibera il passaggio all'esame degli articoli... ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Metto ora ai voti la seconda parte dell'ordine del giorno: « ... e rinvia il progetto alla Commissione competente per un migliore adeguamenti dello stesso ai fini di cui sopra e per lo studio degli emendamenti ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Il seguito di questa discussione è pertanto rinviato ad una delle prossime sedute.

Approvazione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale tra l'Italia e la Turchia, concluso ad Ankara il 17 luglio 1951 » (2185).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione dell'accordo culturale tra l'Italia e la Turchia, concluso ad Ankara il 17 luglio 1951 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Si passa alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura.

LEPORE, *Segretario*:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo culturale tra l'Italia e la Turchia, concluso ad Ankara il 17 luglio 1951.

(*È approvato*).

Art 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

(*È approvato*).

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*È approvato*).

ALLEGATO.

ACCORD CULTURAL ENTRE L'ITALIE ET LA TURQUIE

LE GOUVERNEMENT ITALIEN ET LE GOUVERNEMENT TURC,

Désireux de conclure un accord dans le but de favoriser par le moyen d'une amicale coopération et d'échanges, l'entente la plus complète possible entre leurs Pays respectifs dans le domaine intellectuel, artistique et scientifique, ainsi que la connaissance mutuelle des institutions et de la vie sociale de leurs Pays,

Ont en conséquence nommé, dans ce but, des Plénipotentiaires qui dûment mandatés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, sont convenus de ce qui suit:

Article 1.

Chaque Gouvernement contractant s'emploiera de son mieux à assurer la création, dans les Universités ou autres Établissements d'enseignement situés sur son territoire, de chaires, cours ou conférences traitant de la langue, de la littérature, de l'histoire et de la géographie du Pays de l'autre Gouvernement contractant ainsi que de tous autres sujets qui s'y rapportent.

Article 2.

Chaque Gouvernement contractant pourra établir des instituts culturels sur le territoire de l'autre, à condition de se conformer aux dispositions générales de la législation du Pays réglant l'établissement de tels instituts.

Article 3.

Les Gouvernements contractants encourageront les échanges, entre leurs Pays respectifs, de personnel universitaire, de professeurs, d'étudiants, de chercheurs scientifiques, de techniciens et de représentants d'autres professions et activités.

Article 4.

Si les droits d'inscription aux Universités ou aux Instituts scientifiques d'un Gouvernement contractant ainsi que toute autre taxe analogue sont plus élevés dans un Pays que dans l'autre, le Gouvernement contractant du Pays où les droits ou taxes sont le plus élevés, envisagera la possibilité de les réduire, pour un nombre déterminé d'étudiants, au montant en vigueur dans le Pays de l'autre Partie contractante, en tenant compte du nombre d'étudiants de son propre Pays qui étudient dans l'autre.

Article 5.

Chaque Gouvernement contractant instituera des subsides et des bourses d'études afin de permettre aux étudiants et aux diplômés du Pays de l'autre Gouvernement contractant de passer un certain temps dans le Pays du premier, dans le but d'y entreprendre des études ou des recherches ou de parfaire leur formation technique.

Article 6.

Les Gouvernements contractants encourageront autant que possible la collaboration la plus étroite entre les Institutions culturelles de leurs Pays respectifs en vue d'une assistance mutuelle dans le domaine des activités intellectuelle, artistique, scientifique, civique et sociale.

Article 7.

Chaque Gouvernement contractant facilitera, à la demande de l'autre Partie, et dans la mesure où cela sera pratiquement possible, les recherches scientifiques et culturelles faites sur son territoire par les nationaux ou un groupe de nationaux de l'autre Partie.

Article 8.

Les Gouvernements contractants étudieront les conditions dans lesquelles pourra être reconnue l'équivalence des examens – les examens d'admission aussi bien que les examens de promotion – subis, en vue d'obtenir un grade académique reconnu par l'État ou, dans des cas déterminés, dans un but professionnel, dans le territoire de l'un ou de l'autre Pays avec les épreuves qui y correspondent dans l'autre.

Article 9.

Chaque Gouvernement contractant encouragera l'institution de cours de vacances destinés au personnel universitaire, aux professeurs, aux étudiants ainsi qu'aux élèves (*a*) d'un Pays sur le territoire de l'autre et (*b*), inversement, de ce dernier Pays sur le territoire du premier.

Article 10.

Les Gouvernements contractants encourageront, au moyen d'invitations et de subsides, les visites réciproques de délégations désignées à cet effet dans le but de promouvoir la collaboration culturelle et professionnelle.

Article 11.

Les Gouvernements contractants encourageront la coopération entre les organisations de jeunesse et les organisations d'adultes, qui poursuivent un but éducatif et qui sont reconnues par leurs Pays respectifs.

Ils favorisent le rapprochement, les rencontres et l'aide réciproque dans le domaine des sports et du scoutisme et organiseront des voyages et des camps de scoutisme

Article 12.

Les Gouvernements contractants se prêteront assistance mutuelle afin d'assurer dans chaque Pays une meilleure connaissance de la culture de l'autre, au moyen:

a) de livres, de périodiques et d'autres publications;

b) de conférences et de concerts;

c) d'expositions d'art et d'autres expositions à caractère culturel;

d) de représentations dramatiques;

e) de la radio, de films, de disques et d'autres moyens mécaniques.

Article 13.

Les Gouvernements contractants se prêteront assistance pour:

l'échange des objets anciens et de musée, dont les deux Pays possèdent des pièces en surplus;

informer les spécialistes intéressés de chacun des deux Pays des travaux de recherches et de fouilles archéologiques, de la réparation ou de la restauration des monuments historiques, ou les inviter à prendre part à ces travaux, assurant ainsi la coopération mutuelle soit dans l'exécution des travaux, soit dans l'appréciation des résultats obtenus;

l'autorisation réciproque, dans le cadre des législations respectives des deux Pays contractants, de tirer des moulages du matériel ancien et de musée, de photocopier les manuscrits conservés dans les bibliothèques, de transmettre lesdits manuscrits à titre provisoire et d'en échanger les exemplaires en surplus, ainsi que d'utiliser les documents et les registres de toutes sortes des archives d'État (y compris les archives de tribunaux et du cadastre) pour les études d'histoire.

Article 14.

Les Gouvernements contractants veilleront, dans les limites corsenties par la législation intérieure respective, à ce que les manuels scolaires publiés dans les deux Pays, ne contiennent pas d'inexactitudes ayant trait à chacun des deux Pays.

Article 15.

Les Gouvernements contractants se consulteront sur l'opportunité d'encourager des réunions d'experts et des conférences pour l'étude des problèmes culturels et scientifiques intéressant la zone géographique dans laquelle sont compris les deux Pays.

Article 16.

Il sera constitué, en vue de l'application du présent Accord, une Commission Mixte Permanente comprenant quatre membres qui ne doivent pas nécessairement être tous des fonctionnaires. Cette Commission comprendra deux sections, l'une composée de membres italiens et siégeant à Rome, l'autre

composée de membres turcs et siégeant à Ankara. Chaque section comprendra deux membres. Le Ministère italien des Affaires Étrangères, d'accord avec le Ministère italien de l'Instruction Publique, désignera les membres de la section italienne et le Ministère turc de l'Education Nationale, d'accord avec le Ministère turc des Affaires Étrangères, désignera les membres de la section turque. Chaque liste sera transmise pour approbation à l'autre Gouvernement contractant par la voie diplomatique.

La Commission Mixte Permanente pourra, de chaque côté, s'adjoindre des experts à titre de conseillers techniques.

Article 17.

La Commission Mixte Permanente se réunira en séance plénière chaque fois que la nécessité s'en fera sentir et au moins une fois par an, alternativement en Italie et en Turquie. Pour ces réunions, la Commission sera complétée par un cinquième membre qui sera désigné par le Gouvernement du Pays dans la capitale duquel la réunion aura lieu.

Article 18.

1. – Une des premières tâches de la Commission Mixte sera de procéder, au cours d'une séance plénière, à l'élaboration de propositions détaillées pour l'application du présent Accord. Après approbation par les Gouvernements contractants, ces propositions seront rassemblées en une annexe qui sera jointe au présent Accord. L'approbation des Gouvernements contractants sera notifiée par un échange de Notes.

2. – Par la suite, la Commission Mixte examinera le fonctionnement de l'Accord et proposera aux Gouvernements contractants d'apporter à l'annexe toute modification qu'elle jugera nécessaire.

3. – Entre les réunions de la Commission Mixte Permanente, des modifications à l'annexe pourront également être proposées par l'une ou l'autre section sous réserve de l'accord de l'autre.

4. – Les modifications à l'annexe entreront en vigueur après approbation par les Gouvernements contractants. Cette approbation sera notifiée par un échange de Notes.

Article 19.

Chaque Gouvernement contractant aura la possibilité de désigner des organisations ou des personnes pour procéder à l'exécution des dispositions tombant sous l'application de cet Accord ou pour le faciliter.

Article 20.

Le présent Accord sera ratifié. Il entrera en vigueur 15 jours après l'échange des instruments de ratification à Rome.

Article 21.

Le présent Accord restera en vigueur pour une période de cinq ans au moins. Ultérieurement et à moins qu'il n'ait dénoncé par un des Gouvernements contractants, au moins six mois avant l'expiration de cette période, il restera en vigueur jusqu'à l'expiration de la période de six mois qui suivra la date à laquelle une des Parties contractantes aura notifié sa dénonciation.

EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires soussignés, ont signé le présent Accord et y ont apposé leurs sceaux.

FAIT en double exemplaire, à Ankara, le 17 juillet 1951.

Pour le Gouvernement Italien:
Ambassadeur d'Italie

LUCA PIETROMARCHI.

Pour le Gouvernement Turc:
Secrétaire général
du Ministère des Affaires Étrangères

F. Z. AKDUR.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Coloro i quali sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

(*È approvato*).

Approvazione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale fra l'Italia e la Francia, concluso a Parigi il 4 novembre 1949 » (2189).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale tra l'Italia e la Francia, concluso a Parigi il 4 novembre 1949 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

LEPORE, *Segretario*:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo culturale concluso a Parigi, tra l'Italia e la Francia, il 4 novembre 1949.

(*È approvato*).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

(*È approvato*).

ALLEGATO.

ACCORDO CULTURALE FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FRANCESE

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE consapevoli della comunità dei principî sui quali si fonda la vita intellettuale dei loro due Paesi e desiderando rendere ancora più strette le relazioni letterarie, artistiche, scientifiche e accademiche che da tanti secoli esistono fra i loro due popoli,
animati dal desiderio di proseguire in tale campo l'opera di riavvicinamento fra l'Italia e la Francia già in sviluppo sul piano economico nel quadro della Unione doganale,

hanno deliberato di concludere allo scopo un Accordo, e a tal fine hanno designato quali loro Plenipotenziari:

il Presidente della Repubblica Italiana:
l'onorevole CARLO SFORZA, *Ministro degli affari esteri*

il Presidente della Repubblica Francese:
il signor ROBERT SCHUMAN, *Ministro degli affari esteri.*

Art. 1.

Il Governo Italiano e il Governo Francese accorderanno reciprocamente ogni facilitazione alla creazione e al funzionamento di quattro Istituti di Alta Cultura, che avranno il compito di diffondere la mutua conoscenza delle civiltà dei due Paesi e di sviluppare le relazioni nel campo delle lettere, delle scienze e delle arti.

I quattro Istituti saranno:

per l'Italia

l'Istituto Italiano di Parigi,
un Istituto da creare a Strasburgo,
un Istituto da creare a Marsiglia,
un Istituto da creare a Lione,

per la Francia

l'Istituto Francese di Firenze,
l'Istituto Francese di Napoli,
il Centro Culturale Francese di Roma,
un Istituto da creare a Milano.

Art. 2.

Il Governo Italiano e il Governo Francese continueranno ad accordare ogni facilitazione agli Istituti d'istruzione secondaria francesi e italiani attualmente esistenti in Italia e in Francia e cioè:

Liceo Chateaubriand a Roma,

Liceo Leonardo da Vinci a Parigi.

Art. 3.

Le Alti Parti contraenti si scambieranno ogni utile notizia sulla cattedra di lingue e letteratura francese esistenti in Italia e sulle cattedre di lingua e letteratura italiana esistenti in Francia.

Art. 4.

Ciascuno delle due Parti contraenti s'impegna a ricevere, in numero equivalente, nelle proprie Università, lettori di francese in Italia e di italiano in Francia, provvisti di un titolo almeno uguale alla «licence» o alla laurea e che saranno inviati dall'altra Parte contraente.

La Commissione mista prevista all'articolo 10 del presente Accordo sottoporrà ai due Governi un progetto, che determinerà le Università presso le quali saranno nominati i lettori e il modo di retribuirli.

Art. 5.

Le Alte Parti contraenti provvederanno a migliorare e sviluppare l'insegnamento della lingua francese nelle scuole secondarie italiane e della lingua italiana nelle scuole secondarie francesi favorendo, con misure appropriate, il perfezionamento dei professori rispettivi e creando dei posti di «assistenti» sulla base della reciprocità.

La Commissione Mista prevista all'articolo 10 del presente Accordo sottoporrà ai due Governi un progetto che determinerà gli Istituti di istruzione presso i quali saranno nominati detti assistenti e il modo di retribuirli.

Art. 6.

Le Alte Parti contraenti procureranno di migliorare le condizioni con le quali i titoli universitari conseguiti nel corso o al termine degli studi e i diplomi ottenuti in ciascun dei due Paesi potranno essere ammessi all'equivalenza nell'altro Paese, sia nei diversi Istituti di istruzione, sia in casi da determinarsi, per l'esercizio professionale.

Sin d'ora ciascuna delle Alte Parti contraenti, confermando l'equivalenza teoricamente riconosciuta a favore dei cittadini dell'altra Parte fra il diploma di maturità e il «baccalauréat», s'impegna a estendere tale equivalenza, in seguito a decisione presa su domanda individuale e in conformità alla procedura richiesta in ciascuno dei due Paesi;

a) ai propri cittadini residenti all'estero i quali non abbiano avuto la possibilità di presentarsi candidati al titolo nazionale;

b) ai cittadini dei Paesi terzi.

La Commissione Mista prevista all'articolo 10 del presente Accordo avrà il compito di studiare ogni mezzo destinato a sviluppare e perfezionare il sistema di equivalenza fra i titoli o diplomi italiani e francesi.

Art. 7.

Le Alte Parti contraenti s'impegnano a favorire i contatti diretti fra le Università e gli altri organismi di alta cultura, studiando la possibilità di organizzare sulla base della reciprocità:

a) scambi di professori, di conferenzieri, di studenti e di ricercatori;

b) corsi di vacanze destinati agli studenti e ai professori;

c) viaggi collettivi;

d) scambi regolari di pubblicazioni ufficiali e di quelle provenienti da Università, Accademie, Società scientifiche ed enti culturali in genere;

e) scambi di borsisti.

Art. 8.

Le Alte Parti contraenti procureranno di far meglio conoscere la loro cultura attraverso l'organizzazione nell'altro Paese interessato di conferenze, concerti, mostre e manifestazioni artistiche o teatrali, nonchè attraverso il film, la radio e la televisione.

Art. 9.

I due Governi concorderanno, secondo una procedura da stabilire, ogni facilitazione all'entrata nei loro rispettivi territori di libri, giornali, riviste, pubblicazioni musicali, riproduzioni artistiche, dischi fonografici, films documentari, destinati a Istituti di carattere educativo e culturale, sotto la riserva che tali articoli non siano oggetto di operazioni commerciali.

Inoltre i libri, le riviste, i giornali e le pubblicazioni periodiche, nella misura in cui non costituiscano essenzialmente un articolo di lusso, nonchè la musica manoscritta o stampata, non saranno gravati altro che dei diritti o tasse previsti per gli articoli nazionali corrispondenti.

Art. 10.

Per favorire l'applicazione del presente Accordo e al fine di formulare ogni proposta da sottoporre ai rispettivi Governi e destinata ad adeguare l'Accordo agli ulteriori sviluppi delle relazioni fra i due Paesi, sarà costituita una Commissione Mista italo-francese.

Detta Commissione si riunirà almeno una volta all'anno, alternativamente a Roma e a Parigi.

Essa comprenderà cinque rappresentanti di ciascuno dei due Paesi designati dai rispettivi Governi, e sarà presieduta da uno dei rappresentanti del Paese in cui si riunirà.

Ove occorra, la Commissione potrà aggregarsi degli esperti a titolo di consiglieri tecnici.

Art. 11.

Il presente Accordo è concluso senza limiti di tempo e resterà in vigore fino a che non sia denunciato da una delle Parti contraenti. In tal caso l'Accordo cesserà d'aver vigore sei mesi dopo la notifica della denuncia. Tuttavia le facilitazioni concesse agli organismi di cui agli articoli 1 e 2 saranno reciprocamente mantenute per altri sei mesi.

Art. 12.

Il presente Accordo sarà ratificato nel più breve termine possibile e lo scambio delle ratifiche avrà luogo a Roma.

Esso entrerà in vigore al momento dello scambio degli strumenti di ratifica.

FATTO a Parigi, in doppio esemplare, in lingua italiana e in lingua francese, i due testi facenti ugualmente fede, il 4 novembre 1949.

Per l'ITALIA

CARLO SFORZA

PIETRO QUARONI

Per la FRANCIA

ROBERT SCHUMAN

IVON DELBOS

PRESIDENTE. Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Coloro i quali sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Francia relativo ai cimiteri di guerra, concluso a Roma, a mezzo scambio lettere, il 20 giugno 1950 ». (2186).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Francia relativo ai cimiteri di guerra, concluso a Roma, a mezzo scambio lettere, il 20 giugno 1950 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

È inscritto a parlare il senatore Boeri. Ne ha facoltà.

BOERI. Farò un semplice richiamo a due date. Questo Accordo relativo ai cimiteri di guerra è del 15 giugno 1950. L'approvazione è stata richiesta il 16 febbraio 1952. Ora io non direi niente se ci trovassimo di fronte ad un normale Accordo. Negli accordi internazionali in materia politica tante volte il disegno di legge per la ratifica è ritardato per la considerazione che è opportuno che sia l'altra parte contraente ad approvarlo per la prima. Per quelli economici vi è talvolta l'opportunità di ritardarne l'esame per facilitare in quello spazio di tempo l'adeguamento alla nuova situazione economica, che si vuole determinare. Qui obbediamo solo a sentimenti di umanità. Si tratta di cimiteri di guerra. Avrei ritenuto opportuno che dopo l'Accordo non si fossero aspettati 20 mesi per chiederne l'approvazione al Parlamento. Dopo di che naturalmente dichiaro di votare a favore del disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

SCHIAVONE, *relatore*. Le osservazioni fatte costituiscono una ragione di più per racco-

mandare al Senato una rapida approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

TAVIANI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo si rimette alle conclusioni della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

LEPORE, *Segretario*:

Art. 1.

È approvato l'Accordo tra l'Italia e la Francia relativo ai cimiteri di guerra, concluso a Roma, a mezzo scambio di lettere, il 20 giugno 1950.

(*È approvato*).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

(*È approvato*).

Art. 3.

All'onere derivante dall'esecuzione dell'Accordo di cui all'articolo 1 si farà fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo n. 294 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Difesa per l'esercizio 1951-52 e corrispondenti degli esercizi futuri.

(*È approvato*).

ALLEGATO.

ACCORDO FRA L'ITALIA E LA FRANCIA RELATIVO AI CIMITERI DI GUERRA

N. 12458/65 Roma, li 20 giugno 1950.

Signor Ambasciatore,

ho l'onore di accusare ricevuta della lettera n. 259 in data 20 giugno 1950 con la quale V. E. si è compiaciuta comunicare che il Governo francese è disposto ad adottare le seguenti disposizioni per regolare lo statuto dei cimiteri di Roma, Napoli e Venafro riservati ai militari francesi caduti nell'ultima guerra:

1. – I terreni sui quali sono stati costruiti i tre cimiteri sopra menzionati, sono ceduti gratuitamente in uso dal Governo italiano al Governo francese. Rimane inteso che la cessione di questi terreni durerà fintantochè il Governo francese manterrà la loro destinazione a cimiteri di guerra.

2. – Le questioni relative ai cimiteri militari francesi sono di competenza dell'Ambasciata di Francia e, per delega, dei Consolati di Francia nella cui circoscrizione si trovano i predetti cimiteri.

3. – L'Ambasciata di Francia, oppure, per delega, i Consolati di Francia competenti, si terranno in contatto con le Autorità italiane affinchè sia assicurata la buona manutenzione e la conservazione delle tombe, dei monumenti commemorativi, degli edifici destinati al culto, degli alloggi dei custodi, dei recinti, e, in genere, di tutte le costruzioni. L'Ambasciata segnalerà alle predette Autorità i lavori di ogni genere necessari per la conservazione di queste costruzioni nonchè i lavori e le forniture da effettuare per la manutenzione delle piantagioni.

4. – I lavori menzionati all'articolo 3 suindicato, saranno a carico del Governo italiano

Il Governo francese effettuerà a sue spese, d'accordo con le Autorità italiane competenti, i lavori che riterrà opportuni per l'abbellimento dei cimiteri, la eventuale costruzione di edifici destinati al culto, di monumenti commemorativi, alloggi per guardiani, recinti, nuove piantagioni, ecc.

5. – La custodia di ognuno dei cimiteri verrà assicurata da un impiegato di nazionalità francese, retribuito dal Governo francese. Ciascuno di questi custodi avrà a sua disposizione un personale di manutenzione (giardinieri e manovali) il quale reclutato e retribuito dalle Autorità italiane, sarà gradito dai Consolati di Francia competenti. La composizione di questo personale permanente di manutenzione sarà la seguente:

Roma : un giardiniere e sei manovali
Napoli : » » » due »
Venafro: » » » tre »

6. – Il Governo italiano assicurerà infine la buona manutenzione e la conservazione delle tombe di militari e vittime francesi della guerra inumati isolatamente fuori dei cimiteri militari costruiti a Roma, Napoli e Venafro, e dei monumenti commemorativi costruiti sul luogo di alcuni antichi cimiteri provvisori dell'ultima guerra e le cui liste saranno stabilite d'accordo con le Autorità italiane.

7. – A titolo di reciprocità, facilitazioni analoghe saranno accordate al Governo italiano in Francia e nei territori dell'Unione francese per l'istallazione e la manutenzione di cimiteri in cui sono raccolte le salme dei militari italiani caduti durante la guerra 1939–45.

Nella metropoli, le Autorità francesi sono disposte, in particolare, a concedere gratuitamente e senza limitazione di durata al Governo italiano un terreno destinato al raggruppamento delle tombe dei suoi nazionali ed assicureranno a proprie spese la manutenzione del cimitero nelle condizioni previste all'articolo 3 suindicato, rimanendo inteso che il Governo italiano prenderà a suo carico le spese di trasferimento delle salme e di sistemazione di questo cimitero.

Per quanto concerne le sepolture di militari italiani caduti in Tunisia, il Governo francese ha già proceduto, a sue spese, al loro raggruppamento in quattro cimiteri definitivi di cui assicura la manutenzione.

In queste condizioni, il Governo francese non sarà tenuto ad accordare al Governo italiano altri terreni per la creazione eventuale di nuovi cimiteri. Il Governo italiano potrà effettuare a sue spese qualsiasi lavoro di abbellimento nei cimiteri già esistenti, d'accordo con le Autorità francesi.

Lo stesso dicasi per i cimiteri e le tombe di militari italiani negli altri territori d'oltremare e di cui il Governo francese seguiterà ad assicurare la manutenzione.

Ho l'onore di comunicare che il Governo italiano dà la sua adesione all'Accordo che entrerà in vigore dalla data di oggi e le cui disposizioni diverranno definitive non appena saranno state adempiute dai due Paesi le rispettive formalità costituzionali.

Voglia gradire, signor Ambasciatore, gli atti della mia più alta considerazione.

SFORZA.

A S. E.

Jacques FOUQUES DUPARC
Ambasciatore di Francia

ROMA

Rome, le 20 Juin 1950.

Monsieur le Ministre,

A la suite des conversations qui ont eu lieu entre les services français et italien compétents pour régler le statut des cimetières de Rome, Naples et Venafro affectés à l'inhumation des militaires français tombés au cours de la dernière guerre, j'ai l'honneur de faire savoir à Votre Excellence que le Gouvernement français est prêt à adopter, en la matière, les dispositions suivantes:

1. – Les terrains sur lesquels ont été édifiées les trois cimetières mentionnés ci-dessus sont gracieusement cédés à cet usage par le Gouvernement talien au Gouvernement français. Il est entendu que la cession de ces terrains durera aussi longtemps que le Gouvernement français en maintiendra l'affectation à l'usage de cimetières de guerre.

2. – Les questions relatives aux cimetières militaires français sont du ressort de l'Ambassade de France, et par délégation, des Consulats de France dans la circonscription desquels se trouvent lesdits cimetières.

3. – L'Ambassade de France, ou, par délégation, les Consulats de France compétents se tiendront en contact avec les autorités italiennes afin que soient assurés le bon entretien et la conservation des tombes, des monuments commémoratifs, des édifices destinés aux cultes, des habitations des gardiens, des murs de clôture et, d'une façon générale, de toutes les constructions. L'Ambassade signalera auxdites autorités les travaux de toute nature que nécessitera la conservation de ces constructions ainsi que les travaux et les fournitures à effectuer pour l'entretien des plantations.

4. – Les travaux mentionnés à l'article 3 ci-dessus seront à la charge du Gouvernement italien.

Le Gouvernement français effectuera à ses frais, et en accord avec les autorités italiennes compétentes, les travaux qu'il estimera opportuns pour l'embellissement des cimetières, la construction éventuelle d'édifices destinés aux cultes, de monuments commémoratifs, logement pour gardiens, murs de clôture, nouvelles plantations, etc.

5. – La garde de chacun des cimetières sera assurée par un employé de nationalité française rétribué par le Gouvernement français. Chacun de ces gardiens aura à sa disposition un personnel d'entretien (jardiniers et manoeuvres) qui, recruté et rétribué par les Autorités italiennes sera agréé par les Consulats de France compétents. La composition de ce personnel d'entretien sera la suivante:

Rome : un jardinier et six manoeuvres
Naples : un jardinier et deux manoeuvres
Venafro: un jardinier et trois manoeuvres.

6. – Le Gouvernement italien assurera enfin le bon entretien et la conservation des tombes des militaires ou victimes françaises de la guerre inhumés isolément en dehors des cimetières militaires construits à Rome, Naples et Venafro et des monuments commémoratifs édifiés sur les emplace-

ments de quelques anciens cimetières provisoires de la dernière guerre et dont les listes seront établies d'accord avec les Autorités italiennes.

7. – A titre de réciprocité, des facilités analogues seront accordées au Gouvernement italien en France métropolitaine, dans les départements et territoires d'Outre Mer et dans les Protectorats pour l'installation et l'entretien des cimetières groupant les corps des militaires italiens tombés au cours de la guerre 1939–1945.

Dans la métropole, les Autorités françaises sont disposées, notamment, à concéder gratuitement et sans limitation de durée au Gouvernement italien un terrain destiné au regroupement des tombes de ses ressortissants et assureront à leurs frais l'entretien du cimetière dans les conditions prévues à l'article 3 ci-dessus, étant entendu que le Gouvernement italien prendra à sa charge les frais de transfert des corps et d'aménagement de ce cimetière.

En ce qui concerne les sépultures des militaires italiens tombés en Tunisie, le Gouvernement français a déjà procédé à ses frais à leur regroupement dans quatre cimetières définitifs dont il assure l'entretien.

Dans ces conditions, le Gouvernement français ne sera pas tenu à accorder au Gouvernement italien d'autres terrains pour la création éventuelle de nouveaux cimetières. Le Gouvernement italien pourra, cependant, effectuer à ses frais tous travaux d'embellissement dans les cimetières déjà existants d'accord avec les Autorités françaises.

Il en sera de même pour les cimetières et les tombes de militaires italiens situés en Algérie, au Maroc ou dans les territoires d'Outre-Mer et dont le Gouvernement français continuera à assurer l'entretien.

Je serais reconnaissant à Votre Excellence de bien vouloir me faire savoir si le Gouvernement italien donne son agrément aux dispositions qui précèdent. Dans l'affirmative l'Accord entrera provisoirement en vigueur à la date de ce jour et ses dispositions deviendront définitives après accomplissement par les deux pays des formalités constitutionnelles qui leur sont propres.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très haute considération.

J. FOUQUES DUPARC

Son Excellence

le Comte SFORZA

Ministre des Affaires Étrangères

Palais Chigi

ROME

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

Coloro i quali sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

(*È approvato*).

Presentazione di disegno di legge.

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge:

« Proroga delle agevolazioni tributarie previste dall'articolo 147 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 » (2319).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro dei lavori pubblici della presentazione del predetto disegno di legge, che sarà stampato, distribuito e poi assegnato alla Commissione competente.

Annunzio di interpellanza.

PRESIDENTE. Invito il Senatore Segretario a dare, in mia vece, lettura dell'interpellanza pervenuta alla Presidenza.

LEPORE, *Segretario*:

Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno, per conoscere le misure che il Governo intende prendere al fine di impedire che una vergognosa e subdola campagna — ispirata da organizzazioni industriali e, per certi aspetti, da elementi responsabili di determinati organi di Pubblica sicurezza — trasformi l'assassinio dell'ingegnere Codecà, avvenuto a Torino la sera del 16 corrente, in una speculazione politica che si propone di coinvolgere in una presunta responsabilità morale del delitto quei partiti e quelle organizzazioni dei lavoratori che nello svolgimento della lotta di classe hanno sempre tratto e traggono le loro forze dalla organizzazione delle masse e non dall'azione terroristica che essi condannano nei loro princìpi e nella loro pratica.

La campagna vergognosa e subdola, a cui i sottoscritti si richiamano, può determinare nel Paese una singolare psicosi del « delitto politico », la quale giova soltanto a coloro che, con calcolato cinismo, si propongono di introdurre nelle battaglie sindacali in corso un assurdo diversivo allo scopo di disorientare la opinione pubblica sui veri termini delle lotte dei lavoratori.

I sottoscritti richiamano, inoltre, l'attenzione del Governo sui pericoli che questa psicosi del « delitto politico » può provocare nel funzionamento di determinati organi di Pubblica sicurezza i quali, non sapendo sempre sottrarsi alle pressioni di certe campagne, manifestano — come nel caso di Torino — faziosità e disorientamento, il che finisce col favorire l'impunità dei criminali (432).

NEGARVILLE, PASTORE, COLLA.

PRESIDENTE. Questa interpellanza sarà svolta nella seduta che il Senato determinerà, sentiti il Governo e gli interpellanti e senza discussione.

NEGARVILLE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NEGARVILLE. Chiedo che lo svolgimento della mia interpellanza avvenga al più presto.

PRESIDENTE. Mi riservo di interpellare domani il Ministro competente per conoscere se lo svolgimento della sua interpellanza possa avvenire nel primo giorno destinato alle interrogazioni ed alle interpellanze.

CASTAGNO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTAGNO. Avendo presentato un'interrogazione sullo stesso argomento, chiedo che essa sia svolta nella stessa seduta in cui sarà discussa l'interpellanza del senatore Negarville.

PRESIDENTE. Assicuro il senatore Castagno che sarà tenuto conto di tale sua domanda.

Annunzio di interrogazioni

PRESIDENTE. Invito il Senatore Segretario a dare, in mia vece, lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

LEPORE, *Segretario*:

Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno, per sapere:

1) se dopo il barbaro assassinio dell'ingegnere Codecà a Torino e i proditori ferimenti consumati a Montecompatri e a Gela le autorità di pubblica sicurezza e giudiziaria non si sono limitate a perseguire gli autori materiali di essi, ma hanno esteso le indagini anche sugli eventuali mandanti;

2) se hanno accertato per il primo che nei discorsi precedenti tenuti nella pubblica piazza e negli stabilimenti di lavoro furono pronunciate minacce contro determinate categorie di persone e vi furono incitamenti al delitto. In caso positivo se sono in corso procedimenti penali e contro chi sono stati iniziati.

Le contese sindacali e politiche vanno risolte pacificamente e le autorità costituite debbono colpire inesorabilmente chi infrange le norme di legge (2056).

MENGHI.

Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, per conoscere: 1) se hanno essi stessi, con direttive impartite, dato l'indirizzo alle Autorità di pubblica sicurezza ed alla Magistratura di Torino per le indagini intese alla individuazione ed all'arresto di chi ha assassinato l'ingegner Codecà il 16 corrente; 2) se le dichiarazioni ripetute alla stampa da parte delle predette autorità sono state conformi a queste direttive; 3) se la disposizione di attribuire vistosi premi o taglie per lo scoprimento degli autori del delitto e per l'accertamento di diverse responsabilità è pratica comune per tutti i casi di crimine o se, limitata al caso specifico e non estesa ad altri altrettanto efferati se non più gravi, sta ad indicare la intenzione di creare nel Paese ed in particolare nella categoria dei dirigenti industriali uno stato d'animo ed un clima di voluto allarme; 4) se, nella ricerca di eventuali mandanti del delitto, non credano di valersi delle segnalazioni che certamente sono in grado di fornire dirigenti d'industria ed uomini politici che hanno impressionato la opinione pubblica, in questi giorni, con esplicite accuse a categorie sociali ed a organizzazioni politiche e sindacali (2057).

CASTAGNO.

Al Ministro della pubblica istruzione, per sapere se è a conoscenza dell'intervento del Provveditore agli studi di Cosenza a carico dell'insegnante elementare Pizzulli Cesare di Villapiana e se intenda revocare il provvedimento stesso arbitrario ed illegale (2058-*Urgenza*).

SPEZZANO.

Al Ministro della pubblica istruzione, per sapere se è a conoscenza del grave provvedimento preso dal Provveditore di Cosenza a carico dell'insegnante Caruso Enrico, che, arbitrariamente ed illegalmente ed al solo scopo di punirlo perchè candidato in una lista non gradita al Governo e vietargli di poter svolgere qualsiasi attività come candidato, è stato trasferito da Verbicaro ad Amendola.

Per sapere se intende revocare il provvedimento stesso che offende i più elementari princìpi di libertà (2050-*Urgenza*).

SPEZZANO.

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

Al Ministro dell'interno, per sapere se, in attesa dell'esame e dell'approvazione del disegno di legge n. 2133 attualmente in discussione presso le competenti Commissioni legislative del Senato, non ritenga opportuno e possibile di provvedere in qualche modo al funzionamento quanto meno del Sottocomitato per l'Italia meridionale del « Comitato nazionale pro vittime politiche » al fine di porlo in condizione di lenire le necessità più impellenti dei già assistiti cui improvvisamente è venuto a mancare ogni soccorso (2240).

TERRACINI.

Al Ministro della marina mercantile, per sapere se non ritenga di riattivare e ripristinare d'urgenza la linea 137 Ravenna-Trieste-Ancona-Rimini destinata a intensificare traffici e contatti tra le città italiane dell'Alto Adriatico (2241).

BRASCHI.

Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste, per sapere se non ritengano opportuno definire e decidere finalmente in ordine alla strada Rocca San Casciano-Modigliana in provincia di Forlì; strada che, cominciata da oltre un trentennio, è stata, a più riprese, costruita per oltre due terzi, rimanendo inoperosa e andando alla malora per il mancato completamento, con grave pregiudizio delle somme spese e dei lavori compiuti, con danno e scandalo delle popolazioni interessate (2242).

BRASCHI.

Al Ministro di grazia e giustizia, per conoscere i motivi che hanno finora impedita l'emanazione del provvedimento legislativo preannunciato nell'articolo 1 della legge 9 marzo 1950, n. 105, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 31 marzo di detto anno, provvedimento che prometteva la corresponsione degli arretrati dovuti, ai sensi del regio decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6, agli ufficiali e sottufficiali, guardie scelte, guardie ed allievi del corpo degli agenti di custodia per la somministrazione dei viveri in natura o in contanti (2243).

JANNELLI.

PRESIDENTE. Non essendo ora presente il Ministro competente, esso sarà invitato ad indicare il giorno in cui potrà rispondere alle interrogazioni con richiesta di urgenza.

Domani, mercoledì 30 aprile, il Senato si riunirà in due sedute pubbliche, la prima alle ore 10 e la seconda alle ore 16, con i seguenti ordini del giorno:

ALLE ORE 10.

I. Interrogazioni.

II. Svolgimento delle seguenti interpellanze:

RAVAGNAN (MERLIN Angelina, LANZETTA, FLECCHIA, GIACOMETTI). — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere se in conformità alle dichiarazioni fatte in Parlamento ed ai voti delle categorie interessate, il Governo intende, in occasione della scadenza del Trattato di pesca con la Jugoslavia, compiere tempestivamente i passi necessari per la revisione di esso e, in caso affermativo, di quali clausole del Trattato stesso il Governo si impegna a sostenere la modificazione nell'interesse della pesca nazionale (431).

CARBONI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere perchè la società « Ali-Flotte riunite » possa continuare la sua attività e intenda provvedere alla salvaguardia degli interessi nazionali (pubblici e privati) che sono legati alla sua esistenza (383).

MASTINO (OGGIANO, LUSSU, CAVALLERA, SANNA RANDACCIO, LAMBERTI, GIUA, AZARA, CARBONI). — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere i motivi per i quali, contrariamente al voto unanime espresso dalla Commissione d'indagine e studio dei problemi dell'aviazione civile, abbia reso esecutivo l'accordo intervenuto fra la « Lai » e la « Ali-Flotte riunite » anche nella parte che concerneva la redistribuzione delle linee aeree e i motivi del suo mancato intervento diretto ad evitare la soppressione di numerose linee aeree di collegamento tra la Sardegna e il Continente, indispensabili data la situazione dei trasporti marittimi e la intensità dei traffici (427).

ALLE ORE 16.

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1952 al 30 giugno 1953 (2151).

2. Stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1952 al 30 giugno 1953 (2146).

3. Provvedimenti in favore dei territori montani (2054-*Urgenza*).

4. MACRELLI ed altri. — Provvedimenti a favore dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra (2053).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

MACRELLI ed altri. — Rivendica degli immobili trasferiti ad organizzazioni fasciste od a privati e già appartenenti ad aziende sociali, cooperative, associazioni politiche o sindacali, durante il periodo fascista (35).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale (23-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

2. Disposizioni per la protezione della popolazione civile in caso di guerra o di calamità (Difesa civile) (1790) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. PORZIO e LABRIOLA. — Provvedimenti speciali per la città di Napoli (1518).

IV. Seguito della discussione del disegno di legge:

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, sull'ordinamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei Consorzi agrari (953) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

V. Discussione di disegno di legge rinviata (*per abbinamento a disegno di legge da esaminarsi dalle Commissioni*).

MICELI PICARDI. — Elevazione del limite di età per il collocamento a riposo degli impiegati statali con funzioni direttive (1703).

La seduta è tolta (ore 20,50).

Dott CARLO DE ALBERTI
Direttore generale dell'Ufficio Resoconti